Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 40
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 18 giugno 2013

I N D I C E

Commissioni congiunte

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell'Unione europea-Senato) e XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Plenaria . . . . . *Pag.* 5

Commissioni riunite

6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo):

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1) (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 7

Plenaria . . . . . » 7

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2) (notturna) . . » 9

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 10

Sottocommissione per i pareri . . . . . » 14

Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 16

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6) . . . . . » 19

2ª - Giustizia:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 20

Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 32

3ª - Affari esteri:

Plenaria . . . . . » 40

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . » 48

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria . . . . . » 52

7ª - Istruzione:

Plenaria . . . . . » 58

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Plenaria . . . . . *Pag.* 72
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2) . . . . . » 81
10ª - Industria, commercio, turismo:
Plenaria . . . . . » 82
11ª - Lavoro:
Plenaria . . . . . » 84
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 93
12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . » 94
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Plenaria . . . . . » 109

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Ufficio di Presidenza . . . . . *Pag.* 116
Per la sicurezza della Repubblica:
Plenaria . . . . . » 117

COMMISSIONI CONGIUNTE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 14ª (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Martedì 18 giugno 2013

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione del Senato
FORMIGONI

Interviene il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Nunzia De Girolamo, accompagnata dal dottor Emilio Gatto, direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura presso il medesimo Dicastero.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FORMIGONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla riforma della politica comune della pesca

Il presidente FORMIGONI introduce l'audizione.

Il ministro Nunzia DE GIROLAMO interviene sul tema oggetto dell'audizione.

Si svolge un breve dibattito sull'ordine dei lavori nel quale intervengono l'onorevole SANI *(PD)*, presidente della XIII Commissione della Camera, il senatore CHITI *(PD)*, presidente della 14ª Commissione del Senato, il senatore RUVOLO *(PdL)*, l'onorevole RUSSO *(PdL)* e il presidente FORMIGONI.

Il ministro Nunzia DE GIROLAMO dichiara la propria disponibilità ad intervenire in una prossima seduta per il seguito del dibattito e l'intervento di replica.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice BERTUZZI *(PD)*, l'onorevole CATANIA *(SCpI)*, l'onorevole MOSCATT *(PD)*, il senatore RUTA *(PD)* e il senatore CANDIANI *(LN-Aut)*. Il senatore STEFANO *(Misto-SEL)* si riserva di intervenire in una prossima seduta.

Il presidente FORMIGONI, in considerazione delle convocazioni pomeridiane delle due Camere e in esito al dibattito sull'ordine dei lavori, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

10ª (Industria, commercio e turismo)

Martedì 18 giugno 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1 (antimeridiana)

Presidenza della Vice Presidente della 10ª Commissione
PELINO

indi del Vice Presidente della 6ª Commissione
CARRARO

Orario: dalle ore 10 alle ore 14

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI R.E TE. IMPRESE ITALIA, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI (ANCE), DI FEDERDISTRIBUZIONE, DI FEDERESCO, DI FEDERLEGNO ARREDO – CONFINDUSTRIA CECED ITALIA, DEL COORDINAMENTO FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA (FREE), DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA) E DI CONFINDUSTRIA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 783 (DECRETO-LEGGE EFFICIENZA ENERGETICA E MISURE FISCALI)

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

(783) ***Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il presidente MUCCHETTI informa che, in sede di Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, le Commissioni riunite hanno svolto, nella mattinata di oggi, le audizioni informali di rappresentanti di R.E TE. Imprese Italia, Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), Federdistribuzione, Federesco, FederlegnoArredo – Confindustria CECED Italia, Coordinamento (Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica (FREE), Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Confindustria. Comunica inoltre che nella serata di oggi si svolgeranno anche le audizioni informali di rappresentanti di Confindustria Cultura Italia – Associazione italiana editori (AIE), Confedilizia, Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche (ANIE), Centro tecnologico settore legno-arredo (COSMOB), Federazione industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni (F.IN.CO.) e Federazione delle associazioni nazionali dell'industria meccanica varia ed affine (ANIMA). La documentazione depositata dai soggetti auditi, ove nulla osti da parte degli stessi, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica altresì che è stato trasmesso alla Commissione un documento da parte del WWF. Anche quest'ultimo sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione conviene.

Non essendoci altre richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2 (notturna)

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 19,30 alle ore 22,10

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA CULTURA ITALIA – ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI (AIE), CONFEDILIZIA, FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE (ANIE), CENTRO TECNOLOGICO SETTORE LEGNO-ARREDO (COSMOB), FEDERAZIONE INDUSTRIE PRODOTTI IMPIANTI SERVIZI ED OPERE SPECIALISTICHE PER LE COSTRUZIONI (F.IN.CO.) E FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE (ANIMA), IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 783 (DECRETO-LEGGE EFFICIENZA ENERGETICA E MISURE FISCALI)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 18 giugno 2013

Plenaria

13ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il ministro per le riforme costituzionali Quagliariello.

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE REFERENTE

(813) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali***

(343) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE POLI. – Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 giugno.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore CAMPANELLA *(M5S)* propone di programmare una audizione informale dei rappresentanti dell'associazione «Salviamo la Costituzione», in relazione all'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore CALDEROLI *(LN-Aut)* chiede che siano invitati, per una audizione informale, anche le componenti del Comitato consultivo di esperti, nominati dal Presidente del Consiglio.

La PRESIDENTE assicura che tali richieste saranno valutate insieme ad altre eventuali proposte di audizione dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore CALDEROLI *(LN-Aut)* condivide l'impostazione del disegno di legge n. 813, complessivamente conforme alle indicazioni degli atti di indirizzo approvati dal Parlamento. Tuttavia, rileva che manca una garanzia per il coinvolgimento delle autonomie territoriali, che potrebbe essere introdotta attraverso una procedura consultiva.

Per quanto riguarda il titolo, ritiene che dovrebbe essere modificato, aggiungendo un richiamo alla riforma della legge elettorale. In merito all'articolo 1, comma 1, propone di esplicitare l'ipotesi di intesa tra i Presidenti delle Camere sulla nomina dei componenti del Comitato, come conseguenza della speciale composizione, che necessita di uno stretto coordinamento. Inoltre, si dovrebbe chiarire se i Presidenti delle Commissioni affari costituzionali delle due Camere sono inclusi o meno nel numero di 40 componenti.

Quanto al comma 2, il richiamo alla consistenza complessiva dei Gruppi, intesa quale somma dei componenti dei Gruppi della Camera e del Senato, rischierebbe di pregiudicare la rappresentatività, in particolare dei Gruppi presenti soltanto in uno dei rami del Parlamento. Inoltre, il richiamo ai voti ottenuti anche dalle coalizioni di liste in funzione correttiva dell'incidenza del premio di maggioranza, a suo avviso si presta a interpretazioni non univoche. Quanto alle minoranze linguistiche, si potrebbero recuperare formulazioni più prescrittive, analoghe a quelle previste dalle leggi elettorali. All'ultimo periodo, si dovrebbe specificare che l'intesa tra i Presidenti delle Camere per la nomina dei componenti opera solo nel caso di inerzia dei Gruppi parlamentari e solo per quei Gruppi che non abbiano fornito le designazioni; in proposito, ritiene che si potrebbe ridurre a sette giorni il termine per le designazioni.

Per quanto riguarda la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, si dovrebbe chiarire che ciascun deputato o senatore con il voto indica un solo nominativo (o due, nel caso dei segretari) e precisare che i Presidenti fanno parte dell'Ufficio di Presidenza.

All'articolo 1, comma 5, ritiene che sarebbe preferibile un rinvio al Regolamento della Camera, in base al quale i deputati in missione sono considerati presenti ai fini del numero legale.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 2, comma 1. Si dovrebbe chiarire se la pretesa coerenza dei progetti di riforma elettorale costituisce un criterio di ammissibilità, e sarebbe preferibile un riferimento generico alla Parte II della Costituzione, anziché esplicitare i titoli a cui possono riferirsi i disegni di legge di revisione costituzionale, dal momento che, in caso contrario, resterebbero escluse alcune parti (ad esempio, le possibili prerogative della Corte costituzionale con riguardo alla verifica dei titoli di ammissibilità dei deputati e dei senatori). Inoltre, manca un richiamo alla cosiddetta «Camera delle autonomie», evocata dal Presidente del Consiglio all'atto della presentazione del Governo e ripresa nella mozione presentata dal suo Gruppo.

Quanto al comma 2, la possibilità di presentare progetti anche dopo la costituzione del Comitato, a suo avviso, rischia di allungare i tempi della discussione e di ostacolare l'*iter*.

Al comma 3, rileva che non è esplicitato che il voto è palese; inoltre, si dovrebbe precisare che le ulteriori norme di funzionamento che il Comitato può adottare non possono derogare alla procedura prevista dalla legge costituzionale.

Con riguardo al comma 4, non condivide l'opportunità di ammettere altri relatori, oltre a quelli previsti per ciascuna delle Camere e ai relatori di minoranza. Inoltre, la previsione secondo cui è il Comitato a fissare il termine per la presentazione delle relazioni e per il voto finale appare in contrasto con l'articolo 4. Quanto al comma 5, è opportuno precisare se la trasmissione dei progetti di legge si riferisce solo a quelli costituzionali o anche a quelli elettorali e se l'esame preliminare indica l'equivalente in Commissione della discussione generale ovvero ha altro siginificato.

Al comma 6, ritiene che si debba precisare il termine per la pronuncia del Comitato sugli emendamenti e chiarire il rapporto con la fase successiva dell'esame in Assemblea. Infine, al comma 7, si dovrebbe chiarire il rinvio al Regolamento della Camera per l'organizzazione dei lavori, con particolare riguardo all'ipotesi di contingentamento dei tempi di discussione, anche in relazione alle determinazioni sul calendario dei lavori.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 3, a proposito del quale auspica un chiarimento della fase di esame degli emendamenti in Assemblea. Peraltro, non si dispone circa la non ammissibilità delle questioni pregiudiziali o sospensive. A suo avviso, nel caso in cui tali questioni fossero ammesse, si dovrebbe disciplinare il ritorno del progetto nel Comitato. La previsione secondo cui anche il Governo può presentare emendamenti in Assemblea non appare condivisibile, poiché dispone un incomprensibile privilegio in materie per le quali la competenza parlamentare è centrale. Si dovrebbe valutare poi se il rinvio alle rispettive norme regolamentari dei due rami del Parlamenti si concili con il rinvio al Regolamento della Camera per l'esame in Commissione.

Con riguardo all'articolo 4, si chiede se il vincolo dell'autonomia e dell'omogeneità dei progetti di legge postula una valutazione circa l'ammissibilità dei contenuti. Sebbene quei criteri richiamino la tesi secondo cui i quesiti referendari devono essere riferiti alle distinte parti su cui si interviene, per non pregiudicare la libertà dell'elettore, occorre chiedersi se la procedura sia effettivamente praticabile. Inoltre, sarebbe più opportuno parlare di conclusione dell'esame, anziché di approvazione, trattandosi di una procedura in sede referente. Al comma 3, sarebbe preferibile prevedere un'intesa tra i Presidenti delle Camere per evitare inopportuni effetti di «rincorsa» nell'avvio dell'esame; inoltre, si dovrebbe convenire sul fatto che il procedimento si conclude con l'approvazione dei progetti in un identico testo e si potrebbe ridurre il termine di tre mesi, previsto per l'approvazione da parte della seconda Camera. Al comma 4, la riduzione a un mese del termine di tre mesi, attualmente stabilito dall'articolo 138 della Costituzione, appare eccessiva: sarebbe preferibile un termine di 45 giorni. Infine, al comma 5, si dovrebbe specificare che l'*iter* delle leggi elettorali segue quello previsto per la revisione delle disposizioni costituzionali.

Da ultimo, ritiene che all'articolo 5 si debba precisare il riferimento alla legge costituzionale e osserva che l'inciso riferito al caso di approvazione a maggioranza di due terzi non appare necessario; all'articolo 6, nota che il comma 2 si riferisce sia ai progetti di legge costituzionale sia a quelli di natura ordinaria. Inoltre, all'articolo 7, si dovrebbe precisare che le funzioni del Comitato cessano solo a completamento dell'esame sia delle riforme costituzionali sia di quelle elettorali, in ragione della loro connessione.

Il senatore PAGLIARI *(PD)* osserva che l'ipotesi di deroga dell'articolo 138 della Costituzione deve tener conto del fatto che quella disposizione stabilisce delle garanzie rafforzate; in particolare, ritiene inopportuna la riduzione dei termini previsti per l'esame da parte delle due Camere.

Conviene con il senatore Calderoli sull'esigenza di precisare la formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 813, che disciplina la composizione del Comitato, nonché le disposizioni che indicano termini per la definizione del progetto.

All'articolo 2, comma 1, ritiene preferibile non esplicitare il riferimento alle materie oggetto dei Titoli specificati della Parte II della Costituzione e si domanda se il requisito della coerenza dei progetti di legge elettorale sia suscettibile di integrare un criterio di ammissibilità.

Con riguardo all'articolo 4, comma 2, in materia di organizzazione dei lavori, ritiene che il richiamo dell'omogeneità e dell'autonomia dei disegni di legge di revisione costituzionale si configuri come mera petizione di principio e non costituisca un efficace indirizzo per il Comitato. Inoltre, sarebbe opportuno chiarire con quali procedure il Comitato individua i disegni di legge costituzionale e quelli di natura ordinaria di cui al successivo comma 5, da trasmettere ai Presidenti delle Camere in caso di mancata approvazione.

Infine, con riferimento all'articolo 7, ritiene che si debba chiarire quale funzione residua rimane in capo al Comitato dopo la trasmissione dei disegni di legge per l'esame da parte delle due Camere.

Il senatore ZANETTIN *(PdL)* esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Governo: si tratta di un progetto che, dopo un dibattito pluridecennale e per l'aumentata pressione da parte dell'opinione pubblica sulle forze politiche, può finalmente giungere a definitiva approvazione. Coloro che ritengono che le riforme costituzionali non costituiscano una priorità, a suo avviso dovrebbero riflettere sulla circostanza che l'emergenza economica che i cittadini si trovano ad affrontare potrà essere avviata a soluzione anche attraverso i superamento delle difficoltà di funzionamento delle istituzioni e con una maggiore efficienza nel sistema delle decisioni.

Inoltre, è condivisibile la scelta di conservare al Parlamento pienezza di poteri nella procedura di revisione della Costituzione, sia pure fissando termini abbreviati per favorire l'accelerazione dell'*iter*.

Condividendo le richieste di chiarimento avanzate dal senatore Calderoli, sottolinea il criterio di coerenza che la legge elettorale dovrà assicurare con la nuova forma di governo che egli auspica sia definita in senso presidenziale. Non condivide le riserve sulla legge elettorale vigente, secondo cui i membri del Parlamento sarebbero delegittimati a causa del meccanismo della lista bloccata: è preferibile, quindi, attendere la definizione del quadro costituzionale di riferimento prima di procedere alla revisione della legge elettorale.

Il senatore FAZZONE *(PdL)* condivide la necessità di apportare al disegno di legge le modifiche necessarie ad assicurare che il Comitato possa svolgere un lavoro efficace ed esprime soddisfazione per la scelta di coinvolgere il corpo elettorale nella procedura di revisione tramite il *referendum*, tenuto conto anche delle critiche rivolte alla legge elettorale vigente, accusata, tra l'altro, di non consentire l'espressione diretta della volontà popolare nella scelta dei rappresentanti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

La PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14,30, avrà inizio alle ore 15,30. La riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già prevista per le ore 14,15, si svolgerà a partire dalle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,15.

Sottocommissione per i pareri

9ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
FAZZONE

La seduta inizia alle ore 15,15.

(783) ***Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale***

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

La relatrice BERNINI *(PdL)*, nell'illustrare il disegno di legge in titolo, osserva che le disposizioni ivi previste riguardano le materie «rapporti dello Stato con l'Unione europea», «sistema valutario, sistema tributario e contabile dello Stato», «tutela dell'ambiente», riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117, comma secondo, lettere *a)*, *e)* ed *s)*, della Costituzione, nonché le materie «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e «tutela della salute», riconducibili alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Rileva, quindi, che, all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, capoverso 1, gli atti destinati a stabilire i criteri per l'aggiornamento della metodologia per calcolare le prestazioni energetiche degli edifici sono adottati con decreto ministeriale, mentre la normativa previgente richiedeva il ricorso a un decreto del Presidente della Repubblica.

All'articolo 5, comma 1, capoverso «Art. 4-*bis*», al comma 2, segnala l'opportunità che il decreto interministeriale ivi previsto, volto a definire il piano di azione destinato ad aumentare il numero di edifici ad energia «quasi zero», sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, piuttosto che con il semplice parere della stessa.

Reputa, inoltre, necessario che all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, capoverso «5-*quinquies*», la norma ivi prevista sia formulata come facoltà, e non come obbligo, al fine di rispettare le competenze regionali in materia, con particolare riferimento alla formazione e all'aggiornamento professionale per lo svolgimento di attività di ispezione sugli impianti termici.

In riferimento all'articolo 10, comma 1, capoverso «Art. 14», al comma 1, segnala l'assenza del soggetto cui imputare la copertura finanziaria ivi prevista. Infine, quanto all'articolo 17, comma 1, capoverso 2, rileva che la norma ivi prevista appare invasiva della competenza costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali in materia di formazione professionale, in quanto configura un obbligo ad attivare un programma di formazione per tecnici installatori.

Propone, pertanto, di formulare un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

La Sottocommissione conviene.

(816) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002,***

e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FAZZONE *(PdL)* riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di formulare un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(817) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FAZZONE *(PdL)*, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

Plenaria

14ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il ministro per le riforme costituzionali Quagliariello.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(813) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali***

(343) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE POLI. – Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-SEL)* sottolinea l'opportunità di salvaguardare i princìpi dell'articolo 138 della Costituzione: a parte la condivisibile innovazione relativa ai *referendum* confermativi e l'esigenza di fissare termini certi dell'*iter*, non si dovrebbero accorciare, a suo avviso, i termini per l'esame dei disegni di legge costituzionale, funzionali a una ponderazione reiterata delle riforme costituzionali.

Inoltre, ritiene errato limitare le prerogative dei parlamentari per quanto riguarda la presentazione emendamenti, specie se si riconosce al Governo la prerogativa di presentare proposte di modifica anche nella fase finale dell'*iter*.

Per quanto riguarda l'oggetto del disegno di legge, ricorda che non è inevitabile la connessione tra riforme costituzionali e legge elettorale. In particolare, la sua parte politica ritiene che sia urgente ripristinare la previgente legge elettorale e che non si possa escludere che, nelle more della costituzione del Comitato, la Commissione affari costituzionali possa procedere all'esame di disegni di legge in materia elettorale, ove vi fosse una volontà politica in tal senso.

A proposito dell'articolo 2, condivide la proposta di escludere il richiamo espresso delle materie oggetto dei Titoli della Costituzione: la sua parte politica ritiene inopportuno allontanarsi dalla forma di governo parlamentare e modificare le prerogative del Presidente della Repubblica.

Nota che il disegno di legge abbonda nell'indicazione di termini assai stringenti, tanto da apparire piuttosto un insieme di strumenti antiostruzionistici, senza considerare che l'insuccesso dei precedenti tentativi di riforma è stato piuttosto determinato dalla mancanza di consenso politico.

Con riferimento all'articolo 4, osserva che il termine di 18 mesi per la conclusione dell'esame dei disegni di legge costituzionale deve essere coordinato con l'articolo 3, comma 1, che attribuisce ai Presidenti delle Camere il compito di fissare la votazione finale.

Quanto all'articolo 5, a suo avviso, è opportuno precisare che i quesiti referendari saranno distinti e si riferiranno ciascuno a specifiche materie.

Infine, con riferimento all'articolo 1, comma 2, auspica che si tenga conto della diversa conformazione dei Gruppi parlamentari nei due rami del Parlamento, garantendo la partecipazione a tutte le formazioni politiche, anche in considerazione dei limiti al potere emendativo disposte nelle disposizioni successive.

Il senatore MALAN *(PdL)* ricorda che sia il progetto di riforma costituzionale approvato nella XIV legislatura e poi rigettato dal corpo elet-

torale, sia quello approvato al Senato nella XVI legislatura si svilupparono nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione, mentre non giunsero a compimento altri progetti esperiti sulla base di procedure speciali e con la costituzione di commissioni bicamerali. La proposta di cui al disegno di legge costituzionale n. 813 prospetta un *iter* che salvaguarda lo spirito dell'articolo 138 della Costituzione, con correttivi idonei ad accelerare i lavori parlamentari.

Oltre a considerare ultronee alcune specifiche disposizioni, manifesta perplessità sulla nomina di un comitato di esperti da parte del Presidente del Consiglio. Non ne sono chiare le funzioni, né i rapporti con il Comitato parlamentare previsto dal disegno di legge in titolo, il quale, a differenza di quello governativo, è composto da soggetti legittimati direttamente dall'investitura popolare. Se si può condividere l'opportunità di una consulenza al Governo (che tuttavia non dovrebbe comportare l'incarico a un così vasto numero di persone), è da respingere qualsiasi ipotesi che possa attribuire ad esso poteri deliberativi.

Inoltre, esprime riserve sull'orientamento prevalente – e a tratti aprioristico – circa la necessità di superare, in ogni caso, il bicameralismo paritario, senza valutare pienamente le conseguenze delle soluzioni proposte. A suo avviso, occorrerebbe tenere conto del punto di equilibrio al quale si era pervenuti nella scorsa legislatura. Occorre, in particolare, evitare, a suo avviso, che il superamento dell'attuale sistema abbia ricadute negative sul procedimento legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 16,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.

In quella sede si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno, a partire dalle sedute della prossima settimana, l'esame dei disegni di legge nn. 825 (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere), già approvato dalla Camera dei deputati, n. 656 (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso o similare) e 722 (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)

Inoltre, relativamente all'esame dei disegni di legge costituzionale nn. 813 e 343, si è convenuto di differire, da giovedì 20 giugno, alle ore 19 a lunedì 24, alle ore 13, il termine per la presentazione di emendamenti da riferire al disegno di legge n. 813, assunto a base per il seguito dell'esame.

Inoltre, si è convenuto di svolgere l'audizione informale, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, riguardo alla procedura disciplinata da quelle proposte di revisione costituzionale. L'audizione si svolgerà in una riunione che sarà convocata venerdì 21 giugno. I Gruppi parlamentari sono invitati a indicare le persone da convocare per l'audizione entro le 20 di oggi, martedì 18 giugno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 18 giugno 2013

Plenaria

13ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE REFERENTE

(686) ***CASSON. – Modifiche al codice penale in materia di associazioni di tipo mafioso***

(698) ***BARANI. – Modifiche al codice penale concernenti il cosiddetto «concorso esterno in associazione mafiosa»***
(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice CAPACCHIONE *(PD)* riferisce alla Commissione illustrando dapprima il disegno di legge n. 686, il quale, integrando l'articolo 416-*bis* del codice penale, mira a tipizzare la fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa. In proposito osserva come la configurabilità del cosiddetto concorso esterno in rapporto all'associazione di tipo mafioso costituisca una delle questioni più dibattute sia in dottrina che in giurisprudenza, data la necessità di apprestare una risposta repressiva a tutta una serie di svariate forme di contiguità con le organizzazioni criminali, collocabili in una «zona grigia» fra le condotte di favoreggiamento e quelle di partecipazione al reato associativo. Dopo aver sottolineato la matrice sostanzialmente pretoria del reato di concorso esterno, dà conto dell'evoluzione di tale elaborazione giurisprudenziale, la quale ha sviluppato l'istituto del concorso esterno, partendo da un modello basato sul combinato disposto tra l'articolo 110 del codice penale e la fattispecie associativa di parte speciale, fino a giungere progressivamente ad una defi-

nizione positiva delle condotte in correità esterna e quindi all'inquadramento della figura del concorrente esterno, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

Illustra poi in modo ampio i contorni del reato, dando conto dell'evoluzione giurisprudenziale in ordine all'elemento soggettivo del reato, e sottolineando come la Corte di Cassazione a partire dalla sentenza Carnevale del 2002 (fino alla più recente sentenza del 2012 sul caso Dell'Utri), abbandonando i precedenti indirizzi che consideravano sufficiente la mera consapevolezza dell'altrui finalità criminosa, richieda che il concorrente esterno, pur sprovvisto dell'*affectio societatis*, si renda compiutamente conto dell'efficacia causale del suo contributo, diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio.

Passa quindi ad illustrare il merito del disegno di legge n. 686, il quale sanziona la fattispecie del cosiddetto concorso esterno non come autonomo reato ma come modalità di estrinsecazione del reato associativo. Più in particolare la norma sanziona con la pena detentiva della reclusione da sei a dodici anni la condotta di chi, fuori dai casi previsti da questo articolo e salvo che il fatto costituisca più grave reato, eccedendo i limiti del legittimo esercizio di un'attività politica, economica, professionale o di altra natura, ovvero abusando dei poteri o violando i doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, protegge o comunque agevola un'associazione di tipo mafioso. In proposito osserva come il disegno di legge, nel delineare il delitto, sembri abbandonare il modello del reato di danno, seguito da parte della giurisprudenza, per sostituirvi quello del reato di pericolo.

Riferisce poi sulla proposta di legge n. 698, la quale interviene anche esso sull'istituto del concorso esterno.

Più in particolare il comma 1 dell'articolo 1 prevede l'inserimento fra i delitti contro l'amministrazione della giustizia –dopo l'articolo 379-*bis*- di tre ulteriori disposizioni.

Il nuovo articolo 379-*ter* sanziona – in modo forse un po' provocatorio – con la pena della reclusione da venti a ventiquattro anni, ben superiore cioè a quella prevista con il reato associativo, chi, non facendo parte dell'associazione mafiosa, ne agevola deliberatamente la sopravvivenza, il consolidamento o l'espansione. Al riguardo osserva nella configurazione dell'elemento oggettivo del nuovo reato il disegno di legge sembra aver voluto «sintetizzare» i principali orientamenti pretori emersi con riguardo al concorso esterno. A ben vedere la proposta, da un lato, sanzionando il contributo del concorrente esterno in grado di consentire alla associazione di sopravvivere appare aver presente la ben nota teoria della fibrillazione, dall'altro, indicando gli eventi in senso giuridico della conservazione o del rafforzamento del sodalizio criminoso sembra voler recepire la teoria della causalità materiale. Anche sul versante soggettivo la proposta di legge sembra aver tenuto conto del dibattito giurisprudenziale, escludendo con l'avverbio «deliberatamente» la punibilità a titolo di dolo eventuale.

Il disegno di legge poi interviene sul reato di assistenza agli associati, disponendo l'abrogazione dell'articolo 418 e la contestuale introduzione dell'articolo 379-*quater*. Il nuovo delitto si differenzia dal precedente per un inasprimento del quadro sanzionatorio: la pena detentiva « da due a quattro anni» è sostituita con la reclusione «da dieci a venti anni» ed è soppressa la causa di non punibilità contemplata dall'ultimo comma dell'articolo 418.

La proposta infine introduce una aggravante ulteriore, nel nuovo articolo 379-*quinquies*, nel caso in cui le condotte di favoreggiamento di associazioni di stampo mafioso e di assistenza agli associati siano commesse da un giudice, da un pubblico ministero o da un componente del Consiglio superiore della magistratura.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(580) ***FALANGA ed altri. – Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi***

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CALIENDO *(PdL)*.

Il disegno di legge in titolo interviene sul testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, modificando la disciplina dell'articolo 31, che al comma 9 prevede che nei casi più gravi di abuso edilizio – vale a dire gli interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali disciplinati dall'articolo stesso – e che costituiscono reato, il giudice disponga con la sentenza di condanna, ai sensi dell'articolo 44 dello stesso testo unico, la demolizione dell'opera se non sia stata altrimenti eseguita.

L'intervento legislativo proposto mira a ricondurre la procedura per la demolizione dei predetti manufatti abusivi a quella di cui all'articolo 41, relativa agli abusi edilizi non sanabili, che viene disposta dal prefetto. Si propone perciò che il giudice trasmetta al prefetto del luogo in cui il manufatto è stato realizzato copia della sentenza, affinché egli provveda «assicurando l'ordine pubblico».

L'intervento normativo proposto prende le mosse dalla situazione, oggettivamente molto grave, in cui versa la regione Campania, e che è stata rappresentata con toni drammatici ad alcuni senatori della Commissione nel corso di un incontro privato con una delegazione di sindaci delle aree dove la situazione presenta le maggiori criticità.

Il disegno di legge in sostanza prende atto del fatto che, mentre la demolizione delle opere non sanabili è stata attribuita al prefetto che riceve da tutte le amministrazioni le relative informazioni, e delibera l'ordine delle demolizioni nella sua qualità e in base alle sue valutazioni di responsabile dell'ordine pubblico, tale meccanismo non opera qualora la

demolizione sia conseguente ad una condanna penale, sicchè la demolizione conseguente alla condanna stessa è l'unica ad avere esecuzione al di fuori di qualsiasi valutazione relativa al contesto socio-economico in cui si inquadra la violazione.

L'articolo 2 reca una norma transitoria relativa ai casi in cui il giudice abbia già pronunciato ordine di demolizione, e siano già state attivate, a cura dell'ufficio del pubblico ministero, le procedure presso il giudice competente dell'esecuzione dirette ad effettuare la demolizione. In tal caso il predetto articolo 2 stabilisce che il giudice disponga la trasmissione al prefetto del luogo in cui è stato realizzato l'immobile degli atti relativi alle suddette procedure entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(303) ***DE POLI. – Modifiche al codice penale e altre disposizioni concernenti i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, nonché istituzione del Fondo di garanzia per le vittime di reati***

(658) ***STEFANI e BITONCI. – Istituzione di un Fondo di solidarietà per le vittime dei crimini violenti***

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice STEFANI *(LN-Aut)* riferisce sui provvedimenti in titolo, i quali sono volti a dare un pieno riconoscimento, sia pure sotto angoli visuali diversi, alle vittime dei reati.

Si sofferma dapprima sul disegno di legge n. 303, il quale modifica il quadro legislativo sia civile che penale relativo ai delitti contro la vita e l'incolumità personale nella prospettiva di assicurare una maggiore tutela ai diritti delle vittime dei reati. Dopo aver illustrato l'articolo 1, il quale prevede che le norme del provvedimento trovino applicazione, salvo diversa espressa previsione, con riguardo a chiunque commetta atti costituenti i reati di omicidio doloso o colposo e di lesioni personali dolose o colpose esitate in patologia totalmente e permanentemente inabilitante, dà conto dell'articolo 2, il quale introduce, nell'articolo 583 del codice penale, la nuova fattispecie delle lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti.

L'articolo 3 interviene, poi, sul reato di omicidio colposo di cui all'articolo 589 del codice penale, elevandone la pena minima edittale dagli attuali sei mesi a due anni e sopprimendo la circostanza aggravante contemplata dal secondo comma.

Dopo aver dato puntualmente conto delle modifiche apportate dall'articolo 4 del disegno di legge all'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose, si sofferma sull'articolo 5, il quale reca un ulteriore inasprimento del quadro sanzionatorio per i reati di omicidio e lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti, stabilendo, fra le altre, l'automatica applicazione della «sanzione amministrativa ac-

cessoria della sospensione da uno a cinque anni di abilitazioni, autorizzazioni, permessi, licenze e patenti amministrative relativi alle attività nell'ambito delle quali il reato è stato consumato».

Riferisce quindi sull'articolo 6, il quale assicura alle cause penali e civili concernenti le fattispecie di reato più volte citate la priorità assoluta nella istruzione, nella trattazione e nella decisione e sull'articolo 7, il quale integra l'articolo 444 del codice di procedura penale, stabilendo, condizioni di procedibilità più stringenti nel caso di reati di omicidio e di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti.

L'articolo 8**,** attraverso l'inserimento di due nuovi commi all'articolo 165 del codice penale, subordina, nel caso dei reati di omicidio e di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti, la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno e alla prestazione di attività sociale non retribuita.

Dopo aver illustrato l'articolo 9, il quale prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di omicidio, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto, omicidio preterintenzionale, morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, omicidio colposo e lesioni personali colpose, si sofferma sull'articolo 10, il quale introduce nel libro quarto, titolo IX, del codice civile, due nuove disposizioni: l'articolo 2059-*bis* in materia di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesioni personali e l'articolo 2059-*ter* relativo al risarcimento del danno non patrimoniale da morte.

Svolge quindi talune considerazioni critiche sull'articolo 10, rilevando in primo luogo l'inopportunità dell'inserimento nel codice civile di una disposizione, quale il nuovo articolo 2059-*bis*, di natura eccessivamente «tecnica» e che recante un riferimento ad una legge speciale, quale è il codice delle assicurazioni.

Analoghe perplessità manifesta con riguardo all'articolo 2059-*ter* osservando come l'introduzione, in via legislativa, della figura del danno non patrimoniale tanatologico dovrebbe essere valutata anche alla luce dei più recenti arresti della Suprema Corte di Cassazione, tendenti ad una *reductio ad unitatem* di tutte le varie ipotesi di danno non patrimoniale elaborate dalla giurisprudenza di merito.

Conclude soffermandosi sugli articoli 11 e 12, recanti rispettivamente una serie di agevolazioni per i crediti in materia di risarcimento danni da reati di omicidio e di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti e l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, del Fondo di garanzia per le vittime di reati.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 658, il quale prevede per l'appunto l'istituzione di un Fondo di solidarietà per le vittime dei crimini violenti. Al riguardo dà preliminarmente conto, in modo ampio e dettagliato, della normativa e giurisprudenza comunitaria che hanno previsto, a vario titolo, misure adeguate per la tutela delle vittime dei reati violenti.

Nel merito osserva come l'articolo 1 circoscriva l'ambito di applicazione dell'istituendo fondo solo ad alcune tipologie di reato di maggiore gravità sociale, puntualmente elencate nell'articolo 3.

Dopo aver illustrato l'articolo 2, il quale disciplina in modo articolato l'istituzione del Fondo di solidarietà, indicandone la dotazione iniziale, nonché le fonti di entrata, si sofferma sull'articolo 4, il quale regola le condizioni per l'accesso al Fondo di solidarietà che può avvenire su domanda della vittima di reato ovvero dopo che quest'ultima ha promosso tutte le azioni necessarie per ottenere il risarcimento del danno. Dà infine conto degli articoli 5 e 6, i quali prevedono rispettivamente il rinvio ad un regolamento di attuazione per le modalità di gestione del Fondo e la disciplina del procedimento e una norma di copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(362) ***CASSON ed altri. – Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***

(388) ***BARANI. – Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***

(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. – Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 giugno scorso.

Integra la propria relazione il relatore BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI)*.

La problematica del rifiuto della tortura, tanto quale strumento di indagine giudiziaria, quanto quale modalità di inflizione della pena, affonda come è noto le sue radici nel dibattito filosofico-giuridico dell'illuminismo e in particolare di quello italiano, nel quale si segnala in particolare, accanto alle opere di Beccaria e Filangeri il saggio di Pietro Verri «Osservazioni sulla tortura».

Nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale il divieto di tortura, che trova il suo fondamento nella Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, è stato sancito da una serie di convenzioni internazionali, e in particolare, dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, firmata a New York il 10 dicembre 1984 e resa esecutiva in Italia dalla legge n. 498 del 1988.

Per molto tempo l'Italia non ha ritenuto di dover introdurre nel proprio ordinamento uno specifico reato di tortura, e ciò in quanto si è ritenuto che le fattispecie descritte dalla convenzione fossero tutte ricoperte da specifici reati previsti dal codice penale ed anche da altre fonti normative.

Negli ultimi anni però, anche in relazione a talune pronunce giurisdizionali che hanno evidenziato l'esistenza di un vuoto normativo nel nostro ordinamento, si è progressivamente diffusa la convinzione dell'opportunità di introdurre tale reato.

Esso è stato quindi oggetto di iniziative legislative sia nella XV che nella XVI legislatura, tutte però caratterizzate non solo da un esito infruttuoso ma anche da un iter tormentato, che ha visto in più di un'occasione l'Assemblea del Senato rinviare alla Commissione giustizia il testo da essa elaborato.

In effetti, tre sono le questioni maggiormente dibattute.

La prima è quella se la tortura sia da qualificare reato comune o reato proprio del pubblico ufficiale o di soggetto assimilato.

Mentre da taluni infatti si osserva che l'oggetto specifico del divieto stabilito dalla convenzione internazionale è proprio l'uso della tortura quale strumento di indagine, modalità di punizione o strumento di discriminazione politica, etnica, nazionale, religiosa o di genere da parte delle autorità, altri affermano che debbano essere qualificate come tortura, con autonoma rilevanza rispetto ad altre fattispecie di reato previste dall'ordinamento, una serie di condotte indipendentemente dalla qualificazione del loro autore.

A questa prima difficoltà consegue quella del rapporto tra la nuova fattispecie di reato e quelle già previste, in particolare in materia di lesioni personali.

Un terzo problema, infine, è quello di una definizione condivisa del concetto di tortura psicologica, ovvero di sofferenze psichiche quali effetto della condotta del torturatore.

Per quanto riguarda i disegni di legge in titolo, assegnati alla Commissione, va in primo luogo osservato che gli atti Senato nn. 395 e 388, sostanzialmente identici, se non per la collocazione nel codice della nuova fattispecie di reato, qualificano la tortura quale reato proprio, commesso cioè dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che infligga ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche mentali, al fine di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, ovvero al fine di punirla per un atto che ha commesso o si ritiene abbia commesso, di intimorirla ovvero per qualunque altro motivo fondato su ragioni di discriminazione.

Per tale reato è prevista la pena della reclusione da quattro a dieci anni, aumentata se ne deriva una lesione personale e raddoppiata se ne deriva la morte.

Va osservato che la pena edittale massima risulterebbe essere la pena di venti anni in caso di morte, inferiore dunque all'omicidio semplice punito con pena edittale non inferiore ad anni ventuno.

Il disegno di legge n. 362, invece, introduce nel codice penale l'articolo 313-bis che qualifica la tortura come reato comune, commesso da chiunque con violenza, minacciando di adoperare o adoperando sevizie o infliggendo trattamenti disumani o degradanti la dignità umano, infligge acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o non in grado di riceve aiuto, con finalità analoghe a quelle previste dagli altri disegni di legge.

Viene prevista la pena da tre a dieci anni, aumenta da quattro a dodici anni se il fatto è commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

La pena è altresì aumentata in caso provochi lesioni gravi o gravissime nonché in caso di morte della vittima; in tale ultima circostanza si applica la pena della reclusione di anni trenta se la morte non è stata voluta dal reo e l'ergastolo se invece essa è stata una conseguenza intenzionale.

Tale disegno di legge si segnala anche per la modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale, nel quale si stabilisce che le dichiarazioni ottenute mediante tortura possono essere utilizzate solo come prova di reità nei procedimenti contro il torturatore, e all'articolo 19 del Testo unico sulla condizione dello straniero che vieta il restringimento, l'espulsione o l'estradizione verso uno stato nel quale vi siano rischi che lo straniero sia sottoposto a tortura.

Tutti e tre i disegni di legge escludono poi l'immunità diplomatica per i cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro paese ovvero da un tribunale internazionale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(15) ***LO GIUDICE ed altri. – Norme contro la discriminazione matrimoniale***

(197) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza***

(204) ***DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di eguaglianza nell'accesso al matrimonio da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso***

(239) ***GIOVANARDI. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà***

(314) ***BARANI e MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi***

(393) ***ORELLANA ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di eguaglianza nell'accesso al matrimonio in favore delle coppie formate da persone dello stesso sesso***
(Esame congiunto e rinvio)

I disegni di legge in titolo sono accomunati dall'intento di introdurre nell'ordinamento giuridico italiano norme dirette a disciplinare relazioni affettive e familiari che nei decenni successivi all'ultimo importante intervento sul regime italiano della famiglia, e cioè alla riforma del 1975, hanno conosciuto una significativa crescita sia sotto il profilo della diffusione che sotto quello dell'accettazione culturale, e che invece sono rimasti privi di una disciplina unitaria.

Ciò detto, vi è indubbiamente una significativa differenza di impostazione e di oggetto da un lato tra i disegni di legge nn. 15 e 204, aventi entrambi ad oggetto la disciplina del matrimonio e della famiglia tra persone dello stesso sesso, e dall'altro i disegni di legge nn. 197, 239 e 314,

che hanno invece ad oggetto la disciplina giuridica della convivenza fra persone non coniugate, indipendentemente dal fatto se siano o meno di sesso diverso.

Ne consegue che una delle prime valutazioni che dovrà svolgere la Commissione concerne la scelta tra la prosecuzione di un esame congiunto – diretto ad elaborare un testo che, intervenendo su norme diverse del codice civile, punti ad una risistemazione complessiva di questa materia – ovvero la disgiunzione dell'esame dei due gruppi di disegni di legge.

L'adeguamento della disciplina dell'istituto matrimoniale alle trasformazioni della società e all'espansione dei diritti degli individui tutelati dall'ordinamento non può, evidentemente, non tenere conto del profondo mutamento culturale intervenuto nei confronti della legittimità e dell'accettazione degli orientamenti sessuali degli individui, in particolare da quando, nel 1990, l'Organizzazione mondiale della sanità ha cancellato l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali, definendola invece come una «variante del comportamento umano».

Questo nuovo paradigma culturale ha trovato poi un'esplicita sanzione nell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea approvata a Nizza il 7 dicembre del 2000 che al divieto – ormai consolidato nella tradizione delle carte dei diritti e delle costituzioni di orientamento liberale – di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta tra gli esseri umani basata sul sesso, sulla razza, sulla nazionalità e sulle convinzioni politiche o religiose, ha aggiunto anche il divieto sulle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale.

Poiché l'articolo 21 della stessa Carta dei diritti sancisce il diritto per i cittadini europei di sposarsi e costituire una famiglia, secondo le leggi nazionali, si palesava la possibilità che l'esclusione per le persone dello stesso sesso legate da una relazione affettiva e di vita di accedere al diritto riconosciuto dall'articolo 9 costituisse di per sé una discriminazione.

Alla luce di queste considerazioni, si sono affermati nuovi orientamenti interpretativi anche rispetto alla Convenzione per la protezione dei diritti umani e per le libertà fondamentali.

In particolare, si segnala la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf contro l'Austria.

Nel corso del primo decennio di questo secolo, quindi, un numero crescente di stati ha introdotto nel proprio ordinamento istituti giuridici diretti a fornire un riconoscimento più o meno ampio alle coppie omosessuali, o attraverso l'allargamento a queste ultime della possibilità di accedere all'istituto matrimoniale, ovvero attraverso l'introduzione di forme pattizie di disciplina della convivenza applicabili, in via esclusiva o meno, alle coppie formate da persone dello stesso sesso.

In particolare, l'Olanda ha introdotto per prima, nel 2000, in Europa l'estensione del matrimonio civile alle persone dello stesso sesso seguita da Belgio, Spagna, Norvegia, Svezia, Portogallo, Islanda, Danimarca e, quest'anno, dalla Francia.

Molti di questi paesi, del resto, ad esempio la stessa Francia fin dal 1999 con l'introduzione del patto civile di solidarietà, avevano già intro-

dotto forme di regolamentazione del rapporto di convivenza tra persone non coniugate, evidentemente applicabili anche alle coppie omosessuali.

Altri paesi europei, quali la Finlandia, la Germania, la Svizzera, l'Austria, l'Irlanda, la Repubblica ceca, Andorra, l'Ungheria, la Slovenia e il Lussemburgo, hanno istituti giuridici che estendono diritti analoghi al matrimonio applicabili alle coppie omosessuali a volte, come nel caso della «convivenza registrata» in vigore in Germania dal 1º agosto 2001, in via esclusiva.

Tra i Paesi che hanno riconosciuto il matrimonio o altra forma di tutela delle coppie omosessuali, alcuni hanno riconosciuto il diritto all'adozione, altri lo hanno negato, altri infine lo riconoscono limitatamente ai figli del *partner*.

In Italia l'irrisolta questione della tutela giuridica delle coppie omosessuali ha determinato la pronuncia della Corte costituzionale con la nota sentenza n. 138 del 2010 che, mentre fissa un principio generale circa il diritto dei cittadini omosessuali a vivere una condizione di coppia giuridicamente tutelata, chiede al legislatore di individuare le forme di tale tutela, attribuendo alla sua sensibilità politica e giuridica la scelta fra l'apprestamento di uno strumento giuridico che conferisca a tale coppia una tutela alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, equiparandola ad altre formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, ovvero alla luce dell'articolo 29, vale a dire estendendo alle coppie dello stesso sesso il regime matrimoniale, nella consapevolezza che l'evoluzione della società e del costume ha profondamente modificato la nozione tradizionale di famiglia e di matrimonio, così come ancora vigente all'epoca dell'approvazione della Carta costituzionale.

La giurisprudenza di legittimità ha mostrato di volersi adeguare all'indirizzo interpretativo del giudice delle leggi, come dimostra la sentenza n. 4184 del 2012 con la quale la Corte di cassazione ha riconosciuto l'esistenza di una titolarità del diritto alla vita famigliare per le coppie dello stesso sesso.

Non così ha fatto il legislatore italiano, relegando il nostro Paese a una condizione condivisa in Europa con i paesi più arretrati sul piano dei diritti.

Come si è detto, gli atti Senato nn. 15, 204 e 393, rispetto all'alternativa rappresentata dalla Corte costituzionale al Parlamento, appaiono diretti ad estendere la nozione tradizionale di famiglia fondata sul matrimonio riconoscendo l'accesso a quest'ultimo anche alle coppie dello stesso sesso.

Il disegno di legge n. 15 non introduce un istituto giuridico specifico al riguardo, ma modifica gli articoli 107 e 108 del codice civile nel senso di sostituire nella descrizione della forma della celebrazione e dell'inopponibilità di termini e condizioni il riferimento al marito e alla moglie con quello ai coniugi, e lo stesso avviene con le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 2, che intervengono sull'articolo 5 della legge n. 898 del 1º dicembre 1980, in materia di scioglimento degli effetti civili del matrimonio e con le disposizioni finali di cui all'articolo 3 che stabiliscono la so-

stituzione in tutti i testi normativi dei riferimenti al marito o alla moglie con quello al coniuge o ai coniugi.

I disegni di legge nn. 204 e 393, invece, a conclusione della Sezione I del capo terzo del codice civile, relativa alla disciplina del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale di stato civile, dopo l'articolo 90 inseriscono un articolo 90-*bis* che introduce la nozione di «matrimonio egualitario», stabilendo che il matrimonio possa essere contratto quanto da persone di sesso diverso, quanto da persone dello stesso sesso, con i medesimi requisiti ed effetti.

Per quanto riguarda la disciplina del cognome dei coniugi, mentre il disegno di legge n. 15 inserisce dopo l'articolo 143-*bis* – che, come è noto, dispone che la moglie aggiunga al proprio cognome quello del marito – una disposizione, articolo 143-*ter*, riservata specificamente ai coniugi dello stesso sesso, stabilendo che questi possano scegliere tra i loro cognomi quello della famiglia, che può essere anteposto o postposto all'altro, i disegni di legge nn. 204 e 393, invece, intervengono in modo più generale – il secondo in maniera più semplice – sulla questione del cognome sostituendo l'articolo 143-*bis* con una nuova disciplina.

Si propone infatti che i coniugi possano conservare i propri cognomi, ovvero adottare un cognome comune formato dall'unione dei loro cognomi.

I disegni di legge nn. 204 e 393, a differenza del disegno di legge n. 15, intervengono anche in materia di filiazione tra persone dello stesso sesso; si prevede infatti che il coniuge dello stesso sesso sia considerato genitore del figlio dell'altro coniuge fin dal momento del concepimento in costanza di matrimonio, anche quando il concepimento avviene attraverso il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita inclusa la maternità surrogata.

Tale disposizione, evidentemente, implica l'abrogazione, recata dal comma 5, dello stesso articolo 3, delle disposizioni di cui alla legge n. 40 del 2004 che limitano il ricorso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie formate da persone di sesso diverso e che vietano la surrogazione di maternità.

I disegni di legge nn. 197, 239 e 314, invece, si propongono di introdurre una disciplina giuridica della convivenza, senza distinzione tra l'ipotesi di eterosessualità o omosessualità di conviventi.

Il disegno di legge n. 197, in particolare, introduce dopo il titolo VI del libro I del codice civile il titolo VI-*bis*, intitolato «Del patto di convivenza», con il quale si stabilisce che questo è un patto con il quale due soggetti maggiorenni, di stato libero, che non siano vincolati ad altro patto di convivenza trascritto, che non siano legati da vincoli di parentela entro il secondo grado o da rapporti di adozione o di affiliazione e che non siano stati adottati dalla stessa persona, mediante atto sottoscritto davanti ad un notaio, assumano reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, stabilendo una residenza comune.

Tale patto viene iscritto in un registro nazionale dei patti di convivenza, competente a rilasciare apposito certificato.

Alle parti del patto di convivenza sono estesi i diritti e i doveri spettanti ai coniugi in materia di assistenza sanitaria e penitenziaria e, in caso di morte del convivente conduttore di un immobile l'altro convivente può succedergli nel contratto.

Il patto si scioglie, oltre che per la morte di uno dei contraenti, per comune accordo, per decisione unilaterale, per matrimonio di uno dei contraenti.

Qualora il patto sia sciolto per comune accordo, per decisione unilaterale o per matrimonio, al convivente che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità spetta un assegno di mantenimento, fino a quando l'avente diritto contragga un nuovo matrimonio o un nuovo patto di convivenza.

Il disegno di legge n. 239, che introduce nel codice civile, al titolo III del libro IV, un capo XXVI-*bis* denominato «Del contratto di convivenza e solidarietà», disciplina tale nuova fattispecie giuridica in modo in gran parte simile al disegno di legge n. 197.

Esso tuttavia stabilisce, anche, in maniera articolata una serie di diritti patrimoniali consentendo alle parti di stabilire il regime di comunione ordinaria per i beni acquistati a titolo oneroso successivamente alla stipula del contratto, nonché una riserva sull'eredità – in deroga al divieto generale di patti successori di cui all'articolo 458 del codice civile – a favore del convivente sopravvissuto, purché la convivenza non sia stata inferiore a nove anni, nel rispetto delle quote spettanti ai legittimari.

Un'altra disposizione rilevante, è quella in materia di diritto del convivente che abbia stipulato un contratto da almeno 5 anni e presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente a partecipare agli utili della stessa.

Va altresì rilevato che, oltre alle cause di scioglimento del patto di convivenza previste dal disegno di legge n. 197, il disegno di legge n. 239 prevede la risoluzione del patto di convivenza e solidarietà anche per matrimonio dei conviventi ovvero per mancanza di effettiva convivenza per tre anni.

Il disegno di legge n. 314, invece, non introduce un nuovo istituto pattizio, ma stabilisce taluni principi in materia di diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, in particolare in materia di diritto a visitare ed assistere il convivente ricoverato in strutture ospedaliere pubbliche o private, di essere designato dall'altro convivente quale rappresentante con pieni poteri in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere per le decisioni in materia di salute, ovvero in caso di morte per le decisioni in materia di donazione di organi, di trattamento del corpo e di celebrazioni funerarie.

In caso di morte di uno dei conviventi, poi, si riconosce il diritto vitalizio del superstite ad abitare, fino a quando non abbia contratto matrimonio o iniziato una nuova convivenza, nella casa di proprietà del coniuge defunto, nonché il diritto alla successione nel contratto di locazione.

Infine, si stabilisce l'estensione dell'obbligazione alimentare a favore del convivente che versi nelle condizioni previste dall'articolo 438 del co-

dice civile, anche dopo la cessazione della convivenza, per un periodo limitata determinato in proporzione alla durata della convivenza stessa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.

Plenaria

14ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA

indi del Vice Presidente
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(587) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013***

(588) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013***

(Relazione alla 14ª Commissione per il disegno di legge n. 587. Relazione alla 14ª Commissione per il disegno di legge n. 588. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 giugno scorso.

Il presidente PALMA dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Interviene il senatore AIROLA *(M5S)*, il quale si sofferma sulla disposizione prevista dall'articolo 34 del disegno di legge n. 588, invitando la relatrice a formulare una osservazione relativamente all'articolo 34, nel senso di ridurre ulteriormente l'estensione della protezione del diritto d'autore prevista dall'articolo 239 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Il presidente PALMA dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(15) ***LO GIUDICE ed altri. – Norme contro la discriminazione matrimoniale***

(197) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza***

(204) ***DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di eguaglianza nell'accesso al matrimonio da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso***

(239) ***GIOVANARDI. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà***

(314) ***BARANI e MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi***

(393) ***ORELLANA ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di eguaglianza nell'accesso al matrimonio in favore delle coppie formate da persone dello stesso sesso***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Riferisce alla Commissione il senatore FALANGA *(PdL)*.

Nel condividere le linee generali dell'intervento della correlatrice Cirinnà svolge una puntuale disamina della sentenza della Corte costituzionale 138 del 2010.

Tale sentenza prendeva le mosse da una questione di legittimità sollevata dalla Corte d 'appello di Venezia, in sede di gravame verso un ricorso giurisdizionale sollevato da due cittadini italiani dello stesso sesso contro il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di trascrivere il matrimonio da essi contratto in Spagna.

La Corte, come è noto, nel riconoscere il diritto dei cittadini omosessuali ad una vita famigliare, affermò però la necessità di uno strumento legislativo per dare attuazione al diritto stesso, osservando nel contempo come l'individuazione di tale strumento era rimessa alla sensibilità politico-culturale del legislatore in quanto rappresentante del popolo, e al quale era quindi demandata la scelta tra un riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali fondato sull'articolo 2 della Costituzione, e cioè sulla tutela delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, ovvero sull'articolo 29, nel senso cioè di ritenere estensibile anche alle coppie dello stesso sesso la nozione di famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, estendendo pertanto l'applicazione di tale istituto anche a tali coppie.

Come già rilevato dalla correlatrice, i disegni di legge in titolo possono essere suddivisi tra quelli, gli atti Senato 15, 204 e 393, che si ispirano a tale seconda soluzione, prevedendo il cosiddetto matrimonio egali-

tario, e quelli. gli atti Senato 197, 239 e 314, che regolamentano la convivenza, senza distinguere se essa avvenga tra persone dello stesso sesso o meno.

Nell'illustrare il primo gruppo di disegni di legge, il relatore, mentre esprime apprezzamento per la semplicità della tecnica normativa del disegno di legge n. 15, si sofferma sulla disposizioni in materia di adozione e filiazione recate dai disegni di legge n. 204 e 393, e sull'impatto da essi determinato sulle vigenti disposizioni in materia di adozione e di procreazione medicalmente assistita.

Passa poi ad illustrare i disegni di legge che disciplinano la convivenza, rilevando come la loro formulazione presenti numerosi criticità.

In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge n. 197, il relatore si sofferma sulle disposizioni relative alla forma del patto di convivenza, in ordine al quale mentre all'articolo 1 si dice che deve essere effettuato per atto pubblico, per altro verso sembra configurarlo come un mero atto con sottoscrizione autenticata.

Quanto al disegno di legge n. 239, diverse disposizioni suscitano perplessità, a cominciare dalla contraddittorietà rilevabile nelle cause del contratto di convivenza, dal momento che mentre si consente la risoluzione per recesso unilaterale, si stabilisce poi che la risoluzione possa dipendere anche dalla mancanza di effettiva convivenza per oltre tre anni, circostanza che non si comprende a questo punto perché mai una delle parti dovrebbe avere interesse ad eccepire, potendo comunque risolvere unilateralmente il rapporto, mentre appare superflua la disposizione sui diritti nell'attività di impresa, suscita vive perplessità la deroga al diritto dei patti successori.

Quanto al disegno di legge n. 314, d'iniziativa del senatore Barani, esso non introduce un nuovo istituto ma individua dei diritti e dei doveri derivanti da una convivenza stabile di almeno tre anni così come disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989.

Anche qui però vi sono numerose disposizioni poco chiare, in particolare l0ªrticolo 6 che prevede contraddittoriamente la successione del convivente in un contratto di locazione già risolto.

Egli ritiene in definitiva che le disposizioni in materia di convivenza debbano essere oggetto di un'attenta riflessione diretta in particolare a rendere l'intervento normativo per quanto possibile snello.

Conclude manifestando l'opinione che l'esame dei disegni di legge in materia di matrimonio egalitario e di quelli in materia di disciplina della convivenza debba proseguire disgiuntamente.

Dopo brevi interventi su tale ultimo punto della correlatrice CIRINNÀ *(PD)*, del senatore BARANI *(GAL)* e del senatore LO GIUDICE *(PD)*, il presidente PALMA invita i colleghi ad una riflessione sull'opportunità di proseguire l'iter congiuntamente ovvero di disgiungere l'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(114) ***PALMA e CALIENDO. – Disposizioni per il contrasto della tensione detentiva***
(Rinvio del seguito dell'esame)

La senatrice GINETTI *(PD)*, i senatori BARANI *(GAL)* e CAPPELLETTI *(M5S)* chiedono di poter intervenire in discussione generale nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(110) ***PALMA e CALIENDO. – Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio***
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore, senatore CASSON *(PD)*, segnala la prossima assegnazione alla Commissione del disegno di legge n. 735, recante modifiche alla parte generale del codice penale, il cui esame potrebbe essere opportunamente congiunto con quello del disegno in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 547

Il relatore, senatore TORRISI *(PdL)*, ricorda che nella seduta precedente era stata sollevata l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni informali, e che i senatori erano stati invitati a segnalare nella seduta di oggi i soggetti da audire.

Il presidente PALMA manifesta viva perplessità sull'opportunità di svolgere audizioni, in considerazione della limitatezza dell'oggetto del disegno di legge.

Il senatore CALIENDO *(PdL)*, primo firmatario del disegno di legge ricorda che la questione delle audizioni era stata sollevata dal senatore Falanga, che aveva segnalato l'opportunità di ascoltare i rappresentanti dei costruttori e dei professionisti dell'intermediazione immobiliare.

Egli non aveva condiviso tale impostazione, dal momento che il disegno di legge in questione ha una portata limitata, diretta a garantire l'effettività di un obbligo già adesso imposto dalla legge; tuttavia aveva ritenuto che, qualora si fossero ascoltati i rappresentanti delle categorie indicate dal senatore Falanga sarebbe stato necessario ascoltare anche i rappresentanti dei consumatori.

I senatori LUMIA *(PD)*, BUCCARELLA *(M5S)*, CAPPELLETTI *(M5S)* e ALBERTINI *(SCpI)* concordano circa la non necessità dello svolgimento di audizioni informali.

IN SEDE REFERENTE

(112) ***PALMA. – Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 giugno scorso.

Si apre la discussione generale.

Il presidente PALMA *(PdL)*, intervenendo in qualità di presentatore del disegno di legge, ribadisce in primo luogo il suo ringraziamento al relatore Casson per averne correttamente illustrato il testo, che era stato oggetto di letture disinformate e malevole da parte di numerosi organi di stampa, in particolare per quanto riguarda la disposizione di cui all'articolo 3.

Egli ricorda che il disegno di legge nasce in primo luogo da un vuoto normativo prodottosi a seguito della riforma dell'ordinamento giudiziario approvata nel 2004 e modificata nel 2006; infatti, la tipizzazione degli illeciti disciplinari dei magistrati introdotta con tale normativa ha lasciato sostanzialmente privo di sanzione il comportamento del magistrato che rilasci dichiarazioni che, nel contesto in cui avvengono, siano suscettibili di far venire meno la fiducia nella sua imparzialità.

La necessità di colmare tale vuoto è stata più volte rilevata dal Consiglio superiore della magistratura e anche dallo stesso presidente della Repubblica in quanto vertice dell'organo di autogoverno dei magistrati.

L'articolo 2, poi, intende chiarire e limitare l'ambito di quella procedura del tutto eccezionale – perché destinata oltre tutto ad incidere sul principio costituzionale dell'inamovibilità dei giudici – del trasferimento d'ufficio, precisando in maniera inequivocabile che deve esser determinato da fatto non dipendente dalla volontà del magistrato; si è inteso in tal modo evitare l'uso surrettizio dell'istituto del trasferimento d'ufficio a fini disciplinari, una pratica questa che determina oggettivamente una lesione del diritto di difesa del magistrato incolpato di un illecito disciplinare.

Da questa disposizione discende l'articolo 3 – quello che aveva dato luogo a illazioni giornalistiche determinate da una lettura totalmente errata e disinformata – che sospende i procedimenti attualmente in corso per trasferimento d'ufficio, proprio per consentire al Ministro della giustizia e al Procuratore della Corte di cassazione di valutare se ad essi non debbano invece essere applicate le disposizioni e le guarentigie derivanti dall'esercizio dell'azione disciplinare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(398) ***CASSON ed altri. – Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile***
(Rinvio del seguito dell'esame)

I senatori CASSON *(PD)*, LUMIA *(PD)* e la senatrice GINETTI *(PD)* chiedono di intervenire in discussione generale nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(580) ***FALANGA ed altri. – Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il senatore LUMIA *(PD)* interviene per precisare che il Gruppo del Partito Democratico non si è espresso nell'Ufficio di Presidenza di giovedì scorso, come risulta da alcune dichiarazioni di stampa, a favore dell'esame del disegno d legge in titolo. Infatti, preso atto che il presidente Palma aveva rilevato una posizione favorevole di parlamentari campani del Partito Democratico, egli si era riservato di compiere una valutazione all'esito di un confronto all'interno del Gruppo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CASSON *(PD)* esprime vive perplessità in ordine all'opportunità dell'intervento legislativo in titolo.

Egli osserva come il testo unico delle disposizioni in materia edilizia disciplini opportunamente la distinzione degli abusi edilizi in tre categorie, prevedendo la sanabilità di quelli meno gravi e l'obbligo di demolizione per gli altri.

Poiché tra questi ultimi vi è la categoria di quelli che costituiscono reato, e per i quali dunque è previsto un procedimento giudiziario, è del tutto naturale che la sentenza di condanna rappresenti titolo esecutivo per la demolizione.

Il senatore BARANI *(GAL)* esprime il suo più vivo apprezzamento per il disegno di legge in titolo, rilevando come la contrarietà del Partito Democratico manifesti in pieno un orientamento ideologico massimalista che non tiene conto dei reali bisogni degli individui.

L'oratore sottolinea l'ipocrisia di chi finge di ignorare che l'abusivismo non può che manifestarsi per effetto della tolleranza o della connivenza delle autorità amministrative.

Quando ciò avviene per favorire interventi di natura speculativa, quali la costruzione di grandi strutture ricettive o di seconde case di lusso,

non vi è dubbio che la demolizione e il ripristino delle condizioni dei luoghi appaiano giustificate; non così quando gli interventi di demolizione colpiscono edifici costruiti come prima casa da soggetti bisognosi, che hanno investito i propri risparmi e il proprio futuro su queste case sentendosi in qualche modo garantiti dall'atteggiamento dell'autorità amministrativa.

Nel caso della Campania, poi, il problema è stato in buona parte causato da interventi legislativi regionali che hanno impedito ai cittadini di questa Regione di rimettersi nella legalità in occasione degli ultimi due interventi di condono edilizio.

La senatrice GINETTI *(PD)* ritiene che la problematica sollevata dal disegno di legge in titolo non possa essere affrontata prescindendo dalla necessità di garantire una cultura della legalità.

La salvaguardia non solo di questo fondamentale principio, ma anche dell'integrità del territorio, è un dovere delle amministrazioni locali, la cui inadempienza deve essere sanzionata e non può essere portata a giustificazione dei cittadini che commettono gli abusi, tanto più in considerazione del fatto che negli ultimi anni c'è stato uno sforzo di semplificare la legislazione in questa materia, attraverso l'introduzione della «dichiarazione inizio attività» e, nel decreto-legge appena approvato dal Governo, del principio del silenzio-assenzo.

Il senatore BUCCARELLA *(M5S)*, pur comprendendo che alla radice del disegno di legge vi sono situazioni di sofferenza e di disagio sociale, ritiene indispensabile far prevalere il principio di legalità, ed esprime pertanto una valutazione complessivamente negativa della sua parte politica sul disegno di legge in esame.

Il senatore DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*, pur associandosi alle considerazioni dei colleghi del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle, fa presente che la situazione della Campania presenta profili di grande delicatezza, che vanno affrontati senza pregiudiziali di tipo ideologico.

La vastità del fenomeno dell'abusivismo edilizio nella regione determina certamente un'emergenza sociale che non può essere ignorata dal legislatore .

Tuttavia non si può nemmeno ignorare che questa stessa vastità del fenomeno ha determinato negli anni una situazione di dissesto del territorio campano che rappresenta un gravissimo pericolo per l'ambiente e per i cittadini: si pensi all'immane tragedia avvenuta quindici anni fa a seguito dell'esondazione del fiume Sarno, che provocò oltre duecento morti e che fu causata proprio dal dissesto idrogeologico provocato dalla edificazione di aree dove non si sarebbe mai dovuto costruire.

Il presidente PALMA *(PdL)*, intervenendo in discussione generale, fa in primo luogo presente al senatore Lumia che, quale che sia la posizione

assunta dal Gruppo del Partito Democratico in ordine a questo disegno di legge, non vi è dubbio che i senatori campani aderenti a tale partito sono sicuramente consapevoli della gravità del problema, tanto che hanno presentato un disegno di legge su questa stessa materia.

Fa poi presente al senatore Buccarella come nel recente convegno di Ischia anche il Movimento 5 Stelle abbia mostrato di essere consapevole di una necessità di un intervento sulla questione dell'abusivismo in Campania.

Il richiamo da lui formulato alle posizioni espresse dagli esponenti locali del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, vuole esprimere la sua condivisione con quanto testè affermato dal senatore De Cristofaro circa la necessità di non affrontare la questione in maniera ideologica.

In proposito egli fa presente alla senatrice Ginetti che le considerazioni da lei espresse, che sono del tutto condivisibili, devono però tener conto di una situazione le cui dimensioni – anche per effetto di due leggi regionali poi abrogate dalla Corte costituzionale, che hanno impedito ai cittadini campani di accedere ai condoni – hanno raggiunto proporzioni difficilmente immaginabili da chi non conosca la situazione in prima persona.

Ci si trova infatti in presenza di settantamila ordini di demolizione, e di un numero triplo di procedimenti avviati.

Qualora anche solo una parte di queste demolizioni dovesse riferirsi ad interi edifici, la loro esecuzione determinerebbe l'abbattimento di unità abitative equivalenti alle dimensioni di Napoli, senza alcuna possibilità di eliminare le macerie e di dare alloggio alle persone che perderebbero la casa.

La conseguenza di tale situazione è che, di fatto, le demolizioni non sono più di cinquanta all'anno, e proprio per questo assumono carattere di estrema arbitrarietà.

Ciò avviene soprattutto per effetto delle demolizioni ordinate dal giudice, in quanto queste, conseguendo automaticamente dalla condanna penale, seguono un mero criterio cronologico.

Riportando invece anche l'esecuzione di queste demolizioni alla prudente valutazione del prefetto in quanto responsabile dell'ordine pubblico, è possibile stabilire altri criteri di priorità che da un lato consentano la demolizione dei manufatti più pericolosi – come nell'esempio di Sarno ricordato dal senatore De Cristofaro – e dall'altro evitino il prodursi di situazioni particolarmente dolorose, come quelli che negli ultimi mesi hanno già provocato due suicidi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedì 18 giugno 2013

Plenaria

7ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Giro.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(817) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore RAZZI *(PdL)* illustra il provvedimento in titolo, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013 che è stato approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati.

Evidenzia come la Lituania sia un paese, in progressiva crescita, pieno di entusiasmi e di iniziative, per certi versi assai più civile ed in linea con le scommesse contemporanee del nostro Paese.

Infatti, mai come ora i due paesi hanno necessità di rapporti diplomatici stabili, dal momento che la Lituania si vede meta addirittura di giovani italiani che vi si recano in cerca di prospettive lavorative.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Il sottosegretario GIRO sottolinea come la firma del Trattato bilaterale in materia di rappresentanze diplomatiche chiuda un'annosa controversia immobiliare tra l'Italia e la Lituania che durava da più di vent'anni

e che costituiva un persistente elemento di spiacevole attrito nei rapporti tra i due Paesi. Tra l'altro il contenzioso immobiliare con l'Italia era l'unico rimasto ancora pendente tra la Lituania e i Paesi dove si erano verificate situazioni analoghe (tra cui Francia, Germania, Russia e Svezia).

La ratifica dell'atto internazionale in esame rafforzerà ulteriormente la fruttuosa collaborazione instaurata tra i due Paesi sia a livello bilaterale che in ambito UE, rappresentando un'ulteriore tappa nel consolidamento dei legami di amicizia tra i due popoli.

Ricorda al riguardo che la Lituania, a partire dal 1º luglio 2013, assumerà la Presidenza semestrale dell'Unione Europea, ragione per cui il Governo ritiene che una rapida conclusione dell'*iter* di ratifica dell'Accordo possa rappresentare un gesto di importante sostegno e amicizia dell'Italia in un momento storico per la Repubblica baltica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(816) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore CASINI *(SCpI)* illustra il provvedimento in titolo recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012 che è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Evidenzia che il provvedimento è finalizzato a normalizzare i rapporti tra Italia e San Marino, su temi così delicati come la doppia imposizione e lo scambio di informazioni in materia fiscale.

Esprime soddisfazione sul fatto che i due paesi abbiano alla fine superato i tanti ostacoli e le tante battute d'arresto che l'approvazione dell'Accordo ha incontrato in questi anni.

Ricorda che il percorso di approvazione alla Camera dei deputati si è concluso con grande rapidità con il voto unanime dell'Assemblea, 525 voti favorevoli su 525 presenti, e auspica che ciò possa ripetersi con analoghe modalità anche al Senato.

Si sofferma su quella che ritiene una delle parti più significative del testo, e cioè l'accordo sullo scambio di informazioni. La nuova formulazione del testo mira a rendere più penetrante la collaborazione in campo fiscale, prevedendo che lo Stato oggetto di una richiesta utilizzi i poteri a sua disposizione anche qualora le informazioni in questione non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni. Lo Stato richiesto non potrà rifiutare di fornire le informazioni con la sola motivazione che esse siano detenute

da una banca, da un'istituzione finanziaria o da soggetti similari. Ciò comporta una forte riduzione della portata del segreto bancario. Una clausola esclude peraltro alcuni benefici reciproci qualora lo scambio di informazioni non sia adeguatamente applicato. In questo modo San Marino consolida il suo percorso di rientro a pieno titolo nella *white list* delle organizzazioni internazionali proseguendo un percorso di riforme avviato da diversi anni, con l'eliminazione delle società anonime, il contrasto agli illeciti tributari e le aperture in termini di rogatorie e di assistenza giudiziaria. Questa nuova legittimazione produrrà benefici a San Marino ma anche a tutto il tessuto produttivo delle Marche e dell'Emilia Romagna, facilitando gli investimenti per le infrastrutture e le imprese che operano in quei territori.

Sul tema della collaborazione e della trasparenza ci sono i benefici maggiori anche per l'Italia nel suo complesso. L'Italia a seguito della ratifica della Convenzione perderà circa 3 milioni d'euro l'anno di prelievo fiscale, ma lo scambio d'informazione sarà uno strumento formidabile, per il nostro Paese, per far emergere quelle vere e proprie piaghe sociali che sono l'evasione e l'elusione fiscale.

Sottolinea come al vertice europeo di fine maggio si sia parlato anche di questi temi. L'Unione europea si è impegnata a modificare la direttiva sulla cooperazione amministrativa tra i diversi Stati per ricomprendere nello scambio automatico di informazioni tutte le forme di reddito, e si è anche impegnata a sostenere questo principio in tutte le sedi internazionali, oltre che nelle sedi bilaterali. Proprio in questi giorni il Commissario europeo al fisco, Semeta, partendo proprio da San Marino, ha iniziato un giro pre-negoziale per chiedere la collaborazione fiscale a paesi vicini ed amici dell'Unione.

Evidenzia come resti da risolvere la questione dei lavoratori transfrontalieri.

A San Marino lavorano più di 6 mila cittadini italiani, che rappresentano circa il 30 per cento della forza lavoro complessiva. Questi lavoratori sono sottoposti a una situazione fiscale intollerabile e iniqua, anche per l'imposta introdotta nel 2011 dalla Repubblica del Titano.

La Convenzione precisa, all'articolo 15, che i due Stati contraenti convengono di applicare il sistema di tassazione concorrente, con tassazione definitiva nello Stato di residenza. L'Italia assoggetterà a tassazione il reddito lordo dei lavoratori frontalieri residenti in Italia conseguito nella Repubblica di San Marino con modalità stabilite da una legge ordinaria. Auspica una rapida approvazione di tale legge ordinaria, anche in considerazione del fatto che il Governo ha già assunto un impegno formale in questo senso.

Per le ragioni esposte, invita la Commissione a conferire mandato a riferire favorevolmente in Assemblea su questo provvedimento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Paolo ROMANI *(PdL)* apprezzando la relazione, chiede al rappresentante del Governo notizie sulle ragioni che hanno ritardato la regolarizzazione dei rapporti con San Marino. Chiede anche se nelle trattative con San Marino si sia discusso anche dell'area di insediamento industriale che dovrebbe sorgere in un territorio a cavallo tra i due Paesi.

Il senatore MICHELONI *(PD)* sollecita il Governo ad assumere provvedimenti anche per quanto riguarda i lavoratori transfrontalieri italiani in Svizzera, che ammontano a circa cinquantamila, anche in considerazione della volontà espressa da parte svizzera di ridiscutere gli accordi con l'Italia. Chiede in particolare se, in attesa che la questione possa essere risolta in sede di Unione europea, non sia opportuno che il nostro Paese si doti di una legislazione generale sui lavoratori transfrontalieri.

Il senatore ORELLANA *(M5S)* apprezza la relazione svolta e si associa alle richieste di chiarimenti sui motivi che hanno ritardato la stipula dell'Accordo. Chiede se il Governo abbia già fatto una stima sul possibile recupero di gettito fiscale derivante dall'Accordo, in particolare grazie allo scambio di informazioni tra le amministrazioni finanziarie e se valuti sufficienti gli strumenti previsti nel caso in cui tale scambio di informazioni si interrompa.

Il senatore CORSINI *(PD)* auspica una rapida ratifica dell'Accordo e si associa alle richieste di chiarimento sul forte ritardo nella regolarizzazione dei rapporti tra i due Stati.

Il sottosegretario GIRO, auspicando la rapida approvazione del provvedimento, sottolinea come sia formulato secondo i criteri vigenti in ambito OCSE.

Brevemente ripercorre il difficile e lungo percorso di conclusione dell'Accordo con San Marino.

Sottolinea come la ratifica degli atti in questione completerà il quadro giuridico dello scambio di informazioni in materia fiscale tra l'Italia e San Marino, aprendo la via ad una collaborazione bilaterale secondo gli standard internazionali.

Ricorda come la firma del Protocollo modificativo della Convenzione è stata apposta con l'esplicito assenso del Ministero dell'Economia, a riconoscimento di significativi progressi in campo normativo compiuti nel frattempo dalla Repubblica di San Marino.

Sottolinea come l'Accordo risponda indubbiamente ad una priorità strategica della politica estera sammarinese, la cui economia è strettamente connessa a quella italiana, in particolare nelle Regioni limitrofe e che, al momento, lamenta una marcata penalizzazione degli scambi.

Conferma il vivo auspicio del Governo per una rapida e positiva conclusione dell'esame del provvedimento che, oltre a costituire un adempimento di un impegno sottoscritto, verrebbe a ripristinare l'equilibrio complessivo sui temi fiscali.

Sottolinea l'importanza delle questioni che riguardano i lavoratori transfrontalieri, che coinvolgono in particolare la Svizzera, la Francia e il Principato di Monaco.

Ricorda che Italia e Svizzera stanno negoziando da anni un protocollo di modifica degli accordi esistenti e che dal 2012 è attivo un gruppo italo-svizzero, composto da funzionari delle rispettive amministrazioni finanziarie, con il compito di esaminare le questioni pendenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (n. COM (2013) 197 definitivo)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno 2013.

Il relatore RUSSO *(PD)* illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievo.

Il senatore ORELLANA *(M5S)*, condivide la proposta del relatore, chiedendo di precisare il riferimento normativo relativo al principio di non respingimento nelle operazioni marittime.

Il relatore RUSSO *(PD)* accetta la proposta di integrazione.

La Commissione, dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, conferisce mandato al relatore ad esprimere osservazioni favorevoli con rilievi (pubblicate in allegato al presente resoconto).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle linee programmatiche e di indirizzo italiane in relazione al prossimo Consiglio europeo sulla Difesa, che avrà luogo nel mese di dicembre 2013

Il presidente CASINI propone che anche la Commissione Esteri avvii un'indagine conoscitiva sui temi in oggetto, come già deliberato dalla Commissione Difesa e dalla Commissione delle Politiche europee. Il Consiglio europeo di dicembre è infatti un appuntamento di grande rilevanza per lo sviluppo della politica estera dell'Unione europea. Il programma dell'indagine dovrà prevedere lo svolgimento di audizioni dei responsabili

dei ministeri interessati, dei rappresentanti delle istituzioni comunitarie coinvolte, di esperti e studiosi della materia.

Propone quindi di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione a svolgere la suddetta indagine conoscitiva.

La Commissione, unanime, delibera favorevolmente sulla proposta del Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Raccogliendo sollecitazioni provenienti da diversi senatori il presidente CASINI annuncia che chiederà alla ministro Bonino di riferire in Commissione sulla situazione siriana.

La seduta termina alle ore 16,05.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2013) 197 DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato l'atto in titolo, premesso che:

la presente proposta di regolamento è stata segnalata dal Governo, ai sensi della legge n. 234 del 2012, tra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale;

il provvedimento ha lo scopo di riunire in un unico strumento giuridico disposizioni di diritto internazione e dei diritto dell'Unione, per definire regole di comportamento comune nello svolgimento di operazioni marittime, superando le possibili diversità d'interpretazione tra i diversi Stati;

la Corte di Giustizia ha ritenuto che l'introduzione di tale normativa con una decisione del Consiglio (2010/252/UE), adottata con la cd. procedura di «comitatologia», fosse lesiva delle prerogative del Parlamento europeo;

il provvedimento in esame, per la cui adozione è prevista la procedura legislativa ordinaria, costituisce un riconoscimento delle competenze legislative del Parlamento europeo, e rappresenta dunque un elemento di rafforzamento, in un tema così delicato, della componente parlamentare europea nel suo complesso, anche sul versante dei parlamenti nazionali;

tenuto conto che:

la Commissione europea, nel redigere la nuova proposta di regolamento, ha preso in considerazione gli sviluppi legislativi e giurisprudenziali più recenti, tra cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Hirsi Jamaa e altri c. Italia, nella quale la Corte ha ribadito l'esigenza di tutelare i diritti fondamentali dei soggetti intercettati in mare e il principio di non respingimento nelle operazioni marittime ai sensi dell'articolo 4, specificatamente ai commi 4 e 5, della citata proposta di regolamento;

si pronuncia in senso favorevole con la seguente osservazione:

l'articolo 10 del provvedimento, in tema di sbarchi, stabilisce che in caso di operazioni condotte in alto mare, quando non sia possibile operare lo sbarco nel paese di partenza dell'imbarcazione, lo sbarco deve avvenire nel paese cui appartiene l'unità di soccorso. Tale criterio non valo-

rizza il principio di solidarietà tra i diversi paesi nel controllo delle frontiere marittime esterne, e non costituisce un incentivo ad una maggiore partecipazione alle operazioni congiunte. Per l'individuazione del luogo di sbarco il criterio della nazionalità delle unità impiegate dovrebbe essere sostituito con un criterio di carattere territoriale, costituito ad esempio dalle zone SAR (zona di ricerca e soccorso) di competenza dei diversi Stati costieri (in conformità alle Convenzioni IMO vincolanti per l'Italia e per la maggioranza degli Stati membri UE).

BILANCIO (5ª)

Martedì 18 giugno 2013

Plenaria

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(587) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013***
(Parere alla 14ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 giugno scorso.

Il sottosegretario GIORGETTI consegna una nota del Governo, con la quale si dà riscontro alle osservazioni avanzate dal Relatore, che è messa a disposizione dei senatori.

Il relatore LAI *(PD)* si riserva di elaborare una bozza di parere, anche tenendo conto delle precisazioni testé fornite.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(588) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013***
(Parere alla 14ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 giugno scorso.

La senatrice LEZZI *(M5S)* chiede un chiarimento al Governo circa gli effetti finanziari dell'intervento sulla tassa di stazionamento degli aeromobili, contenuto nell'articolo 9. Ritiene in particolare necessario acquisire precise indicazioni rispetto al gettito pregresso del tributo ed ai possibili maggiori oneri derivanti da un ampliamento dell'area di esenzione dallo stesso.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che saranno fornite puntuali indicazioni, unitamente a quelle già richieste dal relatore Mandelli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(589) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno***

(Parere alle Commissioni 3ª ed 8ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore SANTINI *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire e con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, propone dunque l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(783) ***Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale***

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore MANDELLI *(PdL)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento all'articolo 3, le modifiche introdotte al decreto legislativo n. 192 del 2005 («Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia») appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi per le pubbliche amministrazioni, in quanto prevedono che il citato decreto n. 192 si applichi anche all'edilizia pubblica e dispongono un coinvolgimento da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome.

In merito all'articolo 5, capoverso «Art. 4-*bis*», comma 3, lettera *b)*, chiede conferma che, all'interno dei piani d'azione finalizzati ad aumentare il numero degli edifici ad energia quasi zero, verranno anche individuate le misure finanziarie, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento, poi, al capoverso «Art. 4-*ter*», comma 2, occorre acquisire rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse, che saranno d'ora innanzi poste a copertura anche di nuovi fabbisogni di garanzia, rispetto alle già previste esigenze di copertura dei rischi connessi ai finanziamenti per la realizzazione di reti di teleriscaldamento; a tale riguardo, si richiede anche l'acquisizione di elementi informativi circa l'effettiva possibilità di escussione delle garanzie.

Per quanto concerne l'articolo 6, chiede conferma dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica connessi al capoverso «Art. 6», commi 6 e 9, valutando, al riguardo, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria; inoltre, al medesimo capoverso, appare suscettibile di determinare nuovi oneri il comma 12, lettera *d)*, istitutivo di un sistema informativo connesso al catasto degli edifici.

Relativamente all'articolo 8, chiede informazioni volte ad escludere che le nuove attività poste in capo alle regioni e alle province autonome siano compatibili con l'invarianza di oneri e con l'utilizzo delle sole risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Analoga richiesta riguarda l'articolo 12, comma 2.

Chiede poi delucidazioni sugli effetti dell'articolo 15, la cui portata normativa e finanziaria non risulta evidente. Occorre poi acquisire conferma che le attività indicate nell'articolo 17, comma 2, siano compatibili con il solo ricorso alle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Segnala inoltre che l'articolo 18, comma 1, prevede, tra l'altro, l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 192 del 2005 (che reca una clausola di neutralità finanziaria), in contraddizione con l'articolo 10 del decreto in esame, sostitutivo del medesimo articolo 14. Da ultimo, in relazione all'articolo 21, sembra carente la copertura (per circa 368 milioni di euro) in rapporto al 2024, in violazione dell'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, che impone la puntuale indicazione della copertura, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme. In relazione, poi, all'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione del Trattato con la Libia, si rappresenta che, trattandosi di risorse in conto capitale, il loro utilizzo per finalità di natura corrente (minori entrate correnti) rappresenta una dequalificazione della spesa. Peraltro, un problema di dequalificazione della spesa e di profili di erogazione presumibilmente più accelerati si pone anche in rapporto all'utilizzo, come copertura per il 2015, di 41 milioni di euro del fondo speciale di conto capitale accantonato presso il Ministero dell'ambiente (comma 3, lettera *e)*).

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 8 del 2013 del Servizio del bilancio.

La senatrice LEZZI *(M5S)*, prendendo spunto dal riferimento della relazione illustrativa circa l'esistenza di una procedura di infrazione della Commissione Europea in materia di efficienza energetica degli edifici, chiede al Governo conferma che allo stato non vi siano oneri già esistenti per la finanza pubblica, derivanti proprio da tale condizione di inadempienza.

Il sottosegretario GIORGETTI, apprezzata l'ampia e articolata relazione, si riserva di fornire i diversi chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 18 giugno 2013

Plenaria

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Coldiretti il dottor Sergio Marini, il dottor Domenico Buono e l'avvocato Gaetano Varano; in rappresentanza della Confagricoltura il dottor Mario Guidi e l'avvocato Giorgio Buso e in rappresentanza della Confederazione Italiana Agricoltori il dottor Massimo Bagnoli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili: audizione di rappresentanti della Confederazione italiana agricoltori (CIA), di Confagricoltura e della Coldiretti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 giugno scorso.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce i temi dell'indagine.

Il dottor GUIDI, in rappresentanza di Confagricoltura e della Confederazione italiana agricoltori (CIA), illustra un documento che consegna alla Presidenza, rimarcando in primo luogo che la novità più rilevante, contenuta nella disciplina dell'IMU rispetto al previgente regime ICI, è consistita nella autonoma imponibilità dei fabbricati rurali (strumentali o succedanei), il cui valore era invece originariamente compreso nella rendita catastale del terreno agricolo. Ricorda infatti che, nell'ambito del previgente regime fiscale, si teneva conto della qualificazione, civilistica ed economica, del fabbricato rurale come pertinenza del terreno agricolo.

Evidenzia quindi che l'introduzione dell'IMU ha comportato un notevole aumento della pressione fiscale sugli immobili agricoli, ricordando peraltro che lo stesso Governo aveva quantificato in circa 210 milioni di euro (risultanti dal prelievo sui terreni e sui fabbricati strumentali) il limite massimo del carico impositivo. Era stata infatti introdotta una clausola di salvaguardia, in base alla quale si sarebbe dovuto procedere alla modifica delle aliquote applicabili agli immobili agricoli, per garantire che il gettito complessivo non superasse, per il 2012, gli importi previsti dal Ministero dell'economia. Dopo aver lamentato la mancata operatività di tale clausola, ritiene opportuno porre a confronto le stime del gettito ai fini dell'IMU derivante dal settore agricolo con i risultati effettivi del prelievo. In particolare, rileva che il gettito effettivo per il 2012 (con riferimento ai terreni agricoli e i fabbricati rurali) è pari a 684 milioni di euro rispetto ai 528 stimati inizialmente al momento dell'introduzione dell'IMU. Il riscontrato gettito aggiuntivo dimostra quindi come sia particolarmente consistente il contributo che il legislatore tributario ha chiesto al comparto agricolo.

Ricorda inoltre che l'iscrizione dei fabbricati rurali nel catasto urbano, prevedendo l'assegnazione di specifiche categorie catastali, ne comporterà una non trascurabile rivalutazione ai fini fiscali. In secondo luogo, occorre tener conto delle problematiche connesse al nuovo accatastamento dei fabbricati rurali, che hanno fatto sorgere l'esigenza di una riapertura dei termini inizialmente previsti. Segnala poi alla Commissione l'esigenza che, nel riprendere l'esame della delega fiscale già discussa nella scorsa legislatura, si realizzi una riforma catastale che conferisca maggiore importanza agli elementi reddituali del proprietario dell'immobile, tenendo conto anche dell'ISEE.

Nel valutare un intervento più complessivo sulla fiscalità immobiliare, sottolinea la proposta di ripristinare il previgente sistema impositivo dell'ICI, che consentiva di tassare i fabbricati rurali insieme con i terreni agricoli.

Infine richiama criticamente l'eliminazione della possibilità, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (singoli e associati), di pagare in misura ridotta l'imposta di registro sui trasferimenti a titolo oneroso aventi per oggetto terreni agricoli e fondi rustici. Infatti, le predette agevolazioni sono state circoscritte, in base a una norma intro-

dotta nel 2009, ai soli soggetti iscritti alle forme previdenziali del settore e riferite ai soli trasferimenti dei terreni a destinazione agricola. Inoltre, con il decreto legislativo n. 23 del 2011, si è prevista la revisione della tassazione sui trasferimenti a titolo oneroso di tutti i beni immobili, uniformando, a partire dal 1º gennaio 2014, nella misura fissa del 9 per cento (rispetto al precedente 1 per cento) l'aliquota dell'imposta di registro applicabile a tale categoria di atti, anche quando essi abbiano per oggetto il trasferimento di terreni agricoli. Dalla stessa data sono soppresse tutte le esenzioni e agevolazioni previste in leggi speciali: di conseguenza dal prossimo anno anche i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli di professione, iscritti ai fini previdenziali, non potranno più fruire della riduzione delle imposte sui trasferimenti. Rimarca come si tratti di una misura dannosa per il settore, con effetti negativi sul valore di mercato degli immobili, e come sarebbe quindi necessario un intervento del legislatore per ripristinare, almeno in parte, il previgente regime agevolativo.

L'avvocato VARANO ritiene opportuno svolgere il proprio intervento prendendo in esame le singole categorie di soggetti che operano nel settore agricolo, sottoponendo alla Commissione una serie di dati numerici. In primo luogo vi sono più di sei milioni di contribuenti che dichiarano un reddito domenicale, mentre il totale di coloro che fruiscono degli incentivi previsti dalla politica agricola comune – differenziati per singoli settori – è pari a 1,4 milioni. Coloro che hanno una partita IVA per attività agricole sono 1,2 milioni e risultano meno di 900.000 imprese iscritte nei registri delle Camere di Commercio. Infine sono circa 460.000 i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che esercitano in via prevalente un'attività agricola, iscritti alla previdenza agricola.

Sottolinea che i numeri da lui forniti impongono al legislatore tributario l'esigenza di prestare una maggiore attenzione ai soggetti operanti nel settore. Inoltre il già citato innalzamento dall'1 al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta di registro, applicabile ai trasferimenti dei terreni agricoli, costituisce da un lato, una misura depressiva per il settore e, dall'altro, un'indebita agevolazione per tutti gli eventuali acquirenti che non esercitino attività agricola, per i quali l'aliquota attualmente prevista è pari al 18 per cento.

Dopo aver segnalato l'aliquota dell'accisa applicabile ai consumi di gasolio nelle serre, ricorda che un elemento positivo della disciplina dell'IMU consiste nel distinguere la misura dei coefficienti di rivalutazione dei terreni in base al soggetto proprietario, a seconda che si tratti di coltivatori diretti o imprenditori professionali. Rammenta inoltre che nella delega fiscale esaminata nella scorsa legislatura era contenuto un principio in base al quale i comuni avrebbero potuto ridurre le aliquote dell'IMU fino allo 0,2 per cento in favore delle microimprese. Auspicando che tale previsione possa essere ripresa dalla Commissione, ritiene opportuno richiamarne il grande impatto economico nei confronti di una vasta platea di contribuenti che potrebbe rappresentare il 95 per cento delle imprese agricole.

Infine evidenzia che la sospensione dell'IMU anche sui terreni e sui fabbricati rurali ha ingenerato nel settore l'aspettativa verso un riequilibrio del carico fiscale su tali immobili. Ritiene quindi necessario che il legislatore faccia quanto prima chiarezza sulle reali prospettive di intervento.

Il presidente Mauro Maria MARINO ribadisce l'obiettivo della Commissione di provvedere alla revisione dell'intera disciplina concernente la fiscalità immobiliare, non limitandosi a singoli tributi, sia pure di estremo rilievo, come l'IMU. Per tale motivo si è deciso di prevedere un ampio ciclo di audizioni per raccogliere tutti i contributi ritenuti opportuni. Finora è emersa la comune esigenza di riprendere l'esame della delega fiscale discussa nella scorsa legislatura e a tal proposito fa presente che la Presidenza della VI Commissione della Camera lo ha informato del fatto che un progetto di legge che riproduce il testo già nella scorsa legislatura sarà esaminato a partire dalla prossima settimana, con l'obiettivo di concluderne l'*iter* in tempi ragionevolmente brevi. A tal fine, segnala la disponibilità a svolgere un lavoro comune, d'intesa con la Presidenza della Commissione finanze della Camera, per orientare i lavori di redazione del testo della delega.

Il dottor BUONO richiama l'attenzione della Commissione su alcune questioni di carattere tecnico. Come già evidenziato nei precedenti interventi, l'autonoma imponibilità dei fabbricati rurali, ai fini dell'IMU, rappresenta una novità assoluta, che riguarda peraltro solo la disciplina di tale tributo e non è invece presente nella struttura di altre imposte, come quella di registro e quella sui redditi. Ricorda infatti che il principio della non autonoma imponibilità dei fabbricati rurali era giustificato dal fatto che nel comparto agricolo è il fabbricato a essere ritenuto una pertinenza rispetto al terreno, diversamente da quanto accade tuttora per la disciplina fiscale di altre attività di impresa, come quella industriale e quella artigianale, nel presupposto che il terreno stesso sia il principale bene produttivo dell'attività agricola.

Ricorda, inoltre, che l'aver esteso anche alle società la qualifica di soggetti che esercitano l'impresa agricola in forma professionale aveva costituito un importante stimolo all'aggregazione, contro il più volte denunciato problema del nanismo imprenditoriale.

La senatrice BERTUZZI *(PD)* rileva che gli interventi svolti hanno fatto emergere una serie di profili critici già in parte anticipati nella scorsa legislatura. Per quanto riguarda il comparto agricolo, non si è tenuto conto che il terreno non è solo il principale fattore produttivo ma rappresenta anche l'oggetto degli investimenti finanziari effettuati dall'agricoltore. Inoltre, nel modulare il carico impositivo, non si è tenuto conto dell'effettiva capacità contributiva dei soggetti, ancorata al reddito effettivamente generato. Anche sulla scorta delle considerazioni svolte dai rappresentanti dell'Agenzia delle entrate e della Banca d'Italia, i quali hanno evidenziato le crescenti distorsioni venutesi a creare nella fiscalità immobiliare, *in pri-*

mis per la mancata riforma del catasto, ritiene fondamentale che le organizzazioni rappresentative del settore agricolo coadiuvino il legislatore nell'individuare i necessari correttivi, per eliminare i persistenti elementi di iniquità che penalizzano un settore nevralgico dell'economia nazionale. A titolo d'esempio, ricorda il persistente ritardo, ormai noto a tutti, con il quale si sta svolgendo il processo di nuovo accatastamento dei fabbricati rurali: non solo esso comporterà un innalzamento del valore fiscale degli immobili, ma determina ulteriori oneri, economici e burocratici, a carico dei proprietari, con la conseguenza che essi preferiscono distruggere l'immobile, in quanto soluzione meno dannosa dal punto di vista economico.

Infine chiede dati sul gettito derivante dall'assoggettamento all'IMU dei fabbricati rurali – fondamentale per l'applicazione della clausola di salvaguardia – nonché sul numero complessivo dei fabbricati che dovranno essere censiti nel catasto urbano.

Il dottor GUIDI segnala in proposito che non sono disponibili stime ufficiali e che, al momento, l'unico dato certo è che ci sono state 290.000 richieste di accatastamento, che non corrispondono al numero dei fabbricati da dichiarare, tenendo conto dei rilevamenti aerei compiuti ai fini della banca dati dell'AGEA.

Conferma il fenomeno per cui gli imprenditori agricoli preferiscono abbattere gli immobili perché dichiararli al catasto costerebbe troppo. Ribadisce quindi l'esigenza di prevedere tempi più lunghi per tale processo.

In merito al livello della tassazione sugli immobili agricoli, occorre tenerne presente la capacità di generare reddito, giacché la principale caratteristica economica dell'attività agricola risiede nella necessità di disporre di un ampio patrimonio fondiario per poter generare un livello di reddito accettabile.

Il dottor BUONO conferma che il processo di accatastamento è ben lungi dall'essere concluso e osserva altresì che anche i rilevamenti aerei, finalizzati a individuare i «fabbricati fantasma», potrebbero tuttavia non consentire di accertare un dato reale. Ritiene quindi opportuno evidenziare in termini critici un elemento strutturale dell'imposizione immobiliare in Italia: si è scelto infatti di sottoporre a tassazione sia il possesso che il trasferimento degli immobili. A suo parere, si tratta di una soluzione profondamente inopportuna che contrasta anche con le più accreditate teorie economiche, che suggeriscono l'alternatività tra tali forme di imposizione. Inoltre la disciplina dell'IMU prevede nella sostanza un'unica aliquota, senza tener conto del reddito prodotto dall'immobile: è evidente come si tratti di un elemento profondamente distorsivo di cui si dovrà tener conto.

Il dottor BAGNOLI evidenzia che la specificità del mondo agricolo rappresenta una risorsa e una ricchezza per il Paese, giudicando quindi necessario che il legislatore tenga conto di tale circostanza. La tassazione sugli immobili, in quanto basata su una componente patrimoniale della ric-

chezza, dovrebbe essere ancorata a opportuni criteri di progressività, assumendo per esempio come parametro quello dell'ISEE. Un ulteriore elemento negativo per il settore agricolo risiede nei costi burocratici derivanti dall'accatastamento dei fabbricati: condivide quindi la richiesta di riaprire i termini per completare tale processo, valutando l'opportunità di prevedere procedure semplificate. Sollecita inoltre un ulteriore intervento del legislatore per risolvere il perdurante contenzioso tra i comuni e gli agricoltori per quanto riguarda il possesso, ai fini dell'ICI, dei requisiti di ruralità degli immobili, rilevando che le misure finora adottate non hanno avuto risultati soddisfacenti. Infine chiede di valutare una sospensione del pagamento della TARES, che rischia di penalizzare ulteriormente l'agricoltura.

Il presidente Mauro Maria MARINO ricorda che il Governo ha preannunciato un prossimo intervento di riordino della fiscalità immobiliare e che si è impegnato a tener conto delle indicazioni che saranno formulate dalla Commissione. Sotto tale profilo sottolinea quindi la rilevanza dei contributi forniti nell'odierna seduta dagli auditi.

Dichiara quindi conclusa l'odierna audizione e comunica che i documenti acquisiti nel corso della seduta saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

I S T R U Z I O N E (7ª)

Martedì 18 giugno 2013

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-00101 del senatore Mazzoni e n. 3-00119 della senatrice Puglisi riguardanti l'erogazione alle scuole paritarie delle risorse accantonate per l'anno 2013. Al riguardo, comunica preliminarmente che, con nota del 21 maggio 2013, il Ministro dell'istruzione ha chiesto un confronto con il Ministro dell'economia per giungere a soluzioni condivise. A giudizio dell'Istruzione, infatti, l'accantonamento operato dalla Ragioneria generale sulle risorse imputate al capitolo 1299 del bilancio del MIUR riguarderebbe fondi non qualificabili alla stregua di trasferimenti alle Regioni, i quali non dovrebbero perciò essere soggetti al meccanismo previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse in questione, assegnate alle Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 47, della legge n. 203 del 2008, sono difatti erogate direttamente alle scuole paritarie per il tramite degli Uffici scolastici regionali con gli stessi criteri stabiliti per l'assegnazione delle altre somme previste in bilancio per le scuole non statali di ogni ordine e grado.

Nella citata nota, prosegue il Sottosegretario, il Ministro ha altresì sottolineato le ripercussioni negative che l'accantonamento potrebbe comportare sulla gestione delle scuole paritarie dal momento che l'erogazione dei contributi è effettuata per anno scolastico e il bilancio di previsione per l'anno 2012-2013, che volge ormai al termine, è stato predisposto facendo affidamento su tali risorse.

Egli tiene perciò a rassicurare gli interroganti circa l'impegno dell'Amministrazione per assicurare una tempestiva erogazione dei contributi in questione e per garantire la piena funzionalità al sistema delle scuole paritarie che svolge, in alcune zone del Paese, un fondamentale ruolo sussidiario rispetto all'offerta della scuola pubblica e di cui, come è noto, usufruisce complessivamente oltre un milione di alunni e, in particolare, 700.000 bambini appartenenti alla scuola dell'infanzia.

Quanto alla richiesta sui tempi di acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del decreto interministeriale di assegnazione delle risorse, il Sottosegretario osserva che tale adempimento è subordinato alla soluzione della questione dell'accantonamento delle medesime risorse. Tuttavia, se alla data del 30 giugno, non si fosse ancora risolto il problema dell'accantonamento, il Ministero provvederà ad inoltrare alla Conferenza Stato-Regioni il decreto con il riparto della restante somma del finanziamento (su cui non vi sono accantonamenti), considerandolo come acconto rispetto al totale e fermi restando i confronti tecnici con il Ministero dell'economia per lo sblocco delle somme accantonate.

Il senatore MAZZONI *(PdL)* prende atto delle rassicurazioni del Dicastero, manifestando però scetticismo sulla posizione che sarà assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze e afferma che il nodo dei finanziamenti è fondamentale per assicurare il carattere plurale del sistema nazionale di istruzione. Dopo aver ricordato che le scuole paritarie contano circa il 12 per cento della popolazione scolastica, rileva criticamente una sproporzione tra quanto dette scuole offrono in termini di servizi educativi e quanto invece ricevono come contributi. Ritiene peraltro che sarebbero stati utili maggiori dettagli circa l'ulteriore taglio previsto dall'Economia che determinerà addirittura un dimezzamento delle risorse.

Rammenta inoltre che lo Stato consegue ingenti risparmi grazie all'azione delle scuole paritarie, che tuttavia vivono un momento di difficoltà al punto che si rischia il collasso del sistema scolastico, non in grado di assorbire gli studenti delle paritarie. Nel dichiararsi comunque soddisfatto delle risposta, manifesta conclusivamente delle riserve sullo scenario che si prospetta, sollecitando il Dicastero ad una attenta vigilanza.

La senatrice PUGLISI *(PD)* si dichiara a sua volta soddisfatta della risposta, esprimendo però preoccupazione per il calo generale dei finanziamenti anche a queste scuole. Deplora infatti che molti istituti del sistema integrato dell'infanzia sono a rischio chiusura benché la domanda di servizi sia coperta proprio grazie alla compartecipazione delle scuole parita-

rie. Invoca perciò la continuità e la certezza delle risorse, pena l'impossibilità di garantire l'apertura e la gestione di queste scuole.

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde poi congiuntamente indi all'interrogazione n. 3-00059 della senatrice Puglisi e alla interrogazione n. 3-00126 della senatrice Montevecchi sulla situazione delle scuole dell'infanzia del comune di Bologna, comunicando che, per il prossimo anno scolastico, nella provincia di Bologna, sono state autorizzate in organico di diritto le sezioni già attivate in organico di fatto per l'anno scolastico 2012-2013, per un numero complessivo di 515 sezioni, di cui 489 ad orario normale e 26 ad orario ridotto, con un incremento rispetto all'organico di diritto 2012-2013 di 6 sezioni, di cui 3 assegnate al territorio del comune di Bologna.

Riferisce inoltre che il numero di sezioni statali autorizzate nella provincia di Bologna è aumentato costantemente nell'ultimo decennio, passando da 344 sezioni dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2000-2001 a 515 sezioni dell'anno scolastico 2012-2013. Sottolinea inoltre che la spesa sostenuta dallo Stato per il programma 22.2 «Istruzione prescolastica (infanzia)» è incrementata negli ultimi anni, passando da euro 4.468.408.911 dell'anno 2008 a euro 4.876.254.339 per l'anno 2012. La previsione triennale per gli anni 2013-2015 è di euro 6.120.117.250 per l'anno 2013, di euro 6.075.111.266 per l'anno 2014 e di euro 6.018.192.985 per l'anno 2015.

Precisa poi che la circolare n. 10 del 21 marzo 2013, relativa alle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2013-2014, quanto alla scuola dell'infanzia, ha confermato in organico di diritto i posti attivati in organico di fatto nell'anno 2012-2013, disponendo che eventuali incrementi di posti finalizzati all'estensione del servizio possono essere autorizzati dall'Ufficio scolastico regionale nell'ambito delle risorse complessive assegnate. Ritiene pertanto che, pur in presenza di esigenze di contenimento della spesa, appare perseguito l'obiettivo di assicurare adeguati livelli della dotazione organica e messe in atto le misure idonee a limitare al massimo il contenimento dei posti, in considerazione della forte valenza educativa e sociale che riveste la scuola dell'infanzia.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti riguardo agli interventi di carattere normativo che il Governo intende assumere al fine di allentare i vincoli del patto di stabilità e di escludere da tali vincoli le spese degli enti locali per i servizi educativi, culturali e socio-assistenziali, egli rappresenta che l'argomento non è direttamente riferibile alle attribuzioni del MIUR. Assicura tuttavia che sul punto è stato interessato il Ministero dell'economia e delle finanze, il quale ha sottolineato come qualunque iniziativa normativa sottoposta alla valutazione politica deve individuare idonei mezzi di copertura finanziaria dei conseguenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

La senatrice PUGLISI *(PD)* fa presente che a Bologna l'impegno dello Stato nel garantire l'offerta dei servizi per l'infanzia è residuale ri-

spetto alla posizione giocata dal Comune e dalle scuole paritarie; riferisce infatti che il 60 per cento dell'offerta è coperta dalle scuole dell'infanzia comunali, il 22 per cento da quelle paritarie e solo il 18 per cento da quelle statali. Tenuto conto del tendenziale aumento della popolazione scolastica, ritiene dunque che lo Stato debba incrementare il suo ruolo onde consentire a tutti i bambini il diritto di frequentare tali scuole, tanto più che il Comune non riesce a soddisfare le lunghe liste di attesa. Detta situazione è ancor più preoccupante in quanto avviene in un luogo che ha già superato l'obiettivo europeo di raggiungere il 33 per cento di copertura di asili nido. Si dichiara pertanto non completamente soddisfatta dalla risposta e sollecita un ulteriore impegno dello Stato per riequilibrare l'offerta di servizi per l'infanzia.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* si dichiara invece insoddisfatta della risposta, riconoscendo la competenza del Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene all'allentamento dei vincoli del patto di stabilità. Rileva tuttavia che non è stata data adeguata risposta alla domanda posta nell'interrogazione, che intendeva appunto conoscere la volontà del Governo su tale questione.

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde infine all'interrogazione n. 3-00093 del senatore Mazzoni relativa alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal ministro Carrozza in occasione del *referendum* di Bologna sui finanziamenti alle scuole paritarie. Al riguardo, osserva che la posizione del Ministro sui risultati del *referendum* emerge in modo inequivocabile dalle affermazioni dalla stessa formulate nell'ambito delle dichiarazioni programmatiche rese il 6 giugno scorso davanti alle Commissioni congiunte del Senato e della Camera. In tale sede il Ministro ha infatti ribadito come occorra salvaguardare l'assetto plurale del nostro sistema di istruzione, assicurato dal binomio scuole statali e scuole paritarie, attraverso misure volte a tutelare la qualità anche delle scuole pubbliche paritarie. In quell'occasione, prosegue il Sottosegretario, il Ministro ha inoltre sottolineato che il finanziamento verso le 13.657 scuole paritarie italiane ammonta a circa 500 milioni di euro che, in termini percentuali, rappresenta una piccola parte (pari circa all'1,2 per cento) della spesa per la scuola statale, a fronte di una percentuale ben più significativa della popolazione scolastica che si rivolge al sistema paritario (oltre un milione di alunni, pari al 12 per cento della popolazione scolastica).

Le affermazioni del Ministro dimostrano dunque, sottolinea il Sottosegretario, il ruolo determinante del servizio pubblico offerto dalle scuole paritarie che, come emerge anche dai dati Ocse, rappresenta in definitiva un importante risparmio per lo Stato. Il citato organismo internazionale calcola infatti che il costo medio di uno studente che frequenta le scuole statali è pari a circa 6.800 euro mentre il corrispondente costo a carico dello Stato per lo studente che frequenta le scuole paritarie è pari ad appena 500 euro l'anno. Da ciò emerge che, per ogni studente delle paritarie, lo Stato risparmia circa 6.300 euro, somma che moltiplicata per tutti gli

iscritti alle scuole paritarie determina un risparmio per le casse dello Stato di circa 6,6 miliardi.

L'eventuale venir meno dei finanziamenti alle scuole paritarie avrebbe dunque effetti negativi su tutto il sistema nazionale d'istruzione, con un impatto economico molto significativo per l'economia del Paese, atteso che lo Stato si troverebbe a rispondere al diritto di istruzione di oltre un milione di studenti non avendone le risorse. Pertanto, salvaguardare le scuole paritarie coincide con la tutela dell'intero sistema istruzione e la stessa tenuta dello Stato.

Il Sottosegretario ricorda infine che l'offerta formativa delle scuole paritarie copre soprattutto la fascia della scuola dell'infanzia dove le scuole statali, nonostante l'incremento delle sezioni, non riescono ancora a soddisfare l'intero fabbisogno. L'esigenza di una scuola pubblica più forte deve allora procedere contestualmente alla valorizzazione del sistema paritario, che al momento attuale assicura l'accesso a scuola a tutti i bambini.

Il senatore MAZZONI *(PdL)* si dichiara soddisfatto della risposta, sottolineando tuttavia che l'atto di sindacato ispettivo era stato presentato prima dell'audizione del ministro Carrozza. Tiene comunque a precisare che la legge n. 62 del 2000 definisce il sistema pubblico di istruzione come un segmento di cui fanno parte le scuole statali e quelle paritarie. Ravvisa invece un permanente pregiudizio ideologico contro le scuole paritarie sulle quali incombono tuttora penalizzazioni come il pagamento dell'Imu, dell'Iva e della Tares, a differenza delle scuole statali. Invoca dunque un atto di coerenza da parte dello Stato.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(783) ***Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale***

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva.

Ad integrazione dell'intervento in precedenza svolto, la relatrice DI GIORGI *(PD)* segnala che l'articolo 19 stabilisce l'innalzamento dell'Iva su tutti i prodotti culturali veicolati attraverso le pubblicazioni, con un probabile pregiudizio per il regime impositivo tipico dei libri e dei quoti-

diani e periodici. La norma è suscettibile di colpire non solo i *gadget* ma anche i prodotti digitali innovativi, nonché i beni funzionalmente connessi ai libri e ai periodici, come quelli che ne rappresentano il complemento illustrativo o didattico, frequenti nel caso dei libri scolastici. Ciò avrebbe dunque un impatto negativo sul settore, deprimendo ulteriormente gli acquisti e riducendo gli indici di lettura nel nostro Paese. Rileva peraltro criticamente che nel settore scolastico si produrrebbero effetti negativi in contrasto con la politica di sostegno ai libri cosiddetti «misti», ossia cartacei e digitali. Si riserva perciò di inserire una esplicita condizione nello schema di parere, volta ad escludere i supporti integrativi dei libri scolastici da tale innalzamento dell'Iva, raccomandando peraltro di mantenere stabile detta imposta al 4 per cento su tutti i prodotti culturali e i beni funzionalmente connessi a libri e periodici.

Nel dibattito interviene il senatore BOCCHINO *(M5S)* il quale si sofferma preliminarmente sull'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, secondo cui sono esclusi dall'applicazione delle norme sul rendimento energetico i beni culturali, le ville, i parchi e i complessi di cose immobili che hanno un valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici. In proposito rileva come su una grande quantità di edifici non si applicheranno le norme sull'ottimizzazione del rendimento energetico, che invece rappresenta a suo avviso un processo ineludibile che affonda le basi sul concetto di sostenibilità. Ritiene pertanto preferibile reinserire la precisazione, già contenuta nel decreto legislativo n. 192 del 2005, secondo cui dette esclusioni erano limitate ai casi in cui si sarebbe verificata una alterazione inaccettabile dei beni con particolare riferimento ai loro caratteri storici o artistici. Suggerisce dunque di prevedere una specifica condizione in tal senso nello schema di parere.

Con riferimento all'articolo 19, dà atto alla relatrice di aver evidenziato l'ulteriore problema dell'Iva sugli allegati e i prodotti culturali, veicolati con i libri e i giornali, che effettivamente potrebbe pregiudicare la diffusione dei testi digitali, impiegati ad esempio nella scuola. Concorda perciò su un'eventuale condizione finalizzata ad escludere i testi scolastici dall'applicazione della norma. A ciò aggiunge il tema degli allegati volti a diffondere un'offerta culturale destinata ad un pubblico elevato, come ad esempio quelli annessi alle riviste, che dovrebbero dunque essere tenuti distinti dai *gadget*. Anche su tale fronte sollecita quindi la relatrice ad inserire una condizione nello schema di parere.

In ordine all'articolo 20 manifesta infine la contrarietà del suo Gruppo a consentire la distribuzione di alimenti non salubri proprio in quei luoghi, come scuole e ospedali, che dovrebbero invece impartire una corretta educazione anche alimentare. Suggerisce quindi di esprimere una precisa indicazione al riguardo, sottolineando che paradossalmente l'incremento dell'Iva sui distributori di alimenti dovrebbe essere giudicata favorevolmente laddove scoraggi la consumazione di cibi non salutari.

Il presidente MARCUCCI *(PD)* condivide le osservazioni della relatrice sull'articolo 19, invocando un mutamento di indirizzo da parte dell'Esecutivo sull'innalzamento dell'Iva su tali prodotti, anche alla luce della precarietà delle entrate prevedibili. Ritiene infatti che detta scelta provocherebbe una rinuncia al canale distributivo delle edicole, e dunque auspica che possa essere inserita una precisa condizione in tal senso.

Quanto all'ultimo rilievo del senatore Bocchino, osserva che la materia dell'educazione alla salute attiene prevalentemente ai profili di competenza della 12ª Commissione.

Seguono brevi interventi del senatore BOCCHINO *(M5S)*, il quale sottolinea che l'articolo 20 impatta comunque sugli ambiti di competenza della 7ª Commissione, e della senatrice PUGLISI *(PD)* la quale rammenta l'azione di persuasione svolta dagli enti locali affinché siano disponibili alimenti salutari nella dieta dei ragazzi, specialmente a scuola.

Il PRESIDENTE tiene a precisare che i profili di interesse della Commissione riguardano specificamente la modifica dell'aliquota sugli alimenti e le bevande distribuiti nelle scuole, ma non si estendono, in questa sede, alla tipologia dei prodotti.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, la relatrice DI GIORGI *(PD)* replica illustrando uno schema di parere favorevole con condizioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale dichiara di aver accolto i rilievi emersi. Fa presente altresì che spesso l'edicola rappresenta un punto di riferimento per la fruizione dei prodotti culturali in mancanza di librerie.

Replica indi il sottosegretario TOCCAFONDI, il quale sottolinea l'impatto positivo del provvedimento per il rilancio dell'economia e per l'ammodernamento degli edifici scolastici, i cui costi sono peraltro parzialmente coperti dall'articolo 20. Apprezza poi in modo particolare la condizione riguardante i libri di testo e i supporti digitali, che va correttamente distinta dal resto dei prodotti culturali. Condivide quindi l'impostazione del parere.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di parere favorevole con condizioni della relatrice.

MATERIE DI COMPETENZA

Prima relazione sullo stato di avanzamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di cofinanziamento, riferita all'anno 2012 n. 40 (n. 40)

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice GIANNINI *(SCpI)* la quale ripercorre cronologicamente la normativa sul cofinanziamento degli alloggi

universitari, a partire dalla legge n. 338 del 2000, la quale espressamente prevedeva, per determinati soggetti, la possibilità di richiedere la compartecipazione statale per eseguire opere su edifici già esistenti nonché per realizzare o acquistare immobili da destinare a residenze universitarie. Dopo aver evidenziato che detto cofinanziamento viene erogato attraverso la Cassa depositi e prestiti a seguito di nulla osta rilasciato dalla apposita Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari del Dicastero, fornisce alcuni dati sui tre bandi finora emanati, precisando comunque che l'atto in esame riguarda il terzo bando. In proposito riferisce che i bandi sono stati emanati nel 2001, nel 2007 e nel 2011 e sono stati preceduti da specifici decreti.

Dà indi conto delle richieste di cofinanziamento avanzate in occasione del primo bando pari a 169, di cui 139 ammesse e 115 cofinanziate, per un totale di 13.000 nuovi posti, a fronte di un importo di cofinanziamenti pari a 450 milioni di euro.

Quanto al secondo bando, precisa che di 130 richieste, 110 sono state cofinanziate e 90 realizzate o in corso di realizzazione per un totale di circa 11.400 posti, a fronte di un importo ammontante a 420 milioni di euro. Secondo il documento in esame, prosegue la relatrice, gli interventi complessivamente ammessi al cofinanziamento sono dunque circa 260 per un totale di 37.000 alloggi, di cui il 40 per cento di nuova realizzazione.

Pone indi l'accento sulle caratteristiche del terzo bando che ha registrato meno richieste, pari a circa 70 di cui 54 effettivamente cofinanziate. Sottolinea peraltro che sono diminuite le domande di ristrutturazione di edifici esistenti mentre le risorse sono state destinate in gran parte alla costruzione di nuovi alloggi. Nel mettere in luce la diminuzione delle domande, probabilmente collegata anche agli adempimenti richiesti dai decreti attuativi, riferisce che la Corte dei conti nel 2008 ha presentato al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge n. 338 del 2000, nella quale ha espresso un parere critico. Essa ha infatti registrato un modesto grado di attuazione della normativa, non del tutto soddisfacente anche a causa della eccessiva burocratizzazione delle procedure.

La relatrice afferma pertanto che in tema di politica universitaria e di attuazione del diritto allo studio, la questione degli alloggi rappresenta tuttora un elemento debole del sistema. Alla luce dell'istruttoria finora compiuta e delle informazioni potenzialmente utili, propone perciò di effettuare una ricognizione sull'edilizia universitaria al fine di verificare il rapporto tra la domanda e l'offerta di alloggio, anche per comprendere la fondatezza dei rilievi della Corte dei conti. Sul piano delle proposte, tenuto conto che in totale sono stati investiti circa due miliardi di euro, di cui uno a carico dello Stato, suggerisce di svolgere delle audizioni con i soggetti coinvolti, fra cui la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), gli enti regionali per il diritto allo studio e lo stesso Ministero.

Il PRESIDENTE fa presente che le proposte della relatrice circa le audizioni potranno essere discusse domani in Ufficio di Presidenza e rinvia il seguito dell'esame.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di un Stato membro (n. COM (2013) 311 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato di sussidiarietà e rinvio)

In via preliminare rispetto all'avvio dell'esame del provvedimento in titolo, il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA tiene ad assicurare il massimo impegno del Governo italiano in favore della restituzione dei beni culturali illecitamente usciti dal Paese, in una chiave che ormai non può che essere europea. In sede di applicazione della direttiva 93/7/CEE, peraltro, l'Italia non ha avuto finora molta fortuna, essendo spesso prevalse interpretazioni punitive nei confronti del nostro Paese. Assumono perciò particolare rilievo le proposte dell'Esecutivo per facilitare la restituzione dei beni illecitamente usciti dal territorio nazionale.

Il Sottosegretario ripercorre poi le tappe del mercato unico, che ha comportato, da un lato, la necessità di abolire ogni disciplina restrittiva della circolazione delle merci tra i Paesi membri e l'abolizione dei controlli alle frontiere interne e, dall'altro, l'esigenza di disciplinare uniformemente l'esportazione e l'importazione delle merci, fra cui i «beni culturali», attraverso i confini esterni. Occorreva quindi conciliare i principi della libera circolazione con il diritto di ogni Stato membro alla salvaguardia del proprio patrimonio storico, artistico e archeologico. Già allora furono peraltro fatti salvi i divieti e le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale.

In concomitanza con l'abolizione delle frontiere interne, il legislatore comunitario si preoccupò dunque di uniformare le procedure di rilascio delle licenze di libera circolazione dei beni culturali, attraverso l'emanazione del regolamento n. 3911/92 (ora n. 116/2009) e, al contempo, di agevolare la restituzione di un bene culturale illecitamente uscito da uno Stato membro e rinvenuto in un altro Stato membro attraverso la direttiva 93/7/CEE.

Con tale direttiva è stato introdotto un sistema articolato, sia giudiziario che di cooperazione amministrativa, in materia di restituzione. Era però necessario limitare il campo di applicazione a beni culturali che fossero riconosciuti come tali da tutti i Paesi membri. A tal fine, sia la direttiva che il regolamento hanno adottato una griglia prevedendo che il «bene culturale» dovesse rispondere al duplice requisito di essere definito come tale dalla legislazione nazionale e di rientrare in una delle categorie ricomprese nella griglia medesima.

Il Sottosegretario riferisce indi che la Commissione europea si avvale, per la trattazione di tali questioni, di un Comitato consultivo, che

ha promosso, al suo interno, la costituzione di un Gruppo di lavoro con l'intento di far confluire in un'unica sede tutte le problematiche relative all'applicazione della direttiva 93/7/CEE.

Ad esempio, sono ben poche le azioni intentate sul piano giudiziario in base alla predetta direttiva (in alcuni Stati addirittura nessuna). Inoltre, non vi è uniformità nell'interpretazione della direttiva da parte dei giudici dei diversi Stati membri.

L'Italia si è perciò fatta carico di presentare, nell'ambito del predetto Gruppo di lavoro, alcune proposte che in parte sono state condivise anche da altri Paesi. In particolare ha proposto: che sia ampliato fino a tre anni il termine, attualmente annuale ai sensi dell'articolo 7 della direttiva, per proporre l'azione di restituzione comunitaria e che il termine decorra dalla data di conoscenza degli elementi dell'illecita sottrazione da parte dell'autorità centrale dello Stato membro; che la qualifica di un bene culturale come tale debba essere attribuita sulla base della normativa di ogni Stato membro, a prescindere dall'elencazione delle categorie previste dalla direttiva, con reciproco riconoscimento delle legislazioni nazionali; che la valutazione dell'illiceità o meno dell'esportazione sia espressa dallo Stato richiedente e non dallo Stato richiesto; che la *due care and attention* sia dimostrata dal possessore o detentore del bene e non individuata sulla base della legislazione dello Stato richiesto; che la buona fede del possessore o del detentore del bene venga tenuta in considerazione solo ai fini dell'indennizzo previsto dall'articolo 9 della direttiva e non per negare la restituzione del bene culturale; che l'appropriazione di reperti archeologici attraverso uno scavo clandestino venga considerata e abbia valenza di un furto perpetrato ai danni dello Stato, laddove la legislazione interna del Paese di provenienza così preveda; che sia ritenuta prova valutata positivamente, salvo diverse emergenze processuali, quella che viene fornita attraverso studi scientifici, sulla base dei quali è per lo più possibile indicare con ampia attendibilità il luogo di rinvenimento, ovvero attraverso gli elementi scaturiti da indagini di polizia, specie in relazione al momento del rinvenimento e dell'uscita illecita; che l'articolo 8 della direttiva, per quanto riguarda i poteri del giudice dello Stato richiesto, venga correttamente interpretato nel senso di configurare l'azione di restituzione come azione di restituzione speciale, nella quale il giudice si limiti ad accertare che il bene oggetto della richiesta è un bene culturale ed è privo del certificato di spedizione e quindi uscito illecitamente dal territorio dello Sato richiedente.

In conclusione, il Sottosegretario sottolinea l'interesse e l'attenzione con cui il Ministero ha sempre seguito la problematica ed auspica una sollecita piena attuazione dell'atto comunitario in esame, la cui versione attuale tiene conto di alcune delle richieste italiane.

Il seguito dell'esame è rinviato.

COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE comunica che i Gruppi hanno fatto pervenire le proprie designazioni per la Sottocommissione per i pareri, che risulta pertanto presieduta dal Vice presidente Sibilia e composta dai senatori: Di Giorgi, Bocchino, Giannini, Mazzoni, Scavone, Nencini, Centinaio e Petraglia.

Comunica indi che la Sottocommissione è convocata domani, mercoledì 19 giugno, alle ore 14,15, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 817.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 783

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,

tenuto conto che:

in linea generale, il provvedimento ha lo scopo di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano, in conformità con quanto previsto dal diritto dell'Unione europea;

a tal fine, esso recepisce la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia, per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea;

è infatti in corso una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (procedura di infrazione n. 2012/0368), avviata dalla Commissione europea in data 24 settembre 2012 per il mancato recepimento della predetta direttiva 2010/31/UE, la quale è attualmente allo stadio di parere motivato, emesso in data 25 gennaio 2013;

il provvedimento interviene a porre definitivamente rimedio anche ad una seconda e meno recente procedura d'infrazione (n. 2006/2378), in materia di attestato di certificazione energetica e di informazione al pubblico al momento di trasferimenti e locazioni, aperta da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia il 18 ottobre 2006 per un non completo e conforme recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, che la direttiva 2010/31/UE rifonde e contestualmente abroga;

nell'ambito dei settori di competenza esso reca norme riferite al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, al regime dell'IVA e alla copertura finanziaria;

considerato in particolare che:

– si prevede la definizione di un Piano di azione per la promozione di edifici a «energia quasi zero». A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati dalle pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, inclusi gli edifici scolastici, dovranno essere «edifici a energia quasi zero»;

– si dispone l'esclusione totale, dall'applicazione delle norme sul rendimento energetico, dei beni culturali, delle ville, dei giardini e dei parchi, nonché dei complessi di cose immobili, inclusi i centri ed i nuclei storici, in ciò modificando la normativa previgente secondo cui detti beni

erano esclusi solo laddove il rispetto delle prescrizioni avrebbe implicato un'alterazione inaccettabile del loro carattere storico o artistico;

– si stabilisce quali disposizioni sul rendimento energetico si applicano ai beni culturali, ossia l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, nonché dell'esercizio, della manutenzione e delle ispezioni degli impianti tecnici;

– si sancisce l'obbligo, per il proprietario o per il gestore di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie totale superiore a 500 m^2, di produrre l'attestato della prestazione energetica e di affiggerlo in modo che sia chiaramente visibile al pubblico; dal 2015 detta soglia sarà abbassata a 250 m^2. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari, ossia:

a) i comuni, per gli edifici destinati a sede di scuole materne, elementari e medie;

b) le province, per gli edifici destinati a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore – compresi i licei artistici e gli istituti d'arte – di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali;

– il provvedimento modifica il regime dell'IVA sulla somministrazione di alimenti e bevande con distributori automatici, collocati anche nelle scuole, prevedendo il passaggio dell'aliquota dal 4 al 10 per cento, a decorrere dal 10 gennaio 2014. Al riguardo si coglie peraltro l'occasione per auspicare che i predetti distributori automatici privilegino l'offerta di prodotti freschi e salubri anziché di quelli ad alto contenuto calorico;

– si prevede che una parte delle risorse, pari a 35 milioni di euro per il 2015, sia coperta mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'8 per mille spettante allo Stato, che la utilizza per interventi straordinari tra cui quelli per la conservazione di beni culturali;

valutato positivamente l'impatto che tale provvedimento, proprio in ragione dei benefici previsti, avrà sul rilancio dell'economia, in particolare di taluni settori produttivi che presentano gravi difficoltà congiunturali, come quello dell'edilizia, concorrendo alla ripresa della crescita e dell'occupazione;

manifestato tuttavia dissenso sulla scelta di abrogare la pregressa condizione secondo cui gli edifici storici erano esclusi dal rispetto delle norme sull'efficientamento energetico solo laddove il rispetto delle prescrizioni avesse implicato un'alterazione inaccettabile del loro carattere storico o artistico;

giudicato negativamente anche l'articolo 19 del decreto-legge, che stabilisce l'innalzamento dell'IVA (dal 4 al 21 per cento e, in prospettiva, al 22 per cento) su tutti i prodotti culturali veicolati attraverso le pubblicazioni, atteso che tale norma:

determina la perdita del regime impositivo tipico dei libri e dei quotidiani/periodici;

colpisce non solo i *gadget*, ma anche i prodotti digitali innovativi, oltre che altri prodotti tipicamente editoriali come dvd e cd, indispensabili per la fruizione dei contenuti di libri e periodici;

si abbatte sulla categoria più specifica rappresentata dai cosiddetti «beni funzionalmente connessi» ai libri e ai periodici, ovvero quelli che ne rappresentano il complemento illustrativo o didattico, nel caso dei libri scolastici, e che da sempre godono, coerentemente con questa loro funzione, dello stesso regime IVA previsto per i libri e periodici;

avrebbe un effetto estremamente negativo sul settore e sulle possibilità di accesso del pubblico ai prodotti culturali, atteso che il maggior carico fiscale andrebbe a riflettersi sul prezzo di vendita, deprimendo ulteriormente gli acquisti e finendo per rendere minimale l'aumento di gettito per le casse dello Stato;

rischia di ridurre ulteriormente gli indici di lettura nel nostro Paese, che già sono fra i più bassi a livello internazionale;

avrebbe effetti particolarmente negativi nel settore scolastico, in evidente contrasto con la politica di sostegno ai «libri misti», cartacei e digitali, così come sviluppatasi negli anni e recentemente rinnovata, e in modo comunque incompatibile con il regime dei prezzi e dei tetti di spesa definiti per i libri di testo;

colpisce anche i settori dei libri per bambini e ragazzi, dei dizionari e in generale tutti i casi in cui i libri sono accompagnati da contenuti di approfondimento, spesso in nicchie di alto valore culturale;

appare scarsamente in linea non solo con la volontà, più volte auspicata, di promuovere l'industria culturale italiana quale strumento per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese, ma anche con la direttiva europea 47/2009 che, seppur non ancora recepita dal nostro Paese, prevede l'equiparazione dei libri digitali su supporto fisico ai libri cartacei ai fini dell'IVA,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 3, sia ripristinata la condizione – già prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 – secondo cui i beni culturali, le ville, i giardini e i parchi, nonché i complessi di cose immobili, inclusi i centri ed i nuclei storici, sono esentati dall'applicazione delle norme sull'efficientamento solo laddove ciò determini una alterazione inaccettabile del loro carattere storico o artistico;

2. dall'applicazione dell'articolo 19, siano esclusi i supporti integrativi e gli altri beni funzionalmente connessi ai libri di testo scolastici e, più in generale, sia mantenuta stabile al 4 per cento l'incidenza dell'IVA su tutti i prodotti culturali funzionalmente connessi a libri e periodici.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 18 giugno 2013

Plenaria

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(587) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013***

(588) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013***

(Relazione alla 14ª Commissione per il disegno di legge n. 587. Relazione alla 14ª Commissione per il disegno di legge n. 588. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 587. Relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 588)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 giugno scorso.

Il relatore FLORIS *(PdL)*, con riferimento all'atto Senato n. 587, illustra una proposta di relazione favorevole con osservazione, allegata al resoconto di seduta, che – in merito al recepimento nell'ordinamento interno della direttiva 2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture – sottolinea la necessità, emersa nel corso del dibattito, di tenere in debita considerazione la situazione di grave crisi in cui versa il settore dell'autotrasporto ed adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'aggravamento della suddetta crisi e l'ulteriore perdita di competitività del sistema Paese.

Il senatore Stefano ESPOSITO *(PD)*, pur condividendo il rilievo contenuto nella proposta di relazione testé illustrata, ritiene opportuno inserire

un chiaro riferimento all'importanza che la direttiva in questione riveste ai fini del conseguimento degli obiettivi di intermodalità condivisi da tutti i membri della 8ª Commissione.

Alla luce dell'intervento del senatore Stefano Esposito, il presidente MATTEOLI *(PdL)* propone di inserire nello schema di relazione un inciso che chiarisca che la Commissione condivide l'esigenza di recepire la direttiva 2011/76/UE.

Il relatore FLORIS *(PdL)* riformula la proposta di relazione alla luce degli interventi del senatore Stefano Esposito e del presidente Matteoli.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di relazione favorevole con osservazione, riformulato dal Relatore e allegato al resoconto di seduta, che risulta approvato.

Il relatore FLORIS *(PdL)*, con riferimento all'atto Senato n. 588, illustra una proposta di relazione favorevole con osservazione, allegata al resoconto di seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di relazione favorevole con osservazione, che risulta approvata.

(*Doc.* LXXXVII-*bis*, n. 1) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2013*

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FLORIS *(PdL)* illustra il documento in titolo, che dà attuazione all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, ai sensi del quale, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenta alle Camere una relazione recante gli orientamenti e le priorità che esso intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea; gli orientamenti che esso ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi o altre iniziative dell'Unione europea; le strategie di comunicazione e di formazione avviate in relazione all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana.

In coerenza con tali finalità, la Relazione in esame è articolata in tre parti: il primo capitolo è dedicato al processo di integrazione europea e al quadro istituzionale dell'Unione; nel secondo capitolo sono esaminati gli orientamenti e le priorità nazionali con riguardo alle politiche e agli atti dell'Unione nei vari settori; il terzo capitolo illustra le iniziative e gli adempimenti dell'Italia nel quadro della partecipazione all'Unione europea.

Con riferimento alle materie di competenza della 8ª Commissione, segnala, in particolare, le parti del Capitolo II relative al mercato unico digitale, agli appalti pubblici e ai trasporti.

In merito al mercato unico digitale, la Relazione ricorda come, secondo la Commissione europea, la rivoluzione dell'economia digitale sia un'opportunità da non perdere e resti fissato l'obiettivo di realizzare il mercato unico digitale entro il 2015. In tale ottica, occorre pervenire ad una definizione della tutela dei diritti dei consumatori e delle imprese in modo omogeneo e trasparente; incentivare i mercati di contenuti; attuare una strategia europea per i diritti di proprietà intellettuale; completare l'area di pagamento unica; aumentare la protezione contro l'eventualità di attacchi informatici.

Con riferimento agli appalti pubblici, la Relazione sottolinea il sostegno dato dall'Italia all'obiettivo di pervenire ad una rapida adozione del pacchetto legislativo di riforma del settore. Viene ricordato inoltre l'apporto fornito in sede di negoziato sulle proposte di direttiva, evidenziando la necessità di vigilare affinché gli emendamenti proposti e le soluzioni di compromesso individuate vengano mantenute nella stesura definitiva degli atti legislativi europei.

Per quanto concerne i trasporti, la Relazione osserva che è in corso una vasta opera di revisione della normativa europea che riguarda tutti i settori: dalle strade alle ferrovie, dal trasporto marittimo a quello aereo, dalla gestione aeroportuale al controllo dello spazio aereo. Si sottolinea come lo Stato italiano vigili e partecipi a tale opera di revisione.

Con riferimento al trasporto stradale, la Relazione dà conto delle proposte europee che rientrano nel cosiddetto «Pacchetto revisioni», complessivamente volto ad incidere sul settore della sicurezza stradale, con l'obiettivo di ridurre notevolmente il numero degli incidenti provocati da difetti tecnici dei veicoli.

Con riferimento alla normativa sull'acceso al mercato ferroviario, la Relazione evidenzia poi l'attenzione dedicata alla definizione del cosiddetto «Quarto pacchetto ferroviario», mentre, in relazione al trasporto marittimo, essa si sofferma in maniera particolare sul settore dei porti. L'obiettivo di alcuni lavori avviati a livello europeo è infatti quello di attivare un dibattito sulla formulazione di regole comuni in materia e pervenire poi alla definizione di una proposta di direttiva. La Relazione evidenzia, come primo orientamento di massima dell'Italia sul tema, che l'estrema differenziazione del quadro normativo ordinamentale della portualità nei vari Stati membri rende assolutamente preferibile l'adozione, a livello europeo, di strumenti di «*soft law*», che non impongano quindi un modello di ordinamento unico dei porti a tutti i paesi dell'Unione.

Nel settore del trasporto aereo, la Relazione sottolinea l'interesse per le iniziative contenute sia nel cosiddetto «Pacchetto aeroporti» che nel programma «Cielo unico europeo», volto a perseguire l'unificazione del controllo dello spazio aereo comune.

La Relazione si sofferma, infine, sulla proposta di revisione delle reti TEN-T, che andrà in vigore nel prossimo periodo di programmazione fi-

nanziaria 2014-2020, sulla quale la valutazione è complessivamente positiva. Si ritiene essenziale concentrare lo sforzo finanziario europeo sull'intermodalità mare/ferro, sulla rimozione dei colli di bottiglia e sulle carenze strutturali (ultimo miglio, interporti, ecc.) che riducono l'efficienza del sistema logistico.

La posizione dell'Italia è favorevole al disegno complessivo contenuto nelle proposte della Commissione: i due distinti livelli di programmazione previsti («rete centrale» e «rete globale») corrispondono infatti, rispettivamente, all'obiettivo di rafforzare il mercato unico per persone e merci e ad un'esigenza di coesione territoriale ed economica nazionale.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole, auspicando che essa possa essere votata dalla Commissione già nella seduta odierna, in considerazione del fatto che il provvedimento in esame, così come gli atti Senato nn. 587 e 588, è calendarizzato in Aula per la prima settimana di luglio.

Il senatore BORIOLI *(PD)*, con riferimento al paragrafo del documento in esame relativo alle reti di trasporto europeo e al quadro finanziario pluriennale, rileva l'opportunità di sottolineare l'importanza dell'intermodalità gomma/ferro.

Il senatore Stefano ESPOSITO *(PD)* concorda con l'osservazione del senatore Borioli.

Il senatore CROSIO *(LN-Aut)* sollecita la Commissione a includere nel parere da indirizzare alla 14ª Commissione un riferimento all'importanza che gli interventi in materia di agenda digitale includano azioni volte a garantire la sicurezza della rete, quale, ad esempio, la pronta istituzione del Centro europeo di criminalità informatica menzionato al paragrafo 1.5.3 della Relazione.

Il presidente MATTEOLI domanda se vi siano ulteriori richieste di intervento, in quanto, in caso contrario, laddove il Relatore accogliesse i rilievi formulati dagli intervenuti, il parere potrebbe essere posto in votazione già nella seduta odierna.

Il senatore CIOFFI *(M5S)*, in considerazione della complessità delle questioni oggetto del documento all'esame della Commissione, chiede se sia possibile rinviare di qualche giorno la votazione del parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(783) ***Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale***

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 giugno scorso.

Il relatore FILIPPI *(PD)* illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, allegata al resoconto di seduta, volta a recepire i rilievi emersi nel corso del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 587

L'8ª Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, formula una relazione favorevole, osservando che, in sede di recepimento nell'ordinamento interno della direttiva 2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture, occorrerà tenere in debita considerazione la situazione di grave crisi in cui versa il settore dell'autotrasporto e adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'aggravamento della suddetta crisi e l'ulteriore perdita di competitività del sistema Paese.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 587

L'8ª Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, formula una relazione favorevole, osservando che, pur condividendo il recepimento nell'ordinamento interno della direttiva 2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture, in sede di trasposizione occorrerà tenere in debita considerazione la situazione di grave crisi in cui versa il settore dell'autotrasporto e adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'aggravamento della suddetta crisi e l'ulteriore perdita di competitività del sistema Paese.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 588

L'8ª Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, formula una relazione favorevole, osservando che, in ottemperanza alla decisione della Commissione europea C(2012) 8230 *final* del 20 novembre 2012, sarebbe opportuno inserire una disposizione che precisi che la durata dell'affidamento a Poste italiane del servizio di interesse economico generale relativo agli invii elettorali, di cui agli articoli 17 e 20 della legge n. 515 del 1993, sia pari a quella dell'affidamento del servizio postale universale, al fine di soddisfare la richiesta della Commissione europea di avere una durata certa del suddetto servizio di interesse economico generale.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 783

L'8ª Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, osservando che sarebbe opportuno individuare modalità che favoriscano la riqualificazione e l'efficienza energetica anche nelle zone del territorio nazionale, quali le isole minori, dove le tradizionali difficoltà di approvvigionamento rendono gravoso il ricorso a forme di energia pulita.

La Commissione, inoltre, nel manifestare apprezzamento per gli obiettivi posti dal decreto-legge in esame con riferimento agli edifici di nuova costruzione, auspica che le agevolazioni volte alla riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente producano i risultati attesi entro un orizzonte temporale ragionevole.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16,25.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 18 giugno 2013

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Nando Pasquali, Presidente e Amministratore delegato del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., accompagnato da Vinicio Mosè Vigilante, direttore divisione gestione e coordinamento generale, Gerardo Montanino, direttore divisione operativa, Gennaro Niglio, direttore direzione gestione energia, Luca Barberis, direttore direzione commerciale e attività regolatorie e Attilio Punzo, responsabile unità contrattazioni di mercato.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare in ordine alla quale, laddove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese: audizione di rappresentanti del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto al dottor Pasquali e introduce i temi oggetto dell'indagine conoscitiva, ponendo

l'attenzione in particolare sulla produzione di energia elettrica che non sempre risulta efficiente, sul funzionamento del mercato dei prodotti energetici e sulla resa effettiva della rete di distribuzione i cui oneri gravano in bolletta.

Dà quindi la parola al dottor Pasquali per svolgere l'intervento.

Il dottor PASQUALI illustra un documento che consegna agli atti della Commissione, nel quale vengono indicate le direttrici lungo le quali si estrinseca l'attività del gruppo che lui guida nel campo energetico. Una prospettazione che pone a confronto i risultati gestionali nel corso degli anni, caratterizzati da un costante aumento dei volumi di produzione di energia dalle fonti rinnovabili. Svolge quindi un'analisi del Piano d'azione nazionale (PAN), con riferimento agli obiettivi fissati a livello comunitario per il 2020 per l'utilizzo delle energie rinnovabili e il contenimento delle emissioni nocive, anche attraverso il confronto con quanto stabilito dal Governo nella Strategia energetica nazionale (SEN).

Per quanto concerne il fabbisogno nazionale di energia elettrica, pone in risalto il costante aumento dell'energia prodotta con impianti fotovoltaici nell'ultimo decennio, sostanzialmente a scapito delle centrali che utilizzano prodotti petroliferi e di quelle a ciclo combinato; ciò anche a causa della priorità riconosciuta all'immissione in rete dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Spostando poi l'osservazione sul versante dei prezzi dell'energia elettrica, ricorda le regole di funzionamento della Borsa elettrica, nella quale si compone il prezzo in relazione alle sette zone in cui è diviso il territorio nazionale. A tal riguardo, segnala il livello particolarmente elevato del prezzo dell'energia elettrica pagato dalle imprese e dalle famiglie italiane, che non ha eguali nel resto dell'Unione europea, anche per effetto degli incentivi alle rinnovabili presenti nella componente tariffaria A3 e di quelli denominati CIP6 legati alle fonti assimilate alla rinnovabili.

Il presidente MUCCHETTI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, ringrazia il dottor Pasquali per il contributo fornito e rinvia il seguito della sua audizione ad altra seduta.

Comunica altresì alla Commissione che il documento consegnato dall'audito, poiché nulla osta da parte di quest'ultimo, sarà pubblicato sul sito *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 18 giugno 2013

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,30.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (COM (2013) 236 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione *Doc*. XVIII, n. 3)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

La senatrice MUSSOLINI *(PdL)* illustra una proposta di risoluzione, di segno favorevole con un rilievo, pubblicata in allegato al resoconto della seduta.

Il senatore BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI)* si richiama all'articolo 8 del testo della proposta di direttiva, evidenziando l'opportunità di garantire il principio di bilinguismo per l'accesso al pubblico impiego.

A giudizio della senatrice MUNERATO *(LN-Aut)*, fermo restando il giusto principio della libertà di circolazione dei lavoratori, lo stato di crisi globale e la conseguente disoccupazione che penalizza in particolare i giovani dovrebbero spingere in direzione di una tutela innanzitutto dei diritti dei lavoratori che siano cittadini italiani.

Il presidente SACCONI precisa che la proposta di direttiva lascia intatte le prerogative attualmente spettanti nel settore agli Stati membri. Coglie l'occasione per richiamare le considerazioni già svolte nella precedente seduta in ordine ad alcune situazioni di *dumping* sociale, in particolare in alcune regioni italiane. Dà altresì atto al senatore Berger della fondatezza del richiamo da lui effettuato alla tutela del bilinguismo.

Presente il prescritto numero dei senatori, mette quindi ai voti la proposta di risoluzione illustrata dalla senatrice Mussolini, che risulta approvata, con il voto contrario delle senatrici CATALFO *(M5S)*, PAGLINI *(M5S)* e MUNERATO *(LN-Aut)* e l'astensione dei senatori PUGLIA *(M5S)* e BENCINI *(M5S)*.

IN SEDE CONSULTIVA

(783) ***Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale***

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno scorso.

Il presidente relatore SACCONI *(PdL)* illustra una bozza di parere da lui redatta, pubblicata in allegato al resoconto della seduta, di segno favorevole con tre specifici richiami. Il primo concerne il riferimento a fenomeni di abuso della mobilità in deroga, rispetto ai quali reputa opportuno sollecitare l'adozione di criteri più rigorosi di utilizzo dell'istituto. Il secondo rilievo attiene alla necessità di una più stretta integrazione tra politiche attive e politiche passive. Infine, viene caldeggiata l'assunzione di un ruolo più attivo da parte dell'INPS, al fine di evitare il ripetersi della paralisi degli ultimi mesi, determinata dalla mancata capacità di governo dei flussi.

Il senatore BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI)* si sofferma sulla questione implicata dall'articolo 17 del decreto-legge in esame, in materia di qualificazione e operatività degli installatori di impianti concernenti le fonti rinnovabili, sollevata dalla senatrice Gatti nel corso della precedente seduta, proponendo di farne oggetto di specifica osservazione.

La senatrice GATTI *(PD)* precisa che l'articolo 17 del decreto-legge già risolve la questione, riconoscendo opportunamente la qualifica professionale anche a quegli artigiani che, pur privi di un titolo specifico, possiedono però apprezzabile pratica aziendale.

Concorda il presidente relatore SACCONI *(PdL)*, secondo il quale semmai l'obbligatorietà della revisione annuale avrebbe dovuto funzionare da calmiere con riferimento alle tariffe applicate.

La senatrice MUSSOLINI *(PdL)* ritiene superflua la promozione di corsi di formazione da parte delle regioni secondo metodiche tradizionali in una fase come quella attuale, caratterizzata da un forte incremento dell'apprendimento a distanza e tramite piattaforme *e-learning*.

Il presidente relatore SACCONI *(PdL)* osserva che tali notazioni, pur di indubbio interesse, attengono tuttavia alla concreta attuazione delle modalità di formazione professionale, e dunque riguardano materia di squisita competenza regionale.

La senatrice CATALFO *(M5S)* si sofferma sul dettato dell'articolo 17 del decreto-legge in conversione, segnalando l'opportunità che gli installatori conseguano la qualifica professionale come certificazione delle competenze e all'esito di corsi professionali di breve durata finalizzati a colmarne le carenze formative. Avanza quindi dubbi con riferimento al comma 2 del medesimo articolo, auspicando che non si proceda al riconoscimento di ulteriori soggetti formatori, evitando di aprire dunque la via alla creazione di entità nuove.

La senatrice Rita GHEDINI *(PD)* fa osservare che la materia è di competenza regionale e rispetto ad essa non è dunque legittimamente possibile inserire indicazioni di tipo prescrittivo.

La senatrice CATALFO *(M5S)* sottolinea che il riconoscimento dei criteri afferenti i crediti formativi viene comunque effettuato a livello statale.

Il presidente relatore SACCONI *(PdL)* rileva la differenza fra il settore dell'istruzione e quello della formazione professionale, di cui ribadisce la competenza regionale. Ciò posto, ritiene comunque possibile che le notazioni avanzate rispettivamente dalla senatrice Mussolini e dalla senatrice Catalfo possano costituire oggetto di altrettante raccomandazioni alle Commissioni di merito.

La senatrice CATALFO *(M5S)* si richiama al fascicolo dei crediti dei cittadini, che tiene conto di tutti i crediti formativi, comunque acquisiti.

La senatrice Rita GHEDINI *(PD)* insiste che la potestà certificativa ricade nella competenza regionale.

Il vice ministro GUERRA fa osservare che, ai sensi dell'articolo 17, le regioni possono alternativamente attivare direttamente il programma di formazione ovvero accreditare soggetti cui riconoscono il ruolo di fornitori di formazione. Invita altresì a considerare che in materia di criteri per la

concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54, attualmente in corso d'esame alla Camera dei deputati, demanda la definizione dei criteri di concessione ad un decreto del Ministro del lavoro, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente Stato-regioni e sentite le parti sociali.

Il presidente relatore SACCONI *(PdL)* chiede riscontro in ordine alla avvenuta approvazione presso l'altro ramo del Parlamento di un emendamento in materia di sottoposizione del decreto in questione al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il vice ministro GUERRA, nel confermare tale circostanza, osserva che la disamina delle disposizioni contenute nel citato decreto-legge n. 54, una volta incardinato al Senato il relativo esame, rappresenterà l'occasione per una riflessione ulteriore sul tema degli ammortizzatori sociali da parte della Commissione.

Il senatore PUGLIA *(M5S)* si sofferma dettagliatamente sul contenuto dell'articolo 21 del decreto-legge, dubitando della certezza delle entrate ivi previste.

Il presidente relatore SACCONI *(PdL)*, riassumendo il dibattito, dà lettura di una nuova stesura della propria bozza di parere, pubblicata in allegato al resoconto della seduta, nella quale dà atto con favore dell'impegno assunto dal Governo in ordine al reintegro dei capitoli di bilancio sulle politiche del lavoro precedentemente decurtati. Sottolinea che altre considerazioni, pur interessanti, sono tuttavia estranee alla competenza della Commissione. Un'ulteriore osservazione concerne i processi formativi utili a conseguire le qualifiche di installatori, a proposito dei quali si segnalano la rilevanza dell'esperienza lavorativa e l'opportunità di valorizzare i sistemi di apprendimento a distanza.

Presente il prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti tale nuova proposta di parere.

La Commissione approva all'unanimità.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP (n. 11)

(Osservazioni alle Commissioni 1ª e 4ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 28 maggio scorso.

La senatrice GATTI *(PD)* dà conto di una proposta di osservazioni da lei redatta, di segno favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il presidente SACCONI sottolinea che la proposta contiene significative critiche allo schema in esame e vuole rappresentare il contributo attivo della Commissione a un ripensamento da parte del Governo in carica nei confronti di un atto che è stato predisposto dal Governo Monti. In questo senso, evidenzia la portata del richiamo, contenuto in premessa, alla disomogeneità dello schema e alla necessità di prestare adeguata e peculiare attenzione nei confronti del comparto sicurezza-difesa che, per la specificità connessa al servizio prestato, merita attenzione particolare. Per queste ragioni, tuttavia, egli suggerisce l'adozione di osservazioni concentrate sulle criticità da evidenziare alle Commissioni di merito, astenendosi da prese di posizione esplicite di segno favorevole o contrario.

La senatrice GATTI *(PD)* avanza perplessità con riferimento alla eventualità di un parere che non rechi una specifica evidenziazione dell'esito formale, ritenendo in alternativa possibile unicamente la mancata espressione del parere, che reputa comunque non opportuna.

Il vice ministro GUERRA sottolinea che l'atto ha una struttura complessa e attiene a situazioni diversificate e segnala che il Governo sta valutando tutte le opzioni possibili in ordine al successivo corso dell'atto stesso.

Il presidente SACCONI, in considerazione della necessità di chiarire opportunamente la portata del parere, anche atteso che esso riguarda la materia previdenziale, che è di stretta competenza della Commissione, a maggior ragione ove le Commissioni di merito dovessero pervenire ad invitare il Governo a stralciare la parte relativa al personale del comparto difesa-sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico, dispone il rinvio del seguito dell'esame alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 236 DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ (*Doc*. XVIII, N. 3)

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (COM (2013) 236 definitivo);

premesso che la proposta di direttiva in esame fonda la propria *ratio* sull'applicazione di una delle quattro libertà fondamentali dell'Unione europea, quella della libera circolazione dei lavoratori (articoli 45 e 46 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), e del diritto di non essere discriminati in base alla nazionalità per quanto riguarda l'accesso all'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro;

considerato che, nonostante il 2013 sia stato proclamato l'«Anno europeo dei cittadini», si registra ancora un forte divario tra teoria e pratica nell'applicazione del principio di libera circolazione e parità di trattamento per i cittadini europei, determinato in parte anche dalla scarsa conoscenza delle norme comunitarie in materia;

osservato che il recepimento di tali norme ha talvolta creato delle distonie con la normativa nazionale in tema di permessi di lavoro e soggiorno per i cittadini comunitari e che sarebbe necessario un graduale processo di armonizzazione interno;

valutato che, per sostenere e promuovere la parità di trattamento di tutti i lavoratori comunitari, come previsto all'articolo 5, è auspicabile che gli Stati membri potenzino le strutture esistenti, che già a livello nazionale si occupano di difesa dei diritti dei cittadini, evitando il più possibile l'istituzione di nuovi organismi;

preso atto che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

si esprime in senso favorevole, facendo rilevare che la rimozione degli ostacoli per la libera circolazione dei lavoratori, in uno spirito di vera reciprocità all'interno dell'Unione, come ribadito anche nelle conclusioni del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012, rappresenta un passo decisivo verso il raggiungimento di una compiuta cittadinanza europea.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 783

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

Si segnala anzitutto l'esigenza che vengano negoziati con le regioni e le province autonome, sentite le parti sociali, criteri di autorizzazione all'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga, con particolare riguardo alla mobilità e alla durata dei trattamenti.

Si sottolinea inoltre la necessità di garantire la maggior qualificazione dell'integrazione tra politiche passive e politiche attive, evitando usi impropri.

Si richiama infine la necessità di un adeguato controllo dei flussi di spesa attraverso il ruolo dell'INPS, tale da assicurare tempi brevi di erogazione e stima preliminare dei flussi in relazione alle disponibilità, nonché un monitoraggio *ex post* della spesa erogata a ciascuna regione.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 783

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

Si segnala anzitutto l'esigenza che vengano negoziati con le regioni e le province autonome, sentite le parti sociali, criteri di autorizzazione all'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga, con particolare riguardo alla mobilità e alla durata dei trattamenti.

Si sottolinea inoltre la necessità di garantire la maggior qualificazione dell'integrazione tra politiche passive e politiche attive, evitando usi impropri.

Si richiama infine la necessità di un adeguato controllo dei flussi di spesa attraverso il ruolo dell'INPS, tale da assicurare tempi brevi di erogazione e stima preliminare dei flussi in relazione alle disponibilità, nonché un monitoraggio *ex post* della spesa erogata a ciascuna regione.

Con riferimento ai processi formativi per conseguire qualifiche professionali, di cui all'articolo 17, ferma restando la competenza regionale in materia, si invitano le Commissioni di merito a segnalare l'importanza dell'esperienza lavorativa pregressa ai fini del conseguimento dei crediti formativi, nonché l'utilità dell'apprendimento a distanza per il conseguimento delle qualifiche in questione.

Conclusivamente, si valuta positivamente l'impegno assunto dal Governo in ordine alla reintegrazione dei capitoli di bilancio delle politiche del lavoro precedentemente decurtati.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 11

L'11ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

premesso che lo schema in esame rappresenta un'armonizzazione di regimi pensionistici speciali, rispetto all'elevamento dei requisiti minimi per il pensionamento, disposto con la recente riforma previdenziale, dettata dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;

considerata la disomogenità dello schema che include una pluralità di settori;

segnalato che il comparto del settore sicurezza e difesa, per la specificità connessa al servizio prestato, più volte riconosciuta anche in sede parlamentare, ha necessità di una particolare e specifica attenzione;

esprime osservazioni favorevoli, sottolineando i seguenti elementi.

Con riferimento all'articolo 7, si invitano le Commissioni di merito a considerare che l'applicazione del regime retroattivo previsto dallo schema avrebbe l'effetto abnorme di negare ai lavoratori già in quiescenza il diritto al trattamento pensionistico sulla base dell'aggravamento dei requisiti di accesso introdotto da una normativa sopravvenuta. Si osserva altresì che gli accordi sottoscritti da questi lavoratori dopo il 15 settembre 2012 si basavano sulla legittima aspettativa di applicazione dei requisiti pensionistici previsti dalla normativa di settore, e che l'applicazione dei nuovi requisiti risulta pertanto essere retroattiva.

Con riferimento al personale di cui all'articolo 8, si segnala l'opportunità di modulare l'incremento temporale dell'accesso al pensionamento, in particolare per le donne, al fine di evitare un aumento drammatico dell'età del pensionamento stesso.

Sottocommissione per i pareri

3ª Seduta

Presidenza del Presidente
PAGANO

Orario: dalle ore alle ore 16,25 alle ore 16,30

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 3ª e 8ª riunite:

(589) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno***: parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 18 giugno 2013

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)* richiama l'attenzione sul prossimo Consiglio dell'Unione europea che, per quanto riguarda la salute, tratterà anche la proposta di direttiva del Parlamento europeo concernente la lavorazione, la presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco, proposta sulla quale, nella scorsa legislatura, la Commissione formulò un parere motivato, dopo un articolato dibattito. Potrebbe quindi essere utile che il Ministro della salute rassegni alla Commissione le sue valutazioni in ordine alla posizione che intende assumere riguardo alla proposta menzionata.

Il senatore ROMANO *(SCpI)* rappresenta l'esigenza di aggiornare i lavori dell'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale, lavori che prevedevano nella corrente settimana la presentazione da parte sua e del correlatore, senatore Romani, di uno schema di programma. Tale slittamento si rende necessario al fine di raccogliere ulteriori dati ed informazioni che potrebbero essere d'ausilio alla Commissione.

La PRESIDENTE, in relazione a quanto segnalato dal senatore D'Ambrosio Lettieri, ricorda che la procedura informativa concernente le comunicazioni del Ministro della salute sulle linee programmatiche del suo Dicastero deve ancora completarsi: pertanto, vi potrà essere l'occasione per trattare la questione relativa alla proposta di direttiva del Parlamento europeo in tema di prodotti del tabacco, auspicando che tale interlocuzione con il Ministro della salute possa avere luogo, compatibil-

mente ai suoi impegni, prima dello svolgimento del Consiglio dell'Unione europea previsto per il 21 giugno.

Con riferimento poi all'esigenza manifestata dal senatore Romano, dichiara di non aver nulla in contrario a che la presentazione dello schema di programma in merito all'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale per quanto concerne l'incidenza dei tumori possa avere luogo la prossima settimana.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l'accesso al mercato (n. COM (2013) 288 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore, senatore LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI)*, riferisce alla Commissione sulla proposta che attiene alla modifica del regolamento (UE) n. 528/2012, già entrato in vigore ed applicabile dal 1º settembre 2013 (articolo 97 del regolamento medesimo), al fine di evitare alcune conseguenze indesiderabili sul mercato, emerse dopo il completamento dell'*iter* di approvazione.

I biocidi sono prodotti ampiamente utilizzati nell'industria chimica e farmaceutica per eliminare, rendere innocui o impedire l'azione di organismi nocivi per l'uomo, gli animali, i materiali e i beni di consumo diversi dai prodotti alimentari. Possono essere usati, ad esempio, per la produzione di disinfettanti, insettorepellenti, insetticidi, topicidi e ratticidi, ad uso domestico e civile. Come specifica il Ministero dell'ambiente in una propria nota informativa, «benché l'uso dei biocidi sia finalizzato a garantire il benessere dell'uomo e la conservazione di molti prodotti, le sostanze chimiche in essi contenute possono presentare effetti dannosi per l'ambiente e la salute umana. In particolare, le sostanze attive contenute nei biocidi, ovvero le sostanze che esercitano la loro azione tossica nei confronti delle specie combattute, possono danneggiare altri organismi che costituiscono, in taluni casi, elementi essenziali degli ecosistemi». L'Unione europea ne ha disciplinato la commercializzazione con la direttiva 98/8/CE del 16 febbraio 1998 relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

La materia è stata oggetto di revisione con il regolamento (UE) n. 528/2012, il quale stabilisce preliminarmente (articolo 17) che «i biocidi sono messi a disposizione sul mercato o utilizzati solo se autorizzati conformemente al presente regolamento». Disciplina quindi procedure armonizzate per l'autorizzazione nazionale (a cui può seguire il riconoscimento reciproco da parte degli altri Stati dell'Unione) ed una procedura centralizzata, con domanda da presentarsi all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (articolo 43), ad esito della quale si ottiene un'autorizza-

zione «valida in tutto il territorio dell'Unione», che «attribuisce in ciascuno Stato membro gli stessi diritti e gli stessi obblighi di un'autorizzazione nazionale» (articolo 41). Il Capo XVI (articoli 74-79) specifica i rilevanti compiti attribuiti all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, istituendo tra l'altro al suo interno un Comitato sui biocidi, composto di esperti nominati dagli Stati membri (articolo 75). L'effettiva applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012, fissata per il 1º settembre 2013 dall'articolo 97, paragrafo 2, comporterà la quasi totale abrogazione della direttiva 98/8/CE (articolo 96).

A pochi mesi dalla data fissata per l'applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012, è emerso che, in assenza delle misure correttive predisposte dall'atto in esame, si verificherebbero conseguenze negative che interesserebbero sia i fornitori di articoli nuovi trattati con biocidi che i fornitori di biocidi. Queste potrebbero provocare «il congelamento indesiderato del mercato fino a undici anni per gli articoli trattati con i biocidi che sono legali sul mercato dell'UE, ma che non sono ancora stati valutati al livello dell'Unione europea» (relazione introduttiva). Proprio al fine di evitarne il verificarsi il documento in esame propone alcune modifiche tra cui, la possibilità di autorizzare biocidi, per materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, previa la fissazione di limiti specifici di cessione ai sensi del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (nuovo articolo 19, paragrafo 1, lettera *c)*, quale modificato dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera *a)* del testo in esame); la precisazione che il divieto di commercializzazione per uso da parte del pubblico ex articolo 19, paragrafo 4, lettera *c),* si applica solo ai biocidi che sono costituiti di, contengono o sono capaci di generare, sostanze definite come «persistenti, bioaccumulabili e tossiche» (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) ai sensi dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del testo in esame); la puntualizzazione che tutti i principi attivi oggetto di una direttiva della Commissione e che siano stati iscritti nell'Allegato I della direttiva 98/8/CE («Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti al livello comunitario per poterli includere tra i biocidi») «si considerano approvati a norma del presente regolamento» (nuovo articolo 86, quale modificato dall'articolo 1, paragrafo 10, del testo in esame)».

Inoltre stabilisce la rielaborazione delle misure transitorie di cui all'articolo 89 prevedendo la possibilità per ogni Stato membro di «continuare ad applicare il regime o la prassi in esso vigenti in materia di messa a disposizione di un determinato biocida sul mercato fino a tre anni dopo la data di approvazione dell'ultimo principio attivo che deve essere approvato in tale biocida», potendo «autorizzare la messa a disposizione sul mercato (...) solo di un biocida contenente principi attivi esistenti valutati o in corso di valutazione (...) ma non ancora approvati per quel tipo di prodotto, o una combinazione di tali principi e di principi attivi approvati a norma del presente regolamento» (nuovo par. 2, quale modificato dall'articolo 1, paragrafo 11, *a)* del documento in esame). Si intende così fa-

vorire l'innovazione mediante la concessione dell'accesso al mercato di eventuali prodotti che contengano una combinazione di principi attivi autorizzati ed altri che ancora devono effettuare l'*iter* di approvazione; l'estensione a tre anni del termine per il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni per biocidi appartenenti al tipo di prodotto o contenenti il principio attivo già oggetto di approvazione (nuovo paragrafo 3, comma 1, quale modificato dall'articolo 1, paragrafo 11, lettera *b)*, del testo in esame). La Commissione europea ritiene la proroga necessaria «tenendo conto del tempo necessario per le varie fasi del processo di autorizzazione, in particolare quando un disaccordo persiste tra Stati membri sul reciproco riconoscimento e pertanto deve essere sottoposto alla Commissione per una decisione» (punto n. 10 dei consideranda). L'ipotesi del respingimento della domanda da parte di uno Stato membro è poi affrontata dal paragrafo 4, modificato dall'articolo 1, paragrafo 11, lettera *c)*. Si prevede poi un'attenta articolazione delle scadenze per l'immissione sul mercato degli articoli trattati (nuovo articolo 94, quale modificato dall'articolo 1, paragrafo 13, del testo in esame) e l'obbligo dettagliato, per l'Agenzia europea delle sostanze chimiche, di mettere a disposizione del pubblico un elenco, aggiornato costantemente, di tutti i principi attivi, e le sostanze che generano un principio attivo (nuovo articolo 95, quale sostituito dall'articolo 1, paragrafo 13, del testo in esame), per i quali sia stata presentato, accettato o convalidato da uno Stato membro un «fascicolo completo della sostanza» da parte dei fornitori delle sostanze o dei prodotti. L'elenco comprende l'indicazione delle persone che hanno curato la presentazione del fascicolo. A partire dal 1º settembre 2015 l'inserimento nell'elenco delle sostanze o dei fornitori sarà requisito indispensabile per la messa a disposizione sul mercato (paragrafo 2).

In merito all'esame dei principi di sussidiarietà e proporzionalità è assente una specifica valutazione in merito da parte della Commissione europea, pur obbligatoria ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona. Sussiste pertanto una violazione dell'obbligo di motivazione della proposta, potenzialmente rilevante al fine di una contestazione, sotto il profilo formale, del principio di sussidiarietà. Il documento, peraltro, appare conforme al principio di sussidiarietà, inteso in senso sostanziale, in termini di: necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione: la modifica del vigente regolamento sull'uso dei biocidi può avere luogo solo con un nuovo atto dell'Unione, pari ordinato gerarchicamente e successivo cronologicamente; valore aggiunto per l'Unione in termini di un migliore funzionamento del mercato grazie all'auspicato evitato «congelamento» del mercato per gli articoli trattati con biocidi che, pur essendo legali, non siano ancora stati oggetto di valutazione da parte dell'Unione.

Anche la valutazione sulla proporzionalità risente della mancanza di un'adeguata motivazione e di una relazione dettagliata da parte della Commissione europea. Queste sarebbero state, invece, auspicabili anche ai fini di una maggiore intelligibilità delle opzioni regolatorie individuate in una materia estremamente tecnica e complessa.

Vista la delicatezza e la complessità della materia esaminata, si rende a suo avviso indispensabile richiedere ulteriori elementi informativi, soprattutto sotto il profilo chimico e scientifico, alle autorità competenti, come, ad esempio l'Istituto superiore di sanità, attraverso un breve ciclo di audizioni informali che faccia luce altresì sugli effetti dei biocidi e sulla portata delle disposizioni contenute nella proposta di regolamento del Parlamento europeo.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene sullo svolgimento del ciclo di audizioni in sede informale proposto dal relatore.

La PRESIDENTE avverte al riguardo che i Gruppi potranno far pervenire eventuali richieste in ordine ai soggetti che dovranno essere auditi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(*Doc.*XXII, n. 6) BARANI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause degli sprechi e dei disavanzi sanitari regionali *(Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del Regolamento)*

(*Doc.*XXII, n. 4) D'AMBROSIO LETTIERI – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale*

(*Doc.* XXII, n. 7) DI BIAGIO ed altri – *Istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sugli errori in campo sanitario e sull'efficienza del Servizio sanitario nazionale*

(84) *Ignazio MARINO ed altri. – Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale*

(Esame del *Doc.* XXII, n. 6, congiunzione con l'esame del *Doc.* XXII, n. 4, del *Doc.* XXII, n. 7, del disegno di legge n. 84 e rinvio; esame del *Doc.* XXII, n. 4, congiunzione con l'esame del *Doc.* XXII, n. 6, del *Doc.* XXII, n. 7, del disegno di legge n. 84 e rinvio; esame del *Doc.* XXII, n. 7, congiunzione con l'esame del *Doc.* XXII, n. 4, del *Doc.* XXII, n. 6, del disegno di legge n. 84 e rinvio; esame del disegno di legge n. 84 e congiunzione con il *Doc.* XXII, n. 4, con il *Doc.* XXII, n. 6, con il *Doc.* XXII, n. 7 e rinvio)

La PRESIDENTE avverte preliminarmente che prende avvio l'esame delle proposte di inchiesta riferite ai documenti XXII, n. 6 – assegnata ai sensi dell'articolo 162, comma 2 del Regolamento – n. 4 e 7, nonché del disegno di legge n. 84.

Poiché le varie iniziative menzionate presentano oggetti identici o strettamente connessi, saranno esaminate congiuntamente.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La relatrice, senatrice SILVESTRO *(PD)*, riferisce congiuntamente sui testi delle diverse iniziative, sottolineando che i *Doc.* XXII, n. 4, 6 e 7, come delineato nelle rispettive relazioni, segnalano la necessità di proseguire il lavoro avviato da analoghe commissioni istituite nelle legi-

slature precedenti (XII, XIII, XIV, XV e XVI) che, nel tempo, hanno arricchito il quadro conoscitivo sullo stato della sanità pubblica e privata, offrendo elementi di analisi e giudizio su temi di estrema importanza.

Le tre proposte presentano omogeneità, per quanto attiene l'istituzione e la composizione della Commissione, gli scopi, le modalità operative, la durata, il tempo di presentazione delle relazioni specifiche sulle risultanze emerse, i poteri, i limiti e gli obblighi.

Per quanto attiene le spese per il funzionamento della Commissione – poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica – il *Doc.* XXII, n. 4 le definisce in 50mila per l'anno 2013 e in 100mila per ciascuno degli anni successivi (incrementabili non oltre il 30%) il *Doc.* XXII, n. 6 in 40mila per l'anno 2013 e in 100mila per ciascuno degli anni successivi (incrementabili non oltre il 30%), il *Doc.* XXII, n. 7 in 30mila per l'anno 2013 e in 80mila per ciascuno degli anni successivi (incrementabili non oltre il 20%).

La proposta a firma del sen. D'Ambrosio Lettieri (*Doc.* XXII, n. 4) ripropone l'impianto della deliberazione con la quale è stata istituita la Commissione d'inchiesta nella scorsa legislatura e presenta al suo interno anche i campi di attività indicati nelle altre due proposte (*Doc.* XXII, n. 6 e *Doc.* XXII, n. 7).

In particolare, secondo la proposta a firma del sen. D'Ambrosio Lettieri, la Commissione acquisisce elementi per: verificare, valutando le dinamiche della spesa sanitaria, l'appropriatezza delle prestazioni, l'esistenza di eventuali sprechi, le modalità di pagamento delle prestazioni ospedaliere, la realizzazione della rete di assistenza sanitaria territoriale e domiciliare (continuità assistenziale, ricoveri impropri), la qualificazione dell'assistenza ospedaliera verso l'alta specialità, la spesa privata sostenuta dai cittadini, l'applicazione dei DRG, i ricoveri attraverso analisi comparative, la qualità delle prestazioni socio sanitarie nella fase acuta della patologia (art. 2, punti 4 e 5); monitorare l'uniformità applicativa delle attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) in ambito regionale (art. 2, punto 3); indagare sul funzionamento dei servizi del 118, di Pronto Soccorso e di Rianimazione (art. 6, lettera *a),* sull'intero processo di prelievo e trapianto d'organo, ossia attribuzione organi, restrizioni per età pazienti, numero minimo trapianti, qualità delle attività (art. 6, lettera *b, b1, b2, b3, b4*), sui criteri di selezione delle classi di farmaci prescritti (art. 6, lettera *c),* sulla qualità ed efficacia dei trattamenti e sulla valutazione degli esiti (art. 6, lettera *d).*

La Commissione può inoltre acquisire elementi conoscitivi su: *standard* tecnologici sulle strutture ospedaliere per verificare sicurezza e prevedere l'eventuale riqualificazione (art. 7, lettera *a)*; attuazione dei Dipartimenti di prevenzione e loro coordinamento con l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA – (art. 6, lettera *b);* attuazione e funzionamento dei Distretti (art. 6, lettera *c);* attività e organizzazione unità di medicina neonatale ed esperienze in ambito materno infantile nei distretti (art. 6, lettera *d);* organizzazione e verifica progetto Alzheimer (art. 6, lettera *e);* attuazione progetto obiettivo Tutela salute mentale (art. 6, lette-

ra *f);* attivazione delle Agenzie sanitarie regionali (art. 6, lettera *g);* diffusione metodologia VRQ (art. 6, lettera *h);* attuazione degli adempimenti sull'attuazione del programma straordinario di ristrutturazione edilizia, l'andamento della spesa farmaceutica, la revisione delle liste di prestazione comprese nei LEA, la gestione del rischio in medicina, la casistica delle infezioni nosocomiali, lecure odontoiatriche ed il contrasto del dolore negli ospedali.

Le altre due proposte, a firma Barani ed altri (*Doc.* XXII, n. 6) e Di Biagio (*Doc.* XXII, n. 7) presentano un sostanziale parallelismo oltre a indicare ambiti di indagine simili a quelli indicati nella proposta a firma D'Ambrosio Lettieri (*Doc.* XXII, n. 4). Le proposte Barani ed altri e Di Biagio intendono indagare sulle cause e sulle responsabilità degli errori sanitari e della formazione di disavanzi sanitari regionali non sanabili autonomamente dalle regioni stesse.

I compiti della Commissione sono i seguenti: indagare su quantità, gravità e cause degli errori sanitari, anche al di fuori delle strutture ospedaliere, valutandone l'incidenza in termini di perdite di vite umane e il costo sostenuto dalle strutture pubbliche per la copertura dei rischi; monitorare i dati sulle infezioni ospedaliere; verificare l'entità delle risorse finanziarie destinate ad interventi per la riduzione degli errori.

Spetta ancora alla Commissione verificare l'applicazione del sistema di *Diagnosis Related Groups*, la qualità delle prestazioni socio-sanitarie, il funzionamento dei servizi del 118, lo stato di attuazione del programma di ristrutturazione edilizia, la realizzazione del sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, lo stato di attuazione della normativa sull'attività intramuraria, le modalità di reclutamento dei quadri e la nomina della dirigenza sanitaria.

Il disegno di legge A.S. n. 84, di iniziativa del sen. Marino ed altri, propone l'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, i cui compiti riassumono quelli attribuiti alle Commissioni di cui ai documenti precedentemente illustrati.

In particolare, la Commissione somma ai compiti di indagine e di verifica dello stato di attuazione delle politiche sanitarie – propri della Commissione di inchiesta del Senato della scorsa legislatura (riproposti anche nel *Doc.* XXII, n. 4), quelli relativi alle indagini sugli errori sanitari, sulla gestione del rischio e sulla formazione dei disavanzi sanitari delle regioni, riproposti anche nei *Doc.* XXII, n. 6 e n. 7.

Il disegno di legge A.S. n. 84 si diversifica dagli altri per la composizione della Commissione che, in quanto bicamerale, prevede la presenza di 20 deputati e 20 senatori, nominati, rispettivamente, dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.

Il presidente della Commissione viene eletto a maggioranza assoluta dei voti dei componenti, con ricorso al ballottaggio in seconda votazione.

I poteri sono quelli dell'autorità giudiziaria; i componenti, il personale addetto ed i collaboratori sono tenuti al segreto riguardo alle deposi-

zioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta di cui sia stata vietata la divulgazione.

A suo avviso la proposta di cui è firmatario il senatore D'Ambrosio Lettieri sembra essere la più completa, mentre le proposte avanzate, rispettivamente, dal senatore Barani ed altri, e dal senatore Di Biagio sembrano invece delimitare l'oggetto dell'inchiesta ai temi rappresentati dagli errori sanitari e dalle cause dei disavanzi sanitari regionali. Inoltre, il disegno di legge n. 84 prospetta l'istituzione di una Commissione d'inchiesta bicamerale.

Coglie l'occasione per segnalare come occorrerebbe correggere il riferimento al personale paramedico, in quanto si tratta di una denominazione che non ha alcun riscontro giuridico e contrattuale. Inoltre, sarebbe opportuno prevedere tra i settori di intervento da parte della istituenda Commissione d'inchiesta anche quello relativo alla verifica delle sostituzione, delle assenze e del regime di *part time* che coinvolge il personale impiegato nel settore sanitario. In generale, le varie iniziative delineano un'insieme di aree tematiche consistente e rilevante, rispetto al quale si avverte il bisogno di una opportuna delimitazione che possa consentire all'organo parlamentare d'inchiesta – che sia esso monocamerale o bicamerale – di concentrare la propria attenzione sulle problematiche più significative.

Infine, pone l'accento su quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera *e)* del disegno di legge n. 84 in merito alla acquisizione di elementi conoscitivi da parte della istituenda Commissione d'inchiesta sullo stato di attuazione del progetto obiettivo «tutela salute mentale» e della normativa vigente in materia con particolare riguardo alla normativa per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Ritiene del tutto condivisibile tale obiettivo anche per seguire con maggior attenzione il percorso attuativo delle norme che hanno stabilito la chiusura degli stessi ospedali psichiatrici giudiziari.

Il relatore, senatore ZUFFADA *(PdL)*, nell'unirsi alle considerazioni già svolte dalla relatrice Silvestro, reputa che la proposta presentata dal senatore D'Ambrosio Lettieri appare essere la più completa e sulla stessa potranno pertanto, a suo avviso, concentrarsi eventuali ipotesi modificative in considerazione degli argomenti tematici racchiusi nelle altre iniziative. Conseguentemente, fin da ora anticipa la propria preferenza per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta presso il Senato della Repubblica, nel solco della tradizione che si è consolidata nelle ultime legislature, ferma restando l'esigenza di una divisione dei compiti nell'eventualità in cui, come accaduto nelle precedenti due legislature, la Camera decidesse di istituire anch'essa una Commissione d'inchiesta monocamerale.

La PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione generale congiunta.

La senatrice FUCKSIA *(M5S)* fa presente che la propria parte politica si era riservata di presentare una propria iniziativa riguardante l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, mettendo l'accento su alcune tematiche specifiche come la valutazione del rischio clinico presso le aziende e l'esigenza di una maggiore informatizzazione e dematerializzazione nel settore sanitario.

Tuttavia, dopo un'attenta lettura delle diverse iniziative legislative presentate sull'argomento, ha preferito soprassedere alla presentazione di un'ulteriore proposta, fermo restando che si riserva di prospettare eventuali emendamenti rispetto al testo che verrà prescelto quale base di riferimento nel prosieguo dei lavori. In particolare, coglie l'occasione per segnalare alcune macroaree che sarebbe opportuno approfondire: prevenzione e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, gestione del rischio, distribuzione farmaceutica e revisione del ruolo del medico di medicina generale.

La senatrice RIZZOTTI *(PdL)*, dopo aver osservato che le tematiche da ultimo richiamate dalla senatrice Fucsia potrebbero essere utilmente esplorate tramite lo strumento dell'indagine conoscitiva che ha caratteristiche distinte rispetto all'inchiesta parlamentare, esprime la propria preferenza rispetto all'opzione monocamerale, con particolare riferimento al testo proposto dal senatore D'Ambrosio Lettieri. Esprime altresì l'auspicio che si possa restringere il campo d'azione della futura Commissione d'inchiesta, anche al fine di evitare possibili duplicazioni nel caso in cui la Camera decidesse di istituire un analogo organo d'inchiesta.

Il senatore BIANCO *(PD)*, nel condividere lo spirito che anima le diverse iniziative all'esame, esprime la propria preoccupazione in ordine alla onnicomprensività ed alla conseguente ampiezza dell'oggetto dell'inchiesta parlamentare che si potrebbe attivare. A suo avviso, infatti, tale impostazione renderebbe difficile trattare le questioni più rilevanti. Sarebbe stato dunque preferibile concentrarsi sulle più significative criticità che affliggono il sistema sanitario italiano, circoscrivendo conseguentemente oggetto e scopi della istituenda Commissione d'inchiesta. Inoltre, riterrebbe più convincente l'ipotesi di istituire una Commissione bicamerale, composta, tuttavia, da un numero di senatori e deputati inferiore rispetto a quello proposto dal disegno di legge n. 84.

Il senatore DI BIAGIO *(SCpI)*, nel ringraziare la Commissione e i relatori, osserva che l'istituzione di una Commissione d'inchiesta muova dall'esigenza di non disperdere il lavoro condotto da tale organo nelle precedenti legislature e rivendica l'esigenza che tale Commissione possa disporre di uno spettro tematico assai ampio. Infatti, a suo giudizio, gli errori in campo sanitario e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale rappresentano un tutt'uno poiché molto spesso gli errori sono ascrivibili ad una cattiva gestione delle strutture.

Il documento XXII, n. 7, di cui è primo firmatario, mette l'accento sul necessario dialogo che occorrerebbe avere con la società civile, poiché l'inchiesta parlamentare non dovrebbe essere contraddistinta da un profilo esclusivamente giudiziario. Per tale motivo, l'articolo 3 del citato documento prevede che la Commissione raccolga dalla società civile le segnalazioni di errori e di eventi critici verificatisi nelle strutture pubbliche e private del Servizio sanitario nazionale. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, la Commissione può altresì avvalersi della consulenza di personale medico e sanitario specializzato: tale previsione renderebbe quindi superflua l'attribuzione di consulenze con conseguente contrazione delle spese sostenute da tale organo.

La senatrice BIANCONI *(GAL)* ricorda come, sulla base dell'esperienza acquisita nelle precedenti legislature che videro l'attivazione presso il Senato di un organo di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, appare fondamentale che si proponga per l'istituenda Commissione d'inchiesta un ventaglio il più possibile ampio di temi. Successivamente, sarà l'organo d'inchiesta istituito a delineare la propria missione e ad organizzare i diversi filoni d'inchiesta, avvalendosi dei poteri della autorità giudiziaria. Peraltro, gli organi d'inchiesta, nella propria autonomia possono intervenire anche sulle emergenze e sulle situazioni contingenti. Anche per questo motivo, si reputa contraria alla istituzione di una Commissione d'inchiesta bicamerale, la quale si rivelerebbe troppo lenta nel rispondere a quelle situazioni. Pertanto, sostiene la proposta avanzata dal senatore D'Ambrosio Lettieri, ricordando come già nelle passate legislature la Camera decise di dotarsi di un analogo organo d'inchiesta: tuttavia, entrambi gli organi hanno svolto il proprio lavoro attraverso un'opportuna intesa ed un previo coordinamento, avendo gli stessi campi di azione distinti.

Osserva poi che quanto rilevato dal senatore Di Biagio in merito al coinvolgimento della società civile può rivelarsi controproducente rispetto alla funzionalità dell'organo d'inchiesta che, del resto, nella propria attività, è libero di discernere quegli esposti provenienti dai cittadini che risultano maggiormente meritevoli di approfondimento.

La senatrice DIRINDIN *(PD)*, dopo aver ringraziato i relatori, sottolinea come la normativa che regola i diversi aspetti del Servizio sanitario nazionale è in qualche modo sovrabbondante, tanto che si avverte il bisogno di una razionalizzazione e semplificazione; in secondo luogo, quella stessa normativa, in molti casi, deve essere completamente attuata.

Rispetto a queste osservazioni preliminari, reputa che la proposta di cui è firmatario il senatore D'Ambrosio Lettieri sia senz'altro la più completa, anche se si chiede quale sia l'impostazione migliore perché possa acquisire maggiore efficacia un organo parlamentare d'inchiesta, se cioè sia preferibile un campo d'inchiesta ampio o, al contrario, più specifico.

Certamente, l'organo parlamentare d'inchiesta dovrebbe soffermarsi su quei settori e su quei problemi su cui non si è ancora indagato; pertan-

to,potrebbe essere utile raccogliere tutta la documentazione necessaria o svolgere delle audizioni attraverso quesiti specifici che consentano ai commissari di chiedere conto ai soggetti auditi della attività da loro espletata.

In virtù di questa serie di valutazioni, ritiene inutile mettere troppa carne al fuoco in una legislatura che appare complessa; pertanto, si potrebbe cogliere l'occasione dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale per individuare quelle tematiche su cui poi potrebbe concentrarsi il lavoro di una Commissione d'inchiesta. Ad esempio, alcuni profili specifici sono meritevoli di attenzione, come gli ospedali incompiuti o il *project financing* in ambito sanitario, poiché un'inchiesta avente un impianto troppo generalista rischia di non essere davvero incisiva.

Infine, ritiene che la Commissione debba scegliere quale impostazione seguire nella istituzione della Commissione d'inchiesta, tenendo in considerazione il fatto che tale organo non può nascere solo per un'esigenza di visibilità o per attingere ulteriori risorse finanziarie. Infatti, non è questo il momento per offrire al Paese una impressione negativa, in quanto i lavori delle istituzioni parlamentari dovrebbero essere orientati alla massima sobrietà.

La senatrice MATTESINI *(PD)*, nel ringraziare i relatori e nel condividere i rilievi di metodo e di merito richiamati dalla senatrice Dirindin, sottolinea l'esigenza di non creare sovrapposizioni tra indagini conoscitive e inchieste parlamentari, tenuto conto che, ad esempio, l'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario sarebbe utile per selezionare gli argomenti che potrebbero poi essere verificati da un organo d'inchiesta. Pertanto, stante le finalità di circoscrivere i problemi, esprime preferenza per l'opzione bicamerale, l'unica in grado di evitare inutili duplicazioni che sarebbero inevitabili se fossero istituiti due diversi organi parlamentari d'inchiesta, i quali darebbero un'immagine certamente non positiva.

In tale ottica, anche per conferire la massima autorevolezza all'organo d'inchiesta, si associa all'ipotesi delineata dal senatore Bianco di una Commissione bicamerale con un numero ridotto di componenti.

La senatrice GRANAIOLA *(PD)* ringrazia i relatori e si unisce alle osservazioni svolte dalla senatrice Dirindin, ritenendo più convincente l'istituzione di un organo d'inchiesta bicamerale, con un numero ridotto di componenti: tale scelta eviterebbe, ad esempio, che due organi d'inchiesta possano presentarsi nella stessa struttura, offrendo una cattiva immagine di come sono organizzati i lavori nelle istituzioni parlamentari. Inoltre, evidenzia che le risorse finanziarie previste nelle varie proposte appaiono eccessive.

Per quanto concerne gli obiettivi, mentre le proposte avanzate dai senatori Barani e Di Biagio focalizzano l'attenzione sugli errori sanitari e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, la proposta del senatore d'Ambrosio Lettieri invece presenta un impianto più generale, ma forse ecces-

sivamente ambizioso, con il rischio di tralasciare alcuni argomenti che andrebbero esplorati come la gestione dei SERT e delle case di riposo per gli anziani. Conseguentemente, occorrerebbe ripartire da quei settori che non fu possibile completare nella scorsa legislatura da parte della Commissione d'inchiesta istituita presso il Senato, traendo spunto dalla relazione conclusiva di tale organo. Infine, osserva come la proposta del senatore D'Ambrosio Lettieri abbia giustamente messo l'accento anche sul tema delle cure odontoiatriche dal momento che l'attuale difficile congiuntura economica si riflette anche in una minore attenzione verso le cure dentali, soprattutto a discapito dei bambini.

In conclusione, ribadisce la propria preferenza per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta bicamerale avente obiettivi precisi e limitati.

La senatrice PETRAGLIA *(Misto-SEL)*, nel ringraziare i relatori ed i proponenti delle diverse proposte, rimarca l'esigenza di individuare le migliori forme di coordinamento con l'altro ramo del Parlamento anche per dare un preciso segnale all'esterno. A tale riguardo, nel evidenziare come l'organo d'inchiesta dovrebbe essere particolarmente attento nel contenimento delle proprie spese, reputa le proposte del senatore D'Ambrosio Lettieri e del senatore Marino le più complete, anche se corrono il rischio di esporsi ad una eccessiva ampiezza delle tematiche da affrontare. Nell'auspicare pertanto che non si creino sovrapposizioni tra l'istituendo organo di'inchiesta e la Commissione permanente, pone l'accento su alcuni aspetti che andrebbero approfonditi, quale la salute mentale, la disciplina dell'attività medica *intramoenia*, le cure odontoiatriche e la riorganizzazione dei servizi territoriali.

Ad avviso della senatrice SIMEONI *(M5S)* occorre individuare un percorso di maggiore razionalizzazione ispirato ad una effettiva divisione dei compiti mediante l'istituzione di organismi ristretti che potrebbero approfondire, da un lato, le problematiche di carattere economico, e dall'altro quelle di natura tecnica ed organizzativa.

Il senatore VOLPI *(LN-Aut)*, dopo aver ringraziato i relatori ed i proponenti, ricorda che l'inchiesta parlamentare si contraddistingue per poteri assai incisivi; pertanto, a suo avviso, la Commissione d'inchiesta non dovrebbe limitarsi ad attività di monitoraggio o verifica, avendo invece una chiara connotazione inquirente che dovrebbe opportunamente essere ristretta su tematiche specifiche. Sebbene da un punto di vista astratto riterrebbe maggiormente autorevole una Commissione bicamerale d'inchiesta, ritiene tuttavia che i lavori di tale organo bicamerale non sarebbero particolarmente spediti ed efficaci; pertanto, da un punto di vista pragmatico ritiene più convincente l'opzione monocamerale, purché si delimitino i campi di azione dell'organo di inchiesta.

Il senatore LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI)* si dichiara d'accordo sull'esigenza di precisare i profili tematici dell'inchiesta parla-

mentare rispetto alla quale manifesta la propria preferenza per la soluzione monocamerale che consente di lavorare in modo più snello.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)*, dopo aver espresso il proprio apprezzamento nei confronti dei relatori, ricorda come da diverse legislature si è instaurata la prassi di istituire presso il Senato una Commissione d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale che, nella XV e nella XVI legislatura è stata affiancata da un organo di inchiesta istituito presso la Camera con il compito di indagare sugli errori sanitari e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Nel suggerire a tutti i senatori di leggere con attenzione le relazioni finali prodotte da tali organi, si ritiene d'accordo con gli interventi che hanno posto l'accento sul bisogno di contenere le spese dell'organo di inchiesta e di circoscrivere i temi di indagine.

Del resto, l'utilità di un organo di inchiesta è ben testimoniata dalle risultanze emerse nella scorsa legislatura quando, proprio grazie al contributo della Commissione d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale presieduta dal senatore Marino, si pose fine alla vergogna rappresentata dagli ospedali giudiziari psichiatrici. Inoltre, grazie proprio all'azione di monitoraggio e verifica – sempre propedeutica rispetto all'inchiesta – si è potuto fare luce sulle sacche di sperpero e spreco presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alle strutture che ospitano anziani. Rassicura poi i senatori intervenuti in ordine alla più volte richiamata esigenza di parsimonia e sobrietà, fatta propria dall'organo parlamentare d'inchiesta nelle precedenti legislature, anche grazie al prezioso supporto tecnico offerto dal personale dei NAS.

Alla luce di tali osservazioni, avrebbe chiesto al senatore Marino se fosse stato presente all'odierna seduta, le ragioni per le quali ha inteso presentare un'iniziativa legislativa per l'istituzione di una Commissione bicamerale, quando invece, lo stesso senatore Marino nel 2008, in occasione dell'esame delle proposte per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, osservava che un'eventuale Commissione bicamerale poteva non essere adeguata ad assicurare celerità ed incisività nell'approfondimento di specifiche tematiche. Per questi motivi, il senatore Marino auspicò allora che si pervenisse ad un'intesa volta a prevedere una sola Commissione monocamerale, istituita presso il Senato.

Inoltre, ravvisa che non sussiste alcun rischio di sovrapposizione nell'eventualità in cui Senato e Camera istituissero due diversi organi di inchiesta poiché, mentre l'organo di inchiesta presso il Senato continuerebbe ad avere ad oggetto l'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, l'organo di inchiesta istituito presso la Camera continuerebbe invece ad avere ad oggetto gli errori sanitari e le cause dei disavanzi regionali: in questo modo si perpetuerebbe quella prassi ormai istaurata nelle ultime due legislatura fondata sulla divisione e distinzione dei compiti tra i due organi parlamentari. In tale ottica, ritiene pertanto che non possa condividersi la proposta avanzata dal senatore Barani.

In conclusione, conferma la necessità che l'istituendo organo d'inchiesta possa avere davanti a sé un campo d'azione il più possibile ampio, fermo restando che nella propria autonomia stabilirà programma e linee d'intervento. In ogni caso, le puntuali e preziose osservazioni scaturite durante la discussione potranno tradursi in precise proposte emendative da concentrare sul testo base che verrà assunto come testo di riferimento per il prosieguo dei lavori.

La senatrice MATURANI *(PD)*, nel ringraziare i relatori ed i proponenti, evidenzia come siano state toccate questioni assai rilevanti per il Servizio sanitario nazionale, anche perché vengono incontro alle aspettative ed ai bisogni dei cittadini rispetto ad una effettiva tutela del diritto alla salute. Pur comprendendo le ragioni esposte dal senatore D'Ambrosio Lettieri, con particolare riguardo alla prassi istituzionale che si è venuta a creare nelle ultime legislature, ritiene che occorra dare una diversa risposta senza rincorrere i populismi o le attese emotive della popolazione.

A tale riguardo, pertanto, condivide l'impostazione delineata dalla senatrice Dirindin poiché proprio l'esigenza di un organo di inchiesta che risponda realmente ai bisogni della cittadinanza dovrebbe spingere Camera e Senato ad offrire un'immagine maggiormente sinergica ed efficace, al fine di evitare ogni inutile appesantimento che necessariamente avrebbe luogo se, ad esempio, due organi parlamentari d'inchiesta si presentassero nella stessa struttura ed interrogassero gli stessi soggetti.

Alla luce di tali argomentazioni ritiene pertanto che sarebbe opportuno aspettare le conclusioni dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, la quale si rivelerebbe utile per individuare quelle questioni specifiche che, previo il necessario coordinamento con la Camera dei deputati, potrebbero essere oggetto di attenzione da parte di una istituenda Commissione d'inchiesta.

La PRESIDENTE, nel dichiarare chiusa la discussione generale congiunta, avverte che ha avuto modo di avere contatti di natura informale con l'altro ramo del Parlamento, il quale si sta ancora interrogando se attivare o meno un'inchiesta parlamentare. Nel riservarsi di svolgere ulteriori approfondimenti, ricorda l'*iter* concernente l'istituzione di un organo parlamentare d'inchiesta e fa presente che i relatori dovranno prospettare alla Commissione la soluzione procedurale per loro più convincente, con riferimento all'eventuale adozione di un testo base scelto tra le varie iniziative o di un testo unificato.

Il relatore ZUFFADA *(PdL)* coglie l'occasione per osservare che sembra emergere dalla discussione una preferenza per la proposta avanzata dal senatore D'Ambrosio Lettieri quale testo base sul quale poi presentare eventuali emendamenti.

Tali emendamenti, inoltre, potranno aiutare a capire se l'oggetto dell'inchiesta parlamentare debba essere più o meno ampio.

La relatrice SILVESTRO *(PD)* reputa opportuna una ulteriore pausa di riflessione anche perché a suo avviso appare ancora impregiudicata la preferenza per l'opzione monocamerale o bicamerale.

La PRESIDENTE avverte quindi che il seguito dell'esame congiunto è aggiornato ad una prossima seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana, già convocata per domani, mercoledì 19 giugno alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 18 giugno 2013

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

indi del Vice Presidente
DI BIAGIO

indi del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(783) ***Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale***

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 giugno scorso.

Con riferimento al conflitto di competenza deliberato dalla Commissione nella seduta del 13 giugno scorso, il presidente MARINELLO comunica preliminarmente di aver inoltrato nella stessa giornata al Presidente del Senato la richiesta di assegnazione in sede referente del disegno di legge n. 783. Fa inoltre presente che, in caso di mancato accoglimento della questione di competenza, il Regolamento e la prassi conoscono una serie di strumenti di coordinamento con i quali è possibile rappresentare alle Commissioni riunite 6ª e 10ª, che esaminano il disegno di legge n. 783 in sede referente, il più ampio spettro di posizioni anche da parte di senatori che non ne siano componenti. In particolare, l'articolo 39,

comma 3, del Regolamento dispone che in casi di urgenza o quando comunque se ne manifesti l'opportunità, il parere può essere comunicato alla Commissione competente mediante intervento personale del Presidente della Commissione consultata o di un membro di essa da lui delegato.

La Commissione prende atto.

Riprende la discussione generale sul disegno di legge in titolo.

Il senatore VACCARI *(PD)* interviene per precisazioni, soffermandosi sulla necessità di dare continuità temporale alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica previsti dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013. Rileva poi che l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza non risulta coerente con la normativa in materia di conto termico. Andrebbe poi sottolineata, nel parere che il Relatore si accinge a redigere, la necessità di un graduale avvicinamento della normativa regionale. Esprime perplessità nel merito delle disposizioni di cui al richiamato articolo 4-*ter*, relativo agli strumenti finanziari ed al superamento delle barriere di mercato, poiché le finalità del contratto-tipo che l'ENEA dovrebbe predisporre per il miglioramento del rendimento energetico degli edifici potrebbero essere più agevolmente conseguite mediante strumenti già sperimentati in ambito europeo. Per quanto riguarda l'articolo 8, in tema di sistemi indipendenti di controllo, sarebbe opportuno specificare meglio le disposizioni relative alla certificazione energetica. Andrebbe inoltre inclusa, nell'ambito delle fattispecie ammesse all'incentivazione fiscale, la gestione idrica degli edifici, in considerazione dei risparmi che tale intervento consentirebbe. Giudica poi gravoso l'onere in capo alla Pubblica Amministrazione, soprattutto per gli Enti di maggiori dimensioni, di certificare, sotto il profilo energetico, gli edifici con superficie superiore a 500 metri quadrati, nel termine di centoventi giorni. Tale considerazione è ancora più valida per gli enti che gestiscono le case popolari.

Il senatore PICCOLI *(PdL)* ritiene che i tempi previsti per la certificazione degli uffici pubblici siano troppo ristretti. Esprime inoltre perplessità sull'effettiva attuabilità delle disposizioni recate dall'articolo 5, relative agli edifici ad energia quasi zero. All'articolo 2, andrebbero soppresse le parole «non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio» ed andrebbero chiarite alcune definizioni. Occorre inoltre prestare maggiore attenzione al contesto in cui è inserito l'immobile sul quale vengono operati gli interventi per una maggiore efficienza energetica, anche con riferimento alle condizioni climatiche. In tale contesto deve valutarsi l'impiego di sistemi informativi territoriali. Chiede infine se le detrazioni fiscali disposte dall'articolo 14 siano fruibili anche da ONLUS e società sportive.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-SEL)* condivide l'idea di inserire incentivi per una maggiore efficienza nella gestione dei sistemi idrici prevedendo anche l'estensione dei benefici fiscali agli impianti di rinaturalizzazione dell'acqua. Occorre inoltre inserire le pompe di calore ad alta efficienza nel novero degli interventi ammessi a fruire delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 ed è necessario rendere stabili le detrazioni fiscali per il recupero di energia. Sottolinea la necessità che i materiali impiegati abbiano i requisiti di sicurezza riconosciuti dall'Unione europea. Andrebbe esplicitato il fatto che i lavori per il recupero di efficienza energetica possano interessare anche edifici nei quali è stato impiegato amianto. Andrebbe poi inserita una osservazione per richiamare l'Autorità garante per l'energia elettrica ed il gas ad una applicazione più puntuale della normativa vigente, che prevede che gli utenti paghino i consumi effettivi sulla base dei prelievi effettuati dalla rete, stimolando pertanto l'autoproduzione di energia. Esprime infine perplessità sulla copertura finanziaria del provvedimento che incrementa l'IVA dei prodotti naturali, quali ad esempio la frutta, distribuiti mediante macchine automatiche per la ristorazione.

La senatrice PUPPATO *(PD)* ritiene necessario inserire l'installazione di pompe di calore ad alta efficienza tra gli interventi ammessi a fruire dei benefici fiscali di cui all'articolo 14. Svolge poi alcune considerazioni sulla necessità di incrementare l'efficienza dei consumi energetici anche attraverso l'impiego di tali apparecchiature.

Il senatore ARRIGONI *(LN-Aut)* si associa alle considerazioni dei senatori Vaccari e Piccoli sulla ristrettezza dei tempi a disposizione, in particolare per gli Enti locali, per conseguire l'attestazione energetica degli edifici con superficie superiore a 500 metri quadrati. Auspica poi un termine più lontano nel tempo per l'estensione dell'obbligo di tale attestazione per gli edifici superiori a 250 metri quadrati. Ritiene inoltre utile posticipare l'obbligatorietà della attestazione energetica per i contratti di locazione e stabilire un termine di validità al quale riferire la decorrenza del termine per beneficiare delle detrazioni relative all'acquisto di arredi.

La senatrice NUGNES *(M5S)* fa presente che la certificazione energetica degli immobili in locazione rappresenta uno strumento essenziale per valorizzare gli edifici non energivori.

Il senatore MIRABELLI *(PD)* ritiene che le condizioni di degrado in cui versa parte del patrimonio immobiliare nazionale siano la principale causa dello scarso livello di efficienza energetica. Deve essere pertanto posta particolare attenzione su questo tema, anche attraverso l'impiego degli strumenti finanziari indicati dal richiamato articolo 4-*ter* agli edifici di proprietà pubblica. Fa inoltre presente che il termine del 30 giugno 2014, previsto dal comma 2 dell'articolo 14, andrebbe riferito anche agli interventi da realizzare nel campo dell'edilizia sociale.

Il senatore CALEO *(PD)* svolge alcune considerazioni preliminari in merito alla assegnazione del disegno di legge n. 783 in sede consultiva, auspicando che in futuro venga posta maggiore attenzione sulla necessità di coinvolgere la Commissione ambiente nell'esame di provvedimenti legislativi che riguardano materie di sua stretta competenza. Fa poi presente la necessità di rendere stabili le detrazioni fiscali che vengono prorogate con il decreto-legge in conversione. Condivide l'osservazione sulla necessità di inserire le pompe di calore ad alta efficienza tra gli interventi che beneficiano di incentivi fiscali, così come particolare attenzione deve essere posta sul tema del recupero edilizio ed energetico delle case popolari. Ritiene inoltre opportuno inserire gli interventi di messa in sicurezza degli edifici tra quelli ammessi a fruire delle detrazioni fiscali al 55 per cento dell'importo della spesa ed estendere agli immobili in locazione l'obbligatorietà dell'attestazione energetica.

Il senatore DALLA ZUANNA *(SCpI)* si associa alle considerazioni espresse dal senatore Caleo sottolineando che i cosiddetti decreti *omnibus* impediscono alle Commissioni di merito di potersi esprimere su provvedimenti del tenore del decreto-legge n. 63 del 2013. Evidenzia i possibili problemi di copertura finanziaria, nel caso in cui le detrazioni fiscali venissero estese agli interventi di messa in sicurezza degli edifici, e suggerisce un maggiore impiego degli strumenti di domotica per conseguire più alti livelli di efficienza energetica.

Il senatore DI BIAGIO *(SCpI)* ringrazia i senatori intervenuti in discussione generale ed assicura che terrà conto degli spunti emersi nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere (n. COM (2013) 133 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il senatore CALEO *(PD)*, relatore, illustra la proposta di direttiva in titolo che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere mediante un approccio sistematico, coordinato, inclusivo e transfrontaliero alla *governance* marittima integrata. Essa impone agli Stati membri di effettuare la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere in conformità del diritto nazionale e del diritto internazionale. L'obiettivo è che gli Stati membri definiscano uno o più processi a copertura dell'intero ciclo di attuazione, comprendente l'individuazione dei problemi, la raccolta di infor-

mazioni, la pianificazione, l'adozione di decisioni, la gestione, il controllo dell'esecuzione e la partecipazione delle parti interessate. L'azione proposta non si limita a un settore specifico, ma interessa tutte le politiche del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che hanno un impatto sulle coste, sui mari e sugli oceani. I dettagli della pianificazione e la determinazione degli obiettivi di gestione sono lasciati agli Stati membri. La proposta non interferisce pertanto con le prerogative degli Stati membri in materia di pianificazione urbana e rurale. La proposta ha come base l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 194, paragrafo 2, del TFUE. Le attività contemplate da tali politiche sono in concorrenza per lo spazio marittimo e l'uso delle risorse costiere. Con particolare riferimento all'articolato, si evidenzia l'articolo 4 che concerne l'elaborazione e attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere. Ogni Stato membro elabora e attua uno o più piani di gestione dello spazio marittimo e una o più strategie di gestione integrata delle zone costiere. Tali piani e strategie possono essere elaborati in documenti distinti. I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 5 e soddisfano i requisiti minimi di cui agli articoli 6, 7 e 8. Al momento di elaborare piani di gestione dello spazio marittimo e strategie di gestione integrata delle zone costiere, gli Stati membri tengono nel debito conto le peculiarità delle regioni e sottoregioni, le rispettive attività settoriali, le acque marine e le zone costiere interessate e i potenziali effetti sui cambiamenti climatici. I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere possono includere o basarsi su meccanismi che sono stati istituiti o erano in corso di istituzione prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, a condizione che il loro contenuto sia conforme ai requisiti minimi previsti. L'articolo 5 riguarda gli obiettivi dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere. I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere applicano un approccio ecosistemico per agevolare la coesistenza e prevenire i conflitti tra attività settoriali concorrenti nelle acque marine e nelle zone costiere e mirano a contribuire ai seguenti obiettivi: garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici dell'Unione promuovendo lo sviluppo di fonti di energia marina, lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, l'interconnessione delle reti energetiche e l'efficienza energetica; promuovere lo sviluppo del trasporto marittimo e fornire rotte di navigazione efficaci ed economicamente efficienti in tutta l'Europa, anche dal punto di vista dell'accessibilità dei porti e della sicurezza dei trasporti; favorire lo sviluppo sostenibile e la crescita del settore della pesca e dell'acquacoltura, anche sotto il profilo dell'occupazione nel settore della pesca e nei settori connessi; garantire la conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente nonché un uso oculato e razionale delle risorse naturali, in particolare al fine di conseguire un buono stato ecologico, mettere freno alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici e ridurre i rischi

di inquinamento; rendere le zone costiere e marine resistenti agli impatti climatici. L'articolo 6 concerne i requisiti minimi comuni per i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere. I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere devono essere coordinati fra loro, se non integrati; garantire un'efficace collaborazione transfrontaliera tra gli Stati membri e tra le autorità nazionali e le parti interessate delle relative politiche settoriali; individuare gli effetti transnazionali dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere sulle acque marine e sulle zone costiere soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina e nelle zone costiere corrispondenti e gestire tali effetti in cooperazione con le autorità competenti di tali paesi. I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere sono rivisti almeno ogni sei anni. L'articolo 7 si riferisce ai requisiti minimi specifici per i piani di gestione dello spazio marittimo. I piani di gestione dello spazio marittimo contengono almeno una mappatura delle acque marine che individua la distribuzione spaziale e temporale, effettiva e potenziale, di tutte le attività marittime al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5. Nel definire i piani di gestione dello spazio marittimo gli Stati membri prendono in considerazione almeno le seguenti attività: impianti per l'estrazione di energia e la produzione di energia rinnovabile; siti e infrastrutture per l'estrazione di petrolio e gas naturale; rotte di trasporto marittimo; tracciati per cavi e condutture sottomarini; zone di pesca; siti di acquacoltura; siti di conservazione della natura. L'articolo 8 concerne i requisiti minimi specifici per le strategie di gestione integrata delle zone costiere. Le strategie di gestione integrata delle zone costiere comprendono almeno un inventario delle misure esistenti applicate nelle zone costiere e un'analisi del fabbisogno di ulteriori azioni per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5. Le strategie prevedono l'attuazione di una politica integrata e intersettoriale e prendono in considerazione le interazioni tra le attività marittime e terrestri. Nel definire le strategie di gestione integrata delle zone costiere gli Stati membri prendono in considerazione almeno le seguenti attività: uso di risorse naturali specifiche, inclusi gli impianti per l'estrazione di energia e la produzione di energia rinnovabile; sviluppo di infrastrutture, impianti energetici, trasporti, porti, opere marittime e altre strutture comprese le infrastrutture verdi; agricoltura e industria; pesca e acquacoltura; conservazione, ripristino e gestione di ecosistemi costieri, servizi ecosistemici e siti naturali, paesaggi costieri e isole; mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. L'articolo 14 riguarda le autorità competenti. Ogni Stato membro è tenuto a designare, per ciascuna zona costiera e per ciascuna regione o sottoregione marina interessata, l'autorità o le autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva, anche per quanto concerne la cooperazione con altri Stati membri ai sensi dell'articolo 12 e la cooperazione con i paesi terzi ai sensi dell'articolo 13. Gli Stati membri inviano alla Commissione un elenco delle proprie autorità competenti responsabili

per gli organismi internazionali di cui fanno parte e che sono interessati dall'attuazione della presente direttiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 19 giugno 2013, già prevista per le ore 8,45, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 18 giugno 2013

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Grupppi, si è riunito dalle ore 9,40 alle ore 10,40.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 18 giugno 2013

Plenaria
3ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10,55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sul programma dei lavori del Comitato, sulle quali si apre un dibattito in cui intervengono i deputati Claudio FAVA *(SEL)* e Lorenzo DELLAI *(SCpI)* e i senatori Felice CASSON *(PD)*, Vito Claudio CRIMI *(M5S)* e Giuseppe ESPOSITO *(PDL)*.

La seduta termina alle ore 11,25.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,30

€ 6,80